Adeguamento del Testo Unico degli enti locali alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, in attuazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Testo a fronte

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

TEOTO VIOLIVIE	TEGTOT NOT GOTO
Titolo I	Titolo I
Disposizioni generali	Disposizioni generali
Articolo 1	Articolo 1
Oggetto	Oggetto
Il presente testo unico contiene i principi e le	1. Il presente testo unico contiene disposizioni in
disposizioni in materia di ordinamento degli enti	materia di legislazione elettorale, di organi di
locali.	governo e di funzioni fondamentali di comuni,
	province e città metropolitane, nonché disposizioni
	e principi generali a garanzia dell'autonomia degli
	enti locali ai sensi dell'articolo 114 della
	Costituzione, nel rispetto dell'unità
2.Le disposizioni del presente testo unico non si	dell'ordinamento della Repubblica.
applicano alle regioni a statuto speciale ed alle	
province autonome di Trento e di Bolzano se	IDEM
incompatibili con le attribuzioni previste dagli	<u></u>
statuti e dalle relative norme di attuazione.	
3. La legislazione in materia di ordinamento degli	ABROGATO
enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni	
ad essi conferite enuncia espressamente i principi	
che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove	Le disposizioni relative ai termini per
leggi che enunciano tali principi abroga le norme	Le disposizioni relative ai termini per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni
statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali	del testo unico saranno inserite in un'apposita
adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di	norma collocata fuori dalle "novelle"
entrata in vigore delle leggi suddette.	
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le	4. Le leggi statali non possono introdurre deroghe
leggi della Repubblica non possono introdurre	al presente testo unico se non mediante espressa
deroghe al presente testo unico se non mediante	modificazione delle sue disposizioni.
espressa modificazione delle sue disposizioni. Articolo 2	Articolo 2
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione
Ai fini del presente testo unico si intendono per	IDEM
enti locali i comuni, le province, le città	
metropolitane, le comunità montane, le comunità	
isolane e le unioni di comuni.	
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente	2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresì, salvo diverse	testo unico si applicano, altresì, salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,	disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
con esclusione di quelli che gestiscono attività	esclusione, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale	la gestione dei servizi sociali.
e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la	
gestione dei servizi sociali.	A.C. 1. 0
Articolo 3	Articolo 3
Autonomie dei comuni e delle province	Autonomia dei comuni, delle province e delle città metropolitane
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e	1. I comuni, le province e le città metropolitane

province, sono autonome.	sono enti autonomi, ai sensi degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.	ABROGATO
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.	ABROGATO
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.	ABROGATO
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.	ABROGATO
Articolo 4	Articolo 4
Sistema regionale delle autonomie locali	Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.	ABROGATO
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.	ABROGATO
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province ed alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a	ABROGATO

livelle regionale	
livello regionale. 4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.	ABROGATO
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.	ABROGATO
Articolo 5	Articolo 5
Programmazione regionale e locale	Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.	ABROGATO
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.	ABROGATO
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.	ABROGATO
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.	ABROGATO
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 ed i programmi regionali, ove esistenti.	ABROGATO
Articolo 6	Articolo 6
Statuti comunali e provinciali	Statuti comunali, provinciali e metropolitani
I comuni e le province adottano il proprio statuto.	1.I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà statutaria prevista dall'articolo 114 della Costituzione,nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in	ABROGATO

particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

ABROGATO

- 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
- 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
- 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

- 4. Gli statuti e le relative modifiche sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
- 5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Lo statuto può prevedere ulteriori forme di pubblicazione, anche in via informatica.
- Il Ministero dell'interno, oltre alla raccolta e alla conservazione degli statuti, cura anche adeguate forme di pubblicità degli stessi.

Articolo 7

Regolamenti

Articolo 7
Regolamenti

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- 1. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare prevista dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 131 del 2003.

Articolo 7-bis	
Sanzioni amministrative.	15-71
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le	<u>IDEM</u>
violazioni delle disposizioni dei regolamenti	
comunali e provinciali si applica la sanzione	
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.	A bis 1 s secretor s constitutados di sui el secreto A si
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma	1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si
1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze	applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal
adottate dal sindaco e dal presidente della	sindaco, dal presidente della provincia e dal sindaco
provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero	metropolitano sulla base di disposizioni di legge,
di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione	ovvero di specifiche norme regolamentari. <i>IDEM</i>
amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo	<u>IDEM</u>
17 della <i>legge</i> 24 novembre 1981, n. 689.	
Articolo 8	Articolo 8
Partecipazione popolare	Partecipazione popolare
I comuni, anche su base di quartiere o di	1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, le
frazione, valorizzano le libere forme associative e	province e le città metropolitane valorizzano le libere
promuovono organismi di partecipazione popolare	forme associative e promuovono organismi di
all'amministrazione locale. I rapporti <i>di tali forme</i>	partecipazione popolare all'amministrazione locale. I
associative sono disciplinati dallo statuto.	relativi rapporti sono disciplinati dallo statuto.
description and philad data statute.	Total Trapport sons dissiplinate dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che	2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono	incidono su situazioni giuridiche soggettive sono
essere previste forme di partecipazione degli	previste forme di partecipazione degli interessati
interessati secondo le modalità stabilite dallo	secondo le modalità stabilite dallo statuto,
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla	nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
legge 7 agosto 1990, n. 241.	1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Nello statuto devono essere previste forme di	3. Nello statuto sono previste forme di consultazione
consultazione della popolazione nonché procedure	della popolazione nonché procedure per l'ammissione
per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di	di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli od
cittadini singoli od associati dirette a promuovere	associati dirette a promuovere interventi per la migliore
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi	tutela di interessi collettivi e sono , altresì, determinate
e devono essere, altresì, determinate le garanzie	le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono
per il loro tempestivo esame. Possono essere,	essere, altresì, previsti <i>referendum</i> anche su richiesta
altresì, previsti <i>referendum</i> anche su richiesta di un	di un adeguato numero di cittadini.
adeguato numero di cittadini.	
4. Le consultazioni ed i referendum di cui al	4. Le consultazioni ed i <i>referendum</i> di cui al presente
presente articolo devono riguardare materie di	articolo riguardano materie di esclusiva competenza
esclusiva competenza locale e non possono avere	locale e non possono avere luogo in coincidenza con
luogo in coincidenza con operazioni elettorali	consultazioni elettorali metropolitane, provinciali,
provinciali, comunali e circoscrizionali.	comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla	<u>IDEM</u>
legge 8 marzo 1994, n. 203, ed al decreto	
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme	
di partecipazione alla vita pubblica locale dei	
cittadini dell'Unione europea e degli stranieri	
regolarmente soggiornanti. Articolo 9	Articolo 9
Atticolo 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione	Atticolo 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione
ambientale	ambientale
ambiontaio	umbontalo

- 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ed alla provincia.
- 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, alla provincia e alla città metropolitana.
- 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune, della provincia ovvero della città metropolitana. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune ed alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore od a carico dell'associazione.
- 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, alla provincia, ovvero alla città metropolitana, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore od a carico dell'associazione.

Articolo 10

Articolo 10

Diritto di accesso e di informazione

Diritto di accesso e di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 1 Tutti i documenti amministrativi e le informazioni degli enti locali sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento ovvero per effetto di una dichiarazione motivata dell'organo di direzione politica che ne differisca temporaneamente l'esercizio del diritto di accesso in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi.
- 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
- 2. Il regolamento disciplina:
- a)l'esercizio del diritto d'accesso di chiunque ai documenti amministrativi ed il rilascio delle relative copie previo pagamento dei soli costi;
- b)l'esercizio del diritto d'accesso di chiunque alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ed in particolare a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure e all'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i richiedenti;
- c) le ipotesi e le procedure di esclusione o di differimento temporaneo dell'accesso, da stabilire ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'individuazione, ai fini dell'accesso, del

	rasponsabila dai singali pracadimenti
3.Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei	responsabile dei singoli procedimenti. 3. E' riconosciuto il diritto d'accesso anche alle
cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti	amministrazioni, agli enti e comitati portatori di
locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai	interessi pubblici o diffusi.
	interessi pubblici o diriusi.
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.	
eu alle associazioni.	4 Day guanta non provinte del procente decrete
	4. Per quanto non previsto dal presente decreto
	legislativo si applicano le disposizioni generali
	sull'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27
	giugno 1992, n. 352 e relative modifiche e
	integrazioni. Restano ferme le disposizioni in
	materia di informazioni relative all'ambiente, di cui
	·
Articolo 11	al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Articolo 11
Difensore civico	ABROGATO
1. Lo statuto comunale e quello provinciale	Le disposizioni del presente articolo sono state
possono prevedere l'istituzione del difensore	trasferite nella parte relativa al sistema integrato
civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica	delle garanzie.
amministrazione comunale o provinciale,	
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi	
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.	
dell'amministrazione nei comfonti dei cittadini.	
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative	
ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi	
rapporti con il consiglio comunale o provinciale.	
3 1	
3. Il difensore civico comunale e quello	
provinciale svolgono altresì la funzione di controllo	
nell'ipotesi prevista dall'articolo 127.	
Articolo 12	Articolo 12
Sistemi informativi e statistici	Sistemi informativi e statistici
Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi	<u>IDEM</u>
ed informativi concernenti le loro funzioni in modo	
da assicurare, anche tramite sistemi informativo-	
statistici automatizzati, la circolazione delle	
conoscenze e delle informazioni fra le	
amministrazioni, per consentirne, quando prevista,	
la fruizione su tutto il territorio nazionale.	
Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di	IDEM
rispettiva competenza e nella conseguente verifica	<u>IDLIII</u>
dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici	
che operano in collegamento con gli uffici di	
statistica in applicazione del decreto legislativo 6	
settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata	
l'integrazione dei sistemi informativo-statistici	
settoriali con il sistema statistico nazionale.	
ostanan oon n diotoma statistico Hazionais.	

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9	<u>IDEM</u>
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	
	TITOLO I-BIS
	Funzioni di comuni, province e città
	metropolitane
	Capo I Funzioni fondamentali di comuni,province e città
	metropolitane
	Articolo 12-bis
	Funzioni fondamentali 1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle
	province e delle città metropolitane, tenuto conto
	delle funzioni storicamente svolte, quelle essenziali
	e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il
	concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e
	alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in
	un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
	2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni,
	delle province e delle città metropolitane, essenziali
	e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:
	a) la funzione normativa;
	b) la funzione di programmazione e
	pianificazione; c) la funzione di organizzazione e gestione del
	personale;
	d) la funzione di controllo interno;
	e) la funzione di gestione finanziaria e contabile;
	f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree
	funzionali di competenza.
	Articolo 12-ter
	Funzioni fondamentali dei comuni
	1. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla
	popolazione ed al territorio comunale:
	a) nel settore "sviluppo economico ed attività
	produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità
	locale, attraverso la adozione degli atti e lo
	svolgimento di ogni attività connessa e strumentale
	in materia di: 1) regolazione, organizzazione e gestione dei
	servizi pubblici locali;
	2) attuazione di programmi e di interventi di

- promozione delle attività produttive sul territorio;
- 3) programmazione, coordinamento e regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
- 4) promozione e sostegno delle attività produttive e del turismo secondo i principi di coordinamento indicati dalla legislazione regionale;
- 5) partecipazione alla programmazione socio-economica di livello nazionale, regionale e provinciale:
- 6) gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale secondo i principi di coordinamento indicati dalla legislazione regionale.
- b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmatico delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, attraverso l'adozione degli atti e lo svolgimento di ogni attività connessa e strumentale in materia di:
- 1) pianificazione territoriale di base, anche attuativa, regolazione dell'attività urbanistica ed attuazione di interventi di recupero del territorio;
- 2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:
- 3) partecipazione alla programmazione territoriale ed ambientale di livello regionale e alla pianificazione di coordinamento di livello provinciale;
- 4) vigilanza e controllo sulle attività di rilievo urbanistico e su quelle rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente:
- 5) attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;
- 6) partecipazione, con compiti consultivi e propositivi, alla gestione dei parchi nazionali e, con compiti di amministrazione, alla gestione di quelli regionali;
- 7) regolazione, vigilanza e controllo della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente.
- c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso l'adozione degli atti e lo svolgimento di ogni attività connessa e strumentale in materia di:
- 1) progettazione e gestione del sistema

locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato; 2) organizzazione e gestione dei servizi
scolastici fino alla istruzione secondaria di primo grado, compresi gli asili nido, assistenza scolastica e prevenzione della dispersione
scolastica e dell'abbandono scolastico; 3) promozione della cultura e dello sport,
organizzazione e gestione dei servizi culturali e per il tempo libero;
4) attuazione delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
5) partecipazione alla programmazione sanitaria, socio sanitaria e socio culturale di livello regionale e provinciale.
d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in
materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'adozione degli atti e lo svolgimento di
ogni attività connessa e strumentale in materia di:
accertamento degli illeciti amministrativi ed irrogazione delle relative sanzioni; organizzazione delle strutture e dei
servizi di polizia municipale; 3) espletamento dei compiti di polizia
amministrativa, stradale e tributaria inerenti ai settori di competenza comunale.
2. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Al fine di
garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed
una più elevata qualità delle gestioni, i comuni interessati possono promuovere le forme
associative, attivando, nel rispetto del principio di leale collaborazione, strumenti di reciproca
concertazione per la individuazione dei livelli territoriali ottimali, dei soggetti e delle metodologie
di gestione associata. Articolo 12-quater
Funzioni fondamentali delle province
1. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1,
con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:
a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive":
la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale e delle
attività culturali e sportive nel territorio provinciale, nonché la valorizzazione del

- patrimonio culturale;
- 2) la raccolta e il coordinamento delle proposte dei Comuni ai fini della programmazione economica di livello regionale, la partecipazione alla programmazione e alla pianificazione regionale, nonché l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale;
- l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni ed altri benefici alle imprese;
- 4) la formazione professionale ed i servizi per il lavoro;
- 5) la promozione della innovazione tecnologica, delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- 6) l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;
- la raccolta e la elaborazione dei dati informativi e statistici relativi ai settori di competenza;
- 8) l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nell'ambito del territorio provinciale.
- b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture":
 - la pianificazione territoriale di coordinamento di livello provinciale finalizzata alla determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio;
 - la raccolta e il coordinamento delle proposte dei Comuni ai fini della programmazione territoriale e ambientale di livello regionale, e la partecipazione alla programmazione e alla pianificazione regionale;
 - la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico secondo i principi di coordinamento indicati dalla legislazione regionale;
 - le attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, la prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività

industriali, nonché l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale; 5) il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche anche attraverso le forme di avvalimento previste dalla normativa di settore;
6) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti;
7) la pianificazione dei trasporti e dei bacini
di traffico. 8) la regolazione della circolazione stradale inerente alla viabilità provinciale.
c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica::
1) l'organizzazione delle strutture e dei
servizi di polizia provinciale; 2) l'espletamento dei compiti di polizia
amministrativa, stradale e ambientale
inerenti ai settori di competenza provinciale;
3) l'attuazione del regime autorizzatorio
della caccia e della pesca.
Articolo 12-quinquies
Funzioni fondamentali delle città metropolitane
1. Con riguardo alla popolazione e al territorio
metropolitano le funzioni fondamentali della
provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.
2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali
della città metropolitana, con riguardo alla
popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e
delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione e il coordinamento dello
sviluppo economico e sociale.
. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni
fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2,
sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte
salve le forme di esercizio associato previste dallo
statuto della città metropolitana secondo il principio

di adeguatezza, al fine di garantire il
coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili.
Articolo 12-sexies
Esercizio delle funzioni fondamentali
1. Il comune, la provincia e la città metropolitana esercitano le funzioni fondamentali direttamente o attraverso forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, ovvero avvalendosi di enti dipendenti, anche di diritto privato, o, in regime convenzionale, delle strutture di altri soggetti pubblici o dei loro enti strumentali.
2. Le leggi statali e regionali, nelle materie oggetto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, si adeguano al principio della piena responsabilità dell'ente locale nella gestione organica delle proprie attribuzioni e ne valorizzano l'autonomia normativa ed organizzativa secondo le disposizioni dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai comuni, alle province e alle città metropolitane dall'articolo 114 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 117, sesto comma, la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni fondamentali loro attribuite, comprese quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, è riservata alla potestà regolamentare di ciascun ente.
Articolo 12-septies
Leale collaborazione
1. L'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che richiede la partecipazione di diversi livelli di governo viene assicurato da forme di consultazione e raccordo, idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato, regione ed enti locali, anche sulla base di apposite intese raggiunte nelle Conferenze previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Ogni livello di governo può attivare strumenti e procedure di concertazione, anche permanenti, al

	6
	fine di:
	a) favorire l'ottimale esercizio delle rispettive
	competenze e lo svolgimento di attività di
	comune interesse;
	b) esaminare i problemi relativi allo svolgimento
	delle funzioni fondamentali degli enti locali,
	proponendo idonee soluzioni organizzative;
	c) assicurare lo scambio di dati ed informazioni tra i
	diversi livelli di governo locale;
	d) promuovere l'adozione di protocolli d'intesa tra
	le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
	enti locali per un migliore raccordo delle
	attività svolte dagli enti medesimi, nonché gli
	accordi di programma di cui all'articolo 34.
	3. Ai fini di cui ai commi precedenti, quando tra gli
	enti interessati vi è lo Stato, si procede alla
	attivazione delle Conferenze permanenti previste
	dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio
	1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del
	decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, anche su
	richiesta dell'ente locale o della regione.
	Capo II
	Servizi di competenza statale Articolo 12- <i>octie</i> s
Le disposizioni del presente articolo sono	Compiti del comune per servizi di competenza statale
trasferite dall'articolo 14	Compili dei comune per servizi di competenza statale
	1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile,
	di anagrafe, di leva militare e di statistica .
	2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale
	ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
	3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
	competenza statale possono essere affidati ai comuni
	dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari
	assicurando le risorse necessarie.
Titolo II	Titolo II
Soggetti	Istituzione, modifiche e decentramento degli enti
	territoriali
Capo I	Capo I
Comune	Comune
Articolo 13	Articolo 13
Funzioni.	Funzioni.
1 Chattana al comuna tutta la fu	ADDOCATO
1. Spettano al comune tutte le funzioni	ABROGATO
amministrative che riguardano la popolazione ed il	
territorio comunale, precipuamente nei settori	
organici dei servizi alla persona e alla comunità,	
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello	
sviluppo economico, salvo quanto non sia	
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive	
AVITACAST AL ADRACADA DISTANDA A PISTAS ADDA	1

competenze.	
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti	ABROGATO
territoriali adeguati, attua forme sia di	ABROOKIO
decentramento sia di cooperazione con altri	
comuni e con la provincia.	
Articolo 14	Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza	ABROGATO
statale.	
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.	Le disposizioni del presente articolo sono state trasferite nell'articolo 12-octies.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco	
quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo	
54.	
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di	
competenza statale possono essere affidate ai	
comuni dalla legge che regola anche i relativi	
rapporti finanziari, assicurando le risorse	
necessarie.	
Articolo 15	Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di	Modifiche territoriali fusione ed istituzione di nuovi
comuni	comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della	<u>IDEM</u>
Costituzione, le regioni possono modificare le	
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le	
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla	
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più	
comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni	
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui	
costituzione comporti, come conseguenza, che	
altri comuni scendano sotto tale limite.	
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni,	ABROGATO
mediante fusione di due o più comuni contigui,	
prevede che alle comunità di origine o ad alcune di	
esse siano assicurate adeguate forme di	
partecipazione e di decentramento dei servizi.	IDE!
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai	<u>IDEM</u>
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci	
anni successivi alla fusione stessa, appositi	
contributi straordinari commisurati ad una quota	
dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si	
fondono.	A La denominazione della harreta a frazioni à attaituita
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni <i>ai sensi dell'articolo 118</i>	4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni.
della Costituzione.	ai comuni.
Articolo 16	Articolo 16
Municipi	Municipi
Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più	IDEM
comuni contigui lo statuto comunale può prevedere	<u>ioem</u>
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità	
di origine o di alcune di esse.	
Lo statuto e il regolamento disciplinano	IDEM
o otatato o il rogolamonto diocipililano	17 = 111

l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.	
Articolo 17	Articolo 17
Circoscrizioni di decentramento comunale	Decentramento comunale
Circoscrizioni di decentramento comunate	Decentramento comunate
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.	Gli statuti dei comuni possono prevedere forme di decentramento anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 54, comma 7.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.	ABROGATO
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.	3. I comuni con popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo la disciplina prevista dallo statuto.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.	ABROGATO
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.	<u>IDEM</u>
Articolo 18	Articolo 18
Titolo di città	Titolo di città
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.	<u>IDEM</u>
Capo II	Capo II -
Provincia Articolo 19	Provincia Articolo 19
ATTICOIO 13	ALLICOID 13

Funzioni.	Funzioni.
Spettano alla provincia le funzioni	ABROGATO
amministrative di interesse provinciale che	ADITOGATO
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero	
territorio provinciale nei seguenti settori:	
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione	
dell'ambiente e prevenzione delle calamità;	
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed	
energetiche;	
c) valorizzazione dei beni culturali;	
d) viabilità e trasporti;	
e) protezione della flora e della fauna parchi e	
riserve naturali;	
·	
f) caccia e pesca nelle acque interne;	
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a	
livello provinciale, rilevamento, disciplina e	
controllo degli scarichi delle acque e delle	
emissioni atmosferiche e sonore;	
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,	
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;	
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di	
secondo grado ed artistica ed alla formazione	
professionale, compresa l'edilizia scolastica,	
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;	
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza	
tecnico-amministrativa agli enti locali.	ABROGATO
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e	ABROGATO
sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza	
opere di rilevante interesse provinciale sia nel	
settore economico, produttivo, commerciale e	
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ABROGATO
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo	ADROGATO
unico per la gestione dei servizi pubblici locali.	
Articolo 20	Articolo 20
Compiti di programmazione.	Compiti di programmazione. ABROGATO
1. La provincia:	ADRUGATU
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai	
comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;	
b) concorre alla determinazione del programma	
regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani	
regionali secondo norme dettate dalla legge	
regionale;	
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni	
e agli obiettivi del programma regionale di	
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di	
carattere generale che settoriale e promuove il	
coordinamento dell'attività programmatoria dei	
comuni.	
COMUNI.	

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:	ABROGATO
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;	
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;	
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;	
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.	
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.	ABROGATO
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.	ABROGATO
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.	ABROGATO
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.	ABROGATO
	Articolo 20 bis
	Modifiche delle circoscrizioni provinciali e
	istituzione di nuove province
Le disposizioni del presente comma sono state trasferite dall'articolo 21, comma 3.	1. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

	b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri entl pubblici;
Articolo 21	Articolo 21
Circondari e revisione delle circoscrizioni	Decentramento provinciale
provinciali 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.	del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può suddividere il proprio
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dell'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel	CEDEVOLE

circondario.	
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e	
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano	
l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione,	ABROGATO
tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:	ABROOMIO
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere	
alla zona entro la quale si svolge la maggior parte	
dei rapporti sociali, economici e culturali della	Le disposizioni del presente comma sono trasferite
popolazione residente;	all'articolo 20-bis
b) ciascun territorio provinciale deve avere	all al ticolo 20-bis
dimensione tale, per ampiezza, entità demografica,	
nonché per le attività produttive esistenti o	
possibili, da consentire una programmazione dello	
sviluppo che possa favorire il riequilibrio	
economico, sociale e culturale del territorio	
,	
provinciale e regionale;	
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;	
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della	
Costituzione, deve conseguire l'adesione della	
maggioranza dei comuni dell'area interessata, che	
rappresentino, comunque, la maggioranza della	
popolazione complessiva dell'area stessa, con	
delibera assunta a maggioranza assoluta dei	
consiglieri assuma a maggioranza associda dei consiglieri assegnati;	
e) di norma, la popolazione delle province risultanti	
dalle modificazioni territoriali non deve essere	
inferiore a 200.000 abitanti;	
f) l'istituzione di nuove province non comporta	
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali	
delle amministrazioni dello Stato e degli altri entl	
pubblici;	
pubbliol,	
g) le province preesistenti debbono garantire alle	
nuove, in proporzione al territorio ed alla	
popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti	
operativi e risorse finanziarie adeguati.	
4.Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117	
della Costituzione le regioni emanano norme	
intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei	ABROGATO
comuni di cui alla lettera d) del comma 3.	ADIOGATO
Capo III	Capo III
Capo III	σαρο ΙΙΙ
Aree metropolitane	Città metropolitane
Articolo 22	Articolo 22
Aree metropolitane.	Aree metropolitane
Sono considerate aree metropolitane le zone	IDEM
comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia,	<u>IDEIII</u>
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e	
gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi	
rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine	
Tapporti di stretta integrazione territoriale in ordine	

alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.	
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.	ABROGATO
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.	<u>IDEM</u>
Articolo 23	Articolo 23
Città metropolitane	Città metropolitane
 Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le 	1. Le città metropolitane sono istituite con legge dello Stato, nell'ambito di una Regione, nelle aree comprendenti più comuni contermini i cui insediamenti abbiano rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche del territorio. 2. La proposta di istituzione della città metropolitana è formulata dal comune capoluogo d'intesa con i comuni interessati.
funzioni. 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.	3. La proposta di cui al comma 1 prevede la delimitazione dell'area metropolitana e può altresì contenere: a)la ipotesi di riparto delle funzioni diverse da quelle fondamentali tra la città metropolitana e i comuni in essa compresi; b) gli strumenti e le procedure per garantire la coerenza di esercizio della potestà normativa da parte della città metropolitana e dei comuni in essa compresi, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi ordinamenti finanziari e contabili; c) la ipotesi di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area

4. All'elezione degli organi della città metropolitana		
si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi		
vigenti in materia di elezioni degli enti locali.		

metropolitana.

- 4. Il comune capoluogo e i comuni interessati curano l'affissione della proposta di istituzione della città metropolitana all'albo pretorio ed il deposito presso le rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi. Nei sessanta giorni successivi, i cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione popolare possono formulare osservazioni sulla proposta.
- .5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.
- 5. Successivamente, la proposta è inviata a cura del comune capoluogo alla provincia o alle province interessate e alla Regione che esprimono, entro sei mesi, un parere sui contenuti della proposta, anche con riguardo agli aspetti di cui al comma 2.
- .6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede con legge statale alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
- 6. A conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 e comunque decorso infruttuosamente il termine assegnato, il comune capoluogo e i comuni interessati deliberano la proposta definitiva che viene trasmessa a cura del comune capoluogo al Governo per la successiva presentazione alle Camere del disegno di legge di istituzione della città metropolitana corredata dei relativi pareri, ove espressi.
- 7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.
- 7. All'elezione degli organi della città metropolitana, istituita ai sensi del presente articolo, si procede nel primo turno utile secondo la disciplina in materia di elezione degli enti locali.

successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	A.d 1- 00 b.
1. Con la stessa legge che istituisce la città metropolitana, si provvede alla conseguente variazione delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 21. 2. Al fini del riassetto dei livelli di governo locale all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svotte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 132 durinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello State degli attri della meministrazioni dello State degli attri della meministrazioni dello State degli attri della meministrazioni dello State degli attri della competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della città metropolitana ch	
metropolitana, si provvede alla conseguente variazione delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 21. 2. Ai fini del riassetto dei livelli di governo locale all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provincial delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della rerisposica competenza sia nel territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
variazione delle circoscrizioni provinciali o alla istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 21. 2. Ai fini del riassetto dei livelli di governo locale all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 21. 2. Al fini del riassetto dei livelli di governo locale all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
previsioni dell'articolo 21. 2. Ai fini del riassetto dei livelli di governo locale all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	•
2. Ai fini del riassetto dei livelli di governo locale all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legione, istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consiglia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in ciu all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	• • •
all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, predispone, su proposta della città metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essas compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comuni adell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	•
metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa compresi e lo sottopone alla adesione degli stessi comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno il que terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	all'interno della città metropolitana, la regione, successivamente all'entrata in vigore della legge
comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della metà più uno dei comuni compresi nella città metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	metropolitana, un progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni in essa
metropolitana che rappresentino almeno i due terzi della popolazione, espressa dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	comuni. Qualora il progetto ottenga l'adesione della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	metropolitana che rappresentino almeno i due terzi
forme di consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	,
dell'articolo 133 della Costituzione sono svolte contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
Contemporaneamente nei successivi sei mesi. Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
Articolo 23-ter Ordinamento della città metropolitana 1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	contemporaries ner successivi ser mesi.
1. Il territorio e la popolazione della città metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	Articolo 23-ter
metropolitana coincidono con quelli dei comuni che la compongono e non fanno parte del territorio e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	Ordinamento della città metropolitana
e della popolazione di una provincia. 2. La città metropolitana, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	metropolitana coincidono con quelli dei comuni
di cui all'articolo 12-quinquies, acquisisce le funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	e della popolazione di una provincia.
funzioni della provincia. 3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. La città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
ricompresi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	3. La città metropolitana e i comuni in essa
autonomia e della piena e leale collaborazione 4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	ricompresi ispirano la propria azione e i loro
4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	rapporti ai principi del rispetto della reciproca
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	 •
pubblici continuano ad esercitare la propria competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	4. In sede di prima attuazione, gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
competenza sia nel territorio della città metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	_
metropolitana che nel restante territorio della preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	·
preesistente provincia. Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	<u> </u>
Articolo 23-quater Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	•
Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	
1. In sede di prima applicazione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	•
mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	•
all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	all'articolo 23, comma 2, il comune capoluogo delle
	aree indicate all'articolo 22, comma 1, formula una

	proposta finalizzata all'istituzione della città
	metropolitana il cui territorio è corrispondente al
	territorio del comune capoluogo.
	2. Il comune capoluogo cura l'affissione della
	proposta all'albo pretorio e il deposito presso la
	segreteria dell'ente per trenta giorni consecutivi.
	Nei sessanta giorni successivi i cittadini, le
	associazioni e gli organismi di partecipazione
	possono formulare osservazioni sulla proposta.
	3. Successivamente, la proposta di cui al comma 1
	è inviata a cura del comune capoluogo alla regione
	e alla provincia interessata che esprimono il parere
	entro tre mesi.
	4. A conclusione del procedimento di cui ai commi
	2 e 3 e, comunque decorso infruttuosamente il
	termine assegnato, il comune capoluogo delibera la
	proposta definitiva che, unitamente ai pareri, ove
	espressi, viene trasmessa dal comune capoluogo
	al Governo per la successiva presentazione alle
	Camere del disegno di legge di istituzione della
	città metropolitana, in luogo del comune
	capoluogo.
	5. La città metropolitana istituita ai sensi del
	presente articolo, oltre alle funzioni di cui
	all'articolo 23-ter, comma 2, assume le funzioni del
	comune capoluogo.
	6. All'elezione degli organi della città metropolitana,
	istituita ai sensi del presente articolo, si procede
	alla scadenza degli organi del comune capoluogo
	che assumono, fino a conclusione del mandato, le
	funzioni degli organi della città metropolitana.
	Tunzioni degli organi della otta metropontana.
Articolo 24	Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni.	Esercizio coordinato di funzioni.
	ABROGATO
,	ADROGATO
locali interessati, può definire ambiti	
sovracomunali per l'esercizio coordinato	
delle funzioni degli enti locali, attraverso	
forme associative e di cooperazione, nelle	
seguenti materie:	
b) pianificazione territoriale;	
c) reti infrastrutturali e servizi a rete;	
d) piani di traffico intercomunali;	
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente e	
rilevamento dell'inquinamento atmosferico;	
f) interventi di difesa del suolo e di tutela	
idrogeologica;	
g) raccolta, distribuzione e depurazione delle	
acque;	
h) smaltimento dei rifiuti;	

i) grande distribuzione commerciale;	
l) attività quiturali:	
l) attività culturali;	
m) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo	
50, comma 7.	
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del	ABROGATO
comma 1 si applicano fino all'istituzione della città	ABROOKTO
metropolitana.	
Articolo 25	Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni comunali.	Revisione delle circoscrizioni comunali.
Istituita la città metropolitana, la Regione, previa	ABROGATO
intesa con gli enti locali interessati, può procedere	ABROGATO
alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei	
comuni compresi nell'area metropolitana.	
Articolo 26	Articolo 26
Norma transitoria	Norma transitoria
Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in	ABROGATO
materia di aree metropolitane.	ADROGATO
2. La legge istitutiva della città metropolitana	ABROGATO
stabilisce i termini per il conferimento, da parte	7.2.1.0 0.1.1
della Regione, dei compiti e delle funzioni	
amministrative in base ai principi dell'articolo 4,	
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le	
modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo	
da parte del Governo in analogia a quanto previsto	
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31	
marzo 1998, n. 112.	
Capo IV	Capo IV
Comunità Montana	Comunità Montana
Articolo 27	Articolo 27
Natura e ruolo	Natura e ruolo
1. Le comunità montane sono unioni di comuni,	ABROGATO
enti locali costituiti fra comuni montani e	ABROOKIO
parzialmente montani, anche appartenenti a	
province diverse, per la valorizzazione delle zone	
montane per l'esercizio di funzioni proprie, di	
funzioni conferite e per l'esercizio associato delle	
funzioni comunali.	
2. La comunità montana ha un organo	CEDEVOLE
rappresentativo e un organo esecutivo composti	
da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni	
partecipanti. Il presidente può cumulare la carica	
con quella di sindaco di uno dei comuni della	
comunità. I rappresentanti dei comuni della	
comunità montana sono eletti dai consigli dei	
comuni partecipanti con il sistema del voto limitato	
garantendo la rappresentanza delle minoranze.	
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi	ABROGATO
concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone	
omogenee per la costituzione delle comunità	

montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. 4. La legge regionale disciplina le comunità	ABROGATO
montane stabilendo in particolare: a) le modalità di approvazione dello statuto; b) le procedure di concertazione; c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.	ADROGATO
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.	ABROGATO
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.	ABROGATO
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto	ABROGATO

dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione	
agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei	
rischi ambientali e della realtà socio-economica.	
8. Ove in luogo di una preesistente comunità	ABROGATO
,	ABROGATO
montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti	La dianasimiani dal presente somme sono trasferita
erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in	Le disposizioni del presente comma sono trasferite
attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del	nell'articolo 32-bis, comma 5
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.	
Articolo 28	Articolo 20
	Articolo 28
Funzioni	Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei	ABROGATO
comuni o a questi conferite dalla regione spetta	
alle comunità montane. Spetta, altresì, alle	
comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione	
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e	
dalla regione.	1000170
2. Spettano alle comunità montane le funzioni	ABROGATO
attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la	
montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle	
leggi statali e regionali.	
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali	ABROGATO
di opere ed interventi e individuano gli strumenti	
idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo	
socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla	
Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che	
possono concorrere alla realizzazione dei	
programmi annuali operativi di esecuzione del	
piano.	
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni	ABROGATO
urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo,	
concorrono alla formazione del piano territoriale di	
coordinamento.	
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	ABROGATO
ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle	
comunità montane ed approvati dalla provincia	
secondo le procedure previste dalla legge	
regionale.	
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità	ABROGATO
montane e da altri soggetti pubblici a favore della	
montagna sono destinati esclusivamente ai territori	Le disposizioni del presente comma sono trasferite
classificati montani.	nell'articolo 32-bis, comma 7
7. Alle comunità montane si applicano le	ABROGATO
disposizioni dell'articolo 32, comma 5.	
Articolo 29	Articolo 29
Comunità isolane o di arcipelago	ABROGATO
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad	Le disposizioni del presente articolo sono state
eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove	trasferite, con modifiche, all'articolo 32-ter
esistono più comuni può essere istituita, dai	

comuni interessati, la comunità isolana o	
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle	
comunità montane.	
Capo V	Capo V
Forme associative	Forme associative
	Articolo 29-bis
	Esercizio associato di funzioni e servizi
	1. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esercizio associato di funzioni e servizi tra gli enti locali favorendo in particolare le associazioni dei piccoli comuni e dei comuni situati in zone montane.
	2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
	113 in materia di servizi pubblici locali, gli enti
	locali, allo scopo di gestire congiuntamente uno o
	più funzioni o servizi, possono, anche in
	attuazione del principio di adeguatezza di cui
	all'articolo 118 della Costituzione, far ricorso ad
	apposite forme associative quali la convenzione, il
	consorzio, le unioni di comuni e l'accordo di
A (; 1, 20	programma
Articolo 30	Articolo 30
Convenzioni	Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e	1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.	servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni., stabilendo i fini, la durata ,
tia loro apposite convenzioni.	le forme di consultazione degli enti contraenti, i
	loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
	garanzie.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,	ABROGATO
le forme di consultazione degli enti contraenti, i	ABROOKIO
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e	
garanzie.	
3. Per la gestione a tempo determinato di uno	ABROGATO
specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria	Le disposizioni del presente comma sono
competenza, possono prevedere forme di	trasferite, con modifiche, all'articolo 31-bis
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa	
statuizione di un disciplinare-tipo.	
4. Le convenzioni di cui al presente articolo	<u>IDEM</u>
possono prevedere anche la costituzione di uffici	
comuni che operano con personale distaccato	
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio	
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti	
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di	
funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo	
a favore di uno di essi, che opera in luogo e per	
conto degli enti deleganti.	A (* 1 04
Articolo 31	Articolo 31

Consorzi	Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici,	1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.	Sono Soggetti.
2.A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.	<u>IDEM</u>
3.In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.	In particolare la convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.	<u>IDEM</u>
5.L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.	<u>IDEM</u>
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.	<u>IDEM</u>
7.In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.	ABROGATO Le disposizioni del presente comma sono trasferite, con modifiche, all'articolo 31-bis
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis , si applicano le norme previste per le aziende speciali.	8. Ai consorzi che gestiscono attività diverse da quelle previste dall'articolo 113, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
	ABROGATO
	Art. 31 bis
	Forme associative obbligatorie
	1. In caso di rilevante interesse pubblico ovvero per la gestione a tempo determinato di uno specifico

Articolo 32 Unioni di comuni 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di	servizio o per la realizzazione di un'opera, la legge statale o regionale, nelle materie di rispettiva competenza, può prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi ovvero forme di convenzione obbligatoria fra enti locali. Articolo 32 Unioni di comuni 1. Le unioni di comuni sono enti locali dotati di potestà statutaria e regolamentare costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di
funzioni di loro competenza.	esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.	<u>IDEM</u>
.3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.	3. Lo statuto prevede che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo, nell'organo assembleare, la presenza di componenti che siano espressione delle minoranze degli enti interessati.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.	ABROGATO
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati	5 Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente salvo che per garantire la rappresentanza delle minoranze nell'organo assembleare. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati
	Art. 32-bis Comunità montane
	1. Le comunità montane sono unioni di comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, enti locali che esercitano le funzioni finalizzate alla valorizzazione delle zone montane. Su delega dei comuni partecipanti, le comunità montane possono esercitare funzioni e servizi comunali.

	2. I comuni individuano, concordandoli nelle competenti sedi concertative, gli ambiti o le zone
	omogenee per la costituzione delle comunità
	montane, in modo da consentire gli interventi per la
	valorizzazione della montagna.
	3. La legge regionale, al fine di agevolare il
	riassetto delle comunità montane e l'espletamento
	delle funzioni stabilisce il termine per
	l'individuazione degli ambiti e delle zone
	omogenee, disciplina le procedure di
	concertazione, ai fini di una impostazione e
	attuazione coordinata dei piani zonali e dei
	programmi annuali nonché i criteri di ripartizione
	tra le comunità montane dei finanziamenti regionali
	e di quelli dell'Unione europea.
	4. Le comunità montane oltre alle funzioni previste
	dallo statuto possono esercitare quelle ad esse
	conferite dai comuni, dalla provincia e dalla
	regione. Spettano, inoltre, le funzioni e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
	europea e dalle leggi statali e regionali.
Le disposizioni del presente comma sono	5. Ove in luogo di una preesistente comunità montana
trasferite dall'articolo articolo 27, comma 8	vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti
	spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti
	all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
	stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30
	dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
	6. Ferma restando la facoltà di addivenire a forme
	di collaborazione a carattere convenzionale, tra gli
	stessi enti locali non può essere costituita più di
	un'unione di comuni.
Le disposizioni del presente comma sono	7. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità
trasferite dall'articolo 28, comma 6.	montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori
	classificati montani.
	8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle
	comunità montane si applicano le disposizioni
	previste per le unioni di comuni.
	Art. 32-ter
	Comunità isolane e di arcipelago
Le disposizioni del presente articolo sono state	1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione
trasferite dall'articolo 29	della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni
	può essere istituita, dai comuni interessati, una unione che assume la denominazione di comunità isolana o
	dell'arcipelago, cui si estendono, in quanto
	applicabili, le norme sulle unioni di comuni
Articolo 33	Articolo 33
Esercizio associato di funzioni e servizi da parte	
dei comuni	
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di	ABROGATO
conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il	

	T
trasferimento delle funzioni nei confronti della	
generalità dei comuni.	
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle	ABROGATO
funzioni dei comuni di minore dimensione	
demografica, le regioni individuano livelli ottimali di	
esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi	
concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della	
previsione regionale, i comuni esercitano le	
funzioni in forma associata, individuando	
autonomamente i soggetti, le forme e le	
metodologie, entro il termine temporale indicato	
dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il	
termine di cui sopra la regione esercita il potere	
sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa .	
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i	ABROGATO
comuni nelle apposite sedi concertative, un	
programma di individuazione degli ambiti per la	
gestione associata sovracomunale di funzioni e	
servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che	
può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni	
comunali e i criteri per la corresponsione di	
contributi e incentivi alla progressiva unificazione.	
Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo	
anche conto delle unioni di comuni regolarmente	
costituite.	
	ABROGATO
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione	ABRUGATU
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle	
strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con	
proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale	
di cui al comma 3, le forme di incentivazione	
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei	
comuni, con l'eventuale previsione nel proprio	
bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a	
quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e	
32, le regioni si attengono ai seguenti principi	
fondamentali:	
a) nella disciplina delle incentivazioni:	
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra	
i comuni, graduando la corresponsione dei benefici	
i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla	
in relazione al livello di unificazione, rilevato	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione,	
in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;	

unioni che autonomamente deliberino, su	
conforme proposta dei consigli comunali	
interessati, di procedere alla fusione.	
Articolo 34	Articolo 34
Accordi di programma	Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di	1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
interventi o di programmi di intervento che	o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
richiedono, per la loro completa realizzazione,	completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
l'azione integrata e coordinata di comuni, di	di comuni, di province, di città metropolitane e
province e regioni, di amministrazioni statali e di	regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i	pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti,
soggetti predetti, il presidente della regione o il	il presidente della regione o il sindaco metropolitano
presidente della provincia o il sindaco, in relazione	o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o	alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
sugli interventi o sui programmi di intervento,	interventi o sui programmi di intervento, promuove la
promuove la conclusione di un accordo di	conclusione di un accordo di programma, anche su
programma, anche su richiesta di uno o più dei	richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
soggetti interessati, per assicurare il	assicurare il coordinamento delle azioni e per
coordinamento delle azioni e per determinarne i	determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro	ogni altro connesso adempimento.
connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di	IDEM
arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali	<u>IDLW</u>
inadempienze dei soggetti partecipanti.	
3. Per verificare la possibilità di concordare	3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
l'accordo di programma, il presidente della regione	programma, il presidente della regione o il presidente
o il presidente della provincia o il sindaco convoca	della provincia o il sindaco metropolitano o il sindaco
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le	convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.	amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime	4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
del presidente della regione, del presidente della	presidente della regione, del presidente della provincia,
provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni	o del sindaco metropolitano, dei sindaci e delle altre
interessate, è approvato con atto formale del	amministrazioni interessate, è approvato con atto
presidente della regione o del presidente della	formala dal procidente della regione e del presidente
-	formale del presidente della regione o del presidente
provincia o del sindaco ed è pubblicato nel	
provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora	della provincia o del sindaco metropolitano o del
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche	della provincia o del sindaco metropolitano o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di	
programma comporta la dichiarazione di pubblica	
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime	
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia	
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.	

- 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presidente della presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
- 8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
- 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, dal Prefetto del capoluogo di regione-rappresentante dello Stato o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
- 8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Prefetto del capoluogo di regione-rappresentante dello Stato e al Prefetto della provincia interessata..

Articolo 35	Articolo 35
Norma transitoria	Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.	ABROGATO
Titolo III	Titolo III
Organi	Organi
Capo I -	Capo I
Organi di governo del comune e della provincia	Organi di governo del comune, della provincia e della città metropolitana
Articolo 36	Articolo 36
Organi di governo	Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio,	<u>IDEM</u>

la giunta, il sindaco.	
2. Sono organi di governo della provincia il	IDEM
consiglio, la giunta, il presidente.	<u>IDEM</u>
consigno, la giarra, il prociaorito.	2.bis. Sono organi di governo della città
	metropolitana il consiglio metropolitano, la giunta
	metropolitana, il sindaco metropolitano.
Articolo 37	Articolo 37
Composizione dei consigli	Composizione dei consigli
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:	IDEM
a) da 60 membri nei comuni con popolazione	
superiore ad un milione di abitanti;	
b) da 50 membri nei comuni con popolazione	
superiore a 500.000 abitanti;	
c) da 46 membri nei comuni con popolazione	
superiore a 250.000 abitanti;	
d) da 40 membri nei comuni con popolazione	
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo	
popolazione inferiore, siano capoluoghi di	
provincia;	
e) da 30 membri nei comuni con popolazione	
superiore a 30.000 abitanti;	
f) da 20 membri nei comuni con popolazione	
superiore a 10.000 abitanti;	
g) da 16 membri nei comuni con popolazione	
superiore a 3.000 abitanti;	
h) da 12 membri negli altri comuni.	
2. Il consiglio provinciale è composto dal	
presidente della provincia e:	
a) da 45 membri nelle province con popolazione	
residente superiore a 1.400.000 abitanti;	
b) da 36 membri nelle province con popolazione	
residente superiore a 700.000 abitanti;	
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;	
d) da 24 membri nelle altre province.	
a) aa 24 membri nelle allie province.	2-bis. Il Consiglio metropolitano è composto dal
	Sindaco metropolitano e:
	amana manapamana a.
	a) da 60 membri nelle città metropolitane con
	popolazione superiore a un milione di abitanti;
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	b) da 50 membri nelle altre città metropolitane.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri	3. Il sindaco e i consiglieri comunali, il presidente
provinciali rappresentano l'intera provincia.	della provincia e i consiglieri provinciali, il sindaco e i
	consiglieri metropolitani rappresentano le rispettive
	comunità.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati	<u>IDEM</u>
dell'ultimo censimento ufficiale.	
Articolo 38	Articolo 38
Consigli comunali e provinciali	Consigli comunali, provinciali e metropolitani

- 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
- Le disposizioni del presente comma sono trasferite dal comma 4
- Le disposizioni del presente comma sono trasferite dal comma 5.
- Le disposizioni del presente comma sono trasferite dal comma 8.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

La disposizione è stata trasferita dal comma 7

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite

- 1. L'elezione dei consigli comunali , provinciali e metropolitani, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e le condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti dalla legge dello Stato.
- **2**. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- **3.** I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- 4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
- 5. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco della città metropolitana.
- **6.** Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
- 7. I consigli disciplinano le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento, nonché per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi	
consiliari regolarmente costituiti.	
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della	La disposizione è stata trasferita al comma 1
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa	
deliberazione.	
.5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei	La disposizione è stata trasferita al comma 3
nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del	La disposizione e stata trasferita ai comina 3
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad	
adottare gli atti urgenti e improrogabili .	
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si	8. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
avvale di commissioni costituite nel proprio seno	commissioni costituite nel proprio seno con criterio
con criterio proporzionale. Il regolamento	proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina	commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.	di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni	La disposizione è stata trasferita al comma 6
sono pubbliche salvi i casi previsti dal	•
regolamento.	
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere,	Le disposizioni del presente comma sono state
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere	trasferite al comma 4
presentate personalmente ed assunte	
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine	
temporale di presentazione. Le dimissioni non	
presentate personalmente devono essere	
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di	
persona delegata con atto autenticato in data non	
anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili,	
non necessitano di presa d'atto e sono	
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei	
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,	
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni	
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla	
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si	
debba procedere allo scioglimento del consiglio a	
norma dell'articolo 141	
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono	IDEM
esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la	
bandiera della Repubblica italiana e quella	
dell'Unione europea per il tempo in cui questi	
esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte	
salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base	
della <u>legge 5 febbraio 1998, n. 22,</u> concernente	
disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana	
ed europea.	
Articolo 39	Articolo 39
Presidenza dei consigli comunali e provinciali	Presidenza dei consigli comunali, provinciali e
A Landell and the Control of the Con	metropolitani
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei	1. I consigli metropolitani, i consigli provinciali e i
comuni con popolazione superiore a 15.000	consigli comunali dei comuni con popolazione
abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra	superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un

i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.	presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, secondo le modalità previste dallo statuto. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2 Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.	2. I presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani sono tenuti a riunire i rispettivi consigli, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, ovvero il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.	<u>IDEM</u>
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.	4. I presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani assicurano una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto	<u>IDEM</u>
Articolo 40	Articolo 40
Convocazione della prima seduta del consiglio	Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.	La prima seduta dei consigli comunali, provinciali e metropolitani deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.	<u>IDEM</u>
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o	<u>IDEM</u>
rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è	

assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente	
successivo.	
	3-bis La prima seduta del consiglio metropolitano è presieduta e convocata dal sindaco metropolitano sino alla elezione del presidente del consiglio.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è	IDEM
presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.	
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.	IDEM
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto	6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis , 4, 5 si applicano salvo diversa previsione dello statuto.
Articolo 41	Articolo 41
Adempimenti della prima seduta	Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e	1. Nella prima seduta i consigli comunali, provinciali
provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle	e metropolitani, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, devono esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.	provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.	<u>IDEM</u>
Articolo 42	Articolo 42
Attribuzioni dei consigli	Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	<u>IDEM</u>
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:	<u>IDEM</u>
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;	<u>IDEM</u>
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;	<u>IDEM</u>

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;	c) convenzioni tra i comuni, quelle tra i comuni e la provincia e quelle tra i comuni e le città metropolitane, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;	<u>IDEM</u>
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;	<u>IDEM</u>
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;	<u>IDEM</u>
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;	<u>IDEM</u>
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;	<u>IDEM</u>
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;	<u>IDEM</u>
f) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;	<u>IDEM</u>
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.	<u>IDEM</u>
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.	3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a	4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, della provincia o della città metropolitana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre

	(16)
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.	a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
	Articolo 42-bis
	Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Le disposizioni del presente comma sono state trasferite, con modifiche, dall'articolo 124, primo comma.	1. Tutte le deliberazioni del comune, della provincia e della città metropolitana sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni
	di legge.
	2. Ulteriori forme di pubblicazione delle deliberazioni possono essere stabilite con norme statutarie
Le disposizioni del presente comma sono state	3. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono
trasferite dall'articolo 124, secondo comma	pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del
,	comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni
	consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Le disposizioni del presente comma sono state	4. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo
trasferite, con modifiche, dall'articolo 134,	giorno dalla pubblicazione prevista dal comma 1.
terzo comma	
Le disposizioni del presente comma sono state	5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o
trasferite dall'articolo 134, quarto comma	della giunta possono essere dichiarate
	immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
	maggioranza dei componenti.
	Articolo 42-ter
	Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
. Le disposizioni del presente articolo sono	1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
state trasferite dall'articolo 125.	adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai
	capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a
	disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo
	statuto o dal regolamento.
Articolo 43	Articolo 43
Diritti dei consiglieri	Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto	1. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani
di iniziativa su ogni questione sottoposta alla	hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di
di chiedere la convocazione del consiglio secondo	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana,
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.	alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2. I consiglieri comunali, provinciali e metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, della provincia e della città metropolitana, nonché dai soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici locali di relativa competenza ai sensi del successivo titolo V, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.	consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare che possono prevedere termini inferiori per la risposta alle istanze di sindacato ispettivo.
	•
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la	<u>IDEM</u>
mancata partecipazione alle sedute e le relative	
procedure, garantendo il diritto del consigliere a far	
valere le cause giustificative.	
Articolo 44	Articolo 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
Lo statuto prevede le forme di garanzia e di	IDEM
	<u>IDLIII</u>
partecipazione delle minoranze attribuendo alle	
opposizioni la presidenza delle commissioni	
consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia,	
ove costituite.	
2. Il consiglio comunale o provinciale, a	2. I consigli comunali, provinciali e metropolitani, a
maggioranza assoluta dei propri membri, può	maggioranza assoluta dei propri membri, possono
istituire al proprio interno commissioni di indagine	istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la	sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la
•	1 ,
composizione ed il funzionamento delle suddette	composizione ed il funzionamento delle suddette
commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal	commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal
regolamento consiliare.	regolamento consiliare.
Articolo 45	Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri	Surrogazione e supplenza dei consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali	metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali
•	 <i>metropolitani</i>, provinciali, comunali e circoscrizionali 1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e
1. Nei consigli provinciali, comunali e	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
 Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla 	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
 Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al 	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
 Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla	1. Nei consigli metropolitani , provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.	Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46	Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia,
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano - Nomina della Giunta
 Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta Il sindaco e il presidente della provincia sono 	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano - Nomina della Giunta 1. Il sindaco, il presidente della provincia e il
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano - Nomina della Giunta 1. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano sono eletti dai cittadini a
 Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta Il sindaco e il presidente della provincia sono 	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano - Nomina della Giunta 1. Il sindaco, il presidente della provincia e il
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano - Nomina della Giunta 1. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano sono eletti dai cittadini a
 Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1. Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono 	1. Nei consigli metropolitani, provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. IDEM Articolo 46 Elezione del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano - Nomina della Giunta 1. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni

nominano i componenti della giunta, tra cui un sindaco metropolitano nominano i componenti della vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne comunicazione al consiglio nella prima seduta danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. successiva alla elezione. 3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o 3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, il il presidente della provincia, sentita la giunta, presidente della provincia е sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche metropolitano, sentita la giunta, presentano al relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. corso del mandato. 4. Il sindaco e il presidente della provincia possono 4. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco revocare uno o più assessori, dandone motivata metropolitano possono revocare uno o più assessori, comunicazione al consiglio. dandone motivata comunicazione al consiglio. Articolo 47 Articolo 47 Composizione delle giunte Composizione delle giunte 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono 1. La giunta comunale, la giunta provinciale e la composte rispettivamente dal sindaco e dal giunta metropolitana sono composte rispettivamente presidente della provincia, che le presiedono, e da dal sindaco, dal presidente della provincia e dal un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che sindaco metropolitano, che le presiedono, e da un non deve essere superiore a un terzo, arrotondato numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non aritmeticamente, del numero dei consiglieri deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e provinciali e metropolitani computando a tale fine il comunque non superiore a sedici unità. sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano, e comunque non superiore a sedici unità. 2. Gli statuti, nel rispetto di guanto stabilito dal **IDEM** comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono abitanti, nelle province e nelle città metropolitane, gli nominati dal sindaco o dal presidente della assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente provincia, anche al di fuori dei componenti del della provincia, o dal sindaco metropolitano anche al consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di consigliere. compatibilità alla carica di consigliere. 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 **IDEM** abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al **IDEM** comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con

popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti: non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono	
assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri	
· ·	5-bis Fino all'adozione delle norme statutarie da parte delle città metropolitane, le giunte metropolitane sono composte da un numero di assessori non superiore a 14 per le città metropolitane a cui sono assegnati 50 consiglieri e non superiore a 16 per quelle a cui sono assegnati 60 consiglieri.
Articolo 48	Articolo 48
Competenze delle giunte	Competenze delle giunte
La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.	1. La giunta collabora con il sindaco, con il presidente della provincia e con il sindaco metropolitano nel governo del comune, della provincia e della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione 	2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco, del sindaco metropolitano, del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco, con il sindaco metropolitano e con il presidente della provincia, e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.	<u>IDLW</u>
Articolo 49	Articolo 49
Pareri dei responsabili dei servizi	Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di	<u>IDEM</u>

ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.	
Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili	IDEM
dei servizi, il parere è espresso dal Segretario	<u>IDLIII</u>
dell'ente, in relazione alle sue competenze.	
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via	IDEM
amministrativa e contabile dei pareri espressi.	<u>IDEM</u>
Articolo 50	Articolo 50
Competenze del sindaco e del presidente della	Competenze del sindaco, del presidente della
provincia	provincia e del sindaco metropolitano
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli	ABROGATO
organi responsabili dell'amministrazione del	
comune e della provincia.	
2. Il sindaco e il presidente della provincia	2. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la	metropolitano rappresentano l'ente, esercitano i
giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il	poteri di indirizzo politico, convocano e presiedono la
presidente del consiglio, e sovrintendono al	giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il
funzionamento dei servizi e degli uffici e	presidente del consiglio, e sovrintendono al
all'esecuzione degli atti.	funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi	3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi,	esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi,
dallo statuto e dai regolamenti <i>e sovrintendono</i>	dallo statuto e dai regolamenti.
altresì all'espletamento delle funzioni statali e	dano statuto e dai regolamenti.
regionali attribuite o delegate al comune e alla	
provincia.	
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni	4. Il sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale
attribuitegli quale autorità locale nelle materie	autorità locale nelle materie previste da specifiche
previste da specifiche disposizioni di legge.	disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o	5. In caso di emergenze sanitarie o di igiene
di igiene pubblica a carattere esclusivamente	pubblica le ordinanze contingibili e urgenti sono
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono	adottate: dal sindaco, quale rappresentante della
adottate dal sindaco, quale rappresentante della	comunità locale, nel caso in cui l'emergenza
comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei	riguardi il territorio comunale; dal sindaco
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o	metropolitano nel caso in cui l'emergenza riguardi tutto il territorio della città metropolitana ovvero
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in	quello di più comuni in essa ricompresi. Negli altri
ragione della dimensione dell'emergenza e	casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi
dell'eventuale interessamento di più ambiti	compresa la costituzione di centri e organismi di
territoriali regionali.	referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni
, and the second	in ragione della dimensione dell'emergenza e
	dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali
	regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di	<u>IDEM</u>
più comuni, ogni sindaco adotta le misure	
necessarie fino a quando non intervengano i	
soggetti competenti ai sensi del precedente	
comma.	7 II sindono altros) populino a ricursorium a sulle le co
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale	7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
T Dase Dedictionidzzi espressi dai considiio comunale	i ueuli indinzzi esdressi dai considiio comunale e
e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla	nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla

Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, esercizi e dei servizi pubblici. Coordina, altresì, d'intesa con i responsabili territorialmente d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari competenti delle amministrazioni interessate, gli di apertura al pubblico degli uffici sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare complessive e generali degli utenti. l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei metropolitano provvedono alla nomina. rappresentanti del comune e della provincia presso designazione e alla revoca dei rappresentanti del enti, aziende ed istituzioni. comune, della provincia e della città metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Lo statuto individua forme sostitutive in caso di mancato adempimento. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono **ABROGATO** essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. 10. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, metropolitano nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110. le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110. nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali, provinciali e metropolitani. e provinciali 11. Il sindaco e il presidente della provincia 11. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco prestano davanti al consiglio, nella seduta di metropolitano prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. lealmente la Costituzione italiana. 12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo 12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della presidente della provincia è una fascia di colore provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma azzurro con lo stemma della Repubblica e lo della Repubblica e lo stemma della propria provincia, stemma della propria provincia, da portare a da portare a tracolla. Distintivo del sindaco tracolla. metropolitano è una fascia di colore azzurro bordata del tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma della città metropolitana, da portare a tracolla. Articolo 51 Articolo 51 Durata del mandato del sindaco, del presidente Durata del mandato del sindaco, del presidente della della provincia e dei consigli. Limitazione dei provincia. del sindaco metropolitano e dei consigli. mandati Limitazione dei mandati 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della della provincia e il consiglio provinciale durano in provincia e il consiglio provinciale, il sindaco carica per un periodo di cinque anni.

cariche.

- 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime
- 3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, di presidente della provincia **e di sindaco metropolitano** non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

IDEM

Articolo 52

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 52

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale **o del consiglio metropolitano** contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia, **del sindaco metropolitano** o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
- 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché

Articolo 53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco, del presidente della provincia **e del sindaco metropolitano**

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia o del sindaco metropolitano, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia o sindaco metropolitano. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco, del presidente della provincia e del **metropolitano** sono svolte, rispettivamente, vicesindaco, dal vicepresidente e dal vicesindaco metropolitano.
- 2. Il vicesindaco, il vicepresidente **e il vicesindaco metropolitano** sostituiscono il sindaco, il presidente della provincia **e il sindaco metropolitano** in caso di

nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.	assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal	3. Le dimissioni presentate dal sindaco, dal presidente
presidente della provincia diventano efficaci ed	della provincia o dal sindaco metropolitano diventano
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla	efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni
loro presentazione al consiglio. In tal caso si	dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,	procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con
con contestuale nomina di un commissario.	contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o	4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
provinciale determina in ogni caso la decadenza	o metropolitano determina in ogni caso la decadenza
del sindaco o del presidente della provincia	del sindaco o del presidente della provincia o del
nonché delle rispettive giunte.	sindaco metropolitano nonché delle rispettive giunte.
Articolo 54	Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza	Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale	statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,	<u>IDEM</u>
sovraintende:	
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di	
popolazione ed agli adempimenti demandatigli	
1	
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di	
statistica;	
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti	
,	
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e	
di sicurezza pubblica;	
c) allo svolgimento, in materia di pubblica	
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni	
affidategli dalla legge;	
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare	
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il	
prefetto.	
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,	IDEM
•	<u>IDENI</u>
con atto motivato e nel rispetto dei principi generali	
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti	
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed	
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità	
dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può	
richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza	
della forza pubblica.	
•	IDFM
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o	<u>IDEM</u>
con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero	
quando a causa di circostanze straordinarie si	
verifichino particolari necessità dell'utenza, il	
·	
sindaco può modificare gli orari degli esercizi	
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi	
pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili	
territorialmente competenti delle amministrazioni	
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli	
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i	
provvedimenti di cui al comma 2.	
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è	IDEM
4. De l'Ordinanza adollala ai sensi dei cominà 2 e	<u>IDCIVI</u>

rivolta a persone determinate e queste non	
ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può	
provvedere d'ufficio a spese degli interessati,	
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in	
cui fossero incorsi.	
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le	<u>IDEM</u>
funzioni di cui al presente articolo.	
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,	<u>IDEM</u>
il prefetto può disporre ispezioni per accertare il	
regolare funzionamento dei servizi stessi nonché	
per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri	
servizi di carattere generale.	
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)	7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco,	comma 1, nonché dall'articolo 12-octies , il sindaco,
previa comunicazione al prefetto, può delegare	previa comunicazione al prefetto, può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente	l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
del consiglio circoscrizionale; ove non siano	consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli
costituiti gli organi di decentramento comunale, il	organi di decentramento comunale, il sindaco può
sindaco può conferire la delega ad un consigliere	conferire la delega ad un consigliere comunale per
comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri	l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
e nelle frazioni.	
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non	<u>IDEM</u>
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il	
prefetto può nominare un commissario per	
l'adempimento delle funzioni stesse.	
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente	<u>IDEM</u>
interessato.	
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui	IDEM IDEM
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria	
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.	<u>IDEM</u>
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II -	IDEM Capo II
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità	IDEM Capo II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale,
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Articolo 56	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM Articolo 56
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Articolo 56 Requisiti della candidatura	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM Articolo 56 Requisiti della candidatura
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due città metropolitane, o in più
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due città metropolitane, o in più di due province o in più di due comuni o in più di due
interessato. 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza. Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due	Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità Articolo 55 Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. IDEM Articolo 56 Requisiti della candidatura 1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due città metropolitane, o in più

non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio **metropolitano**, provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco, di presidente della provincia e di sindaco metropolitano in più di un comune, di una provincia ovvero di una città metropolitana.

Articolo 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Articolo 57 Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due città metropolitane, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di

dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della città metropolitana, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è

surrogato nell'altro consiglio.

Articolo 58

Articolo 58

Cause ostative alla candidatura

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e consiglio componente del circoscrizionale. presidente e componente del consiglio amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

Cause ostative alla candidatura

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni metropolitane, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco metropolitano, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere metropolitano, provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;	b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);	c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
 d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 	d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.	e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è	<u>IDEM</u>
equiparata a condanna.	
applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:	3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento	qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o	qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio metropolitano , provinciale, comunale o
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori	qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio metropolitano, provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta metropolitana o del sindaco metropolitano, della Giunta provinciale o del presidente della Giunta comunale o del sindaco, di

[
riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice	
penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,	
n. 327.	
Articolo 59	Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto	Sospensione e decadenza di diritto
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al	<u>IDEM</u>
comma 1 dell'articolo 58:	
a) coloro che hanno riportato una condanna non	
definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58,	
comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti	
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316- <i>bis</i> , 317,	
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;	
b) coloro che, con sentenza di primo grado,	
confermata in appello per la stessa imputazione,	
hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una	
condanna ad una pena non inferiore a due anni di	
reclusione per un delitto non colposo;	
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha	
applicato, con provvedimento non definitivo, una	
misura di prevenzione in quanto indiziati di	
appartenere ad una delle associazioni di cui	
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,	
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13	
settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto	
consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli	
284, 285 e 286 del codice di procedura penale.	
Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi,	IDEM
ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a	<u>IDLINI</u>
quando non sia convalidata la supplenza, non	
sono computati al fine della verifica del numero	
legale, né per la determinazione di qualsivoglia	
quorum o maggioranza qualificata.	
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti	IDEM
decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello	<u>19 = 111</u>
proposto dall'interessato avverso la sentenza di	
condanna sia rigettato anche con sentenza non	
definitiva, decorre un ulteriore periodo di	
sospensione che cessa di produrre effetti trascorso	
il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.	
4. A cura della cancelleria del tribunale o della	IDEM
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti	
giudiziari che comportano la sospensione sono	
comunicati al prefetto, il quale, accertata la	
sussistenza di una causa di sospensione,	
provvede a notificare il relativo provvedimento agli	
organi che hanno convalidato l'elezione o	
deliberato la nomina.	
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei	<u>IDEM</u>
confronti dell'interessato venga meno l'efficacia	
della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero	

venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.	
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.	<u>IDEM</u>
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.	<u>IDEM</u>
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.	<u>IDEM</u>
Articolo 60	Articolo 60
Ineleggibilità	Ineleggibilità
Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:	1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori.	il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori .
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, <i>i Commissari di Governo</i> , i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;	2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;	3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere:
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
- 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore

- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci:
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano **eventuali** poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, della provincia **e della città metropolitana** nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, alle sezioni regionali della Corte dei Conti, sia con funzioni giurisdizionali che di controllo, ivi compresi quelli designati ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 131 del 2003, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune, della provincia **e della città metropolitana** per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune, della provincia e **della città metropolitana**;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune, dalla provincia e dalla città metropolitana;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, **i sindaci metropolitani**, i consiglieri comunali, provinciali, **metropolitani** o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia, **città metropolitana** o circoscrizione.

IDEM

amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.	
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.	<u>IDEM</u>
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.	<u>IDEM</u>
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.	<u>IDEM</u>
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.	<u>IDEM</u>
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.	<u>IDEM</u>
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.	<u>IDEM</u>
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale	<u>IDEM</u>
Articolo 61	Articolo 61
Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco	Ineleggibilità e incompatibilità Alla carica di sindaco,di
e presidente di provincia	presidente della provincia e di sindaco metropolitano
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di	1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, di
presidente della provincia:	presidente della provincia e sindaco metropolitano:
1) il ministro di un culto;	1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti	2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero
ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.	parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.
1-bis). Non possono ricoprire la carica di sindaco o	1-bis). Non possono ricoprire la carica di sindaco o di

di presidente di provincia coloro che hanno presidente di provincia o di sindaco metropolitano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero fino al secondo grado che coprano nelle rispettive parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo lavori o di servizi comunali o provinciali o metropolitani loro fideiussore. o in qualunque modo loro fideiussore. Articolo 62 Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente Decadenza dalla carica di sindaco, di presidente della provincia e di sindaco metropolitano della provincia Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 **IDEM** del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta. in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte. 1 bis Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche al sindaco metropolitano. Articolo 63 Articolo 63 Incompatibilità Incompatibilità 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente presidente della provincia, consigliere comunale, della provincia, sindaco metropolitano, consigliere provinciale o circoscrizionale: comunale. provinciale. metropolitano circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte parte del comune o della provincia o che dagli del comune, della provincia e della città metropolitana stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una in tutto o in parte facoltativa, quando la parte sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, guando la facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente: totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente 2) colui che, come titolare, amministratore, con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha dipendente con poteri di rappresentanza o di parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni coordinamento ha parte. direttamente indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, della provincia e della città metropolitana, comune o della provincia, ovvero in società ed ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati. imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate sovvenzionate da detti enti in modo continuativo. da detti enti in modo continuativo, quando le quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge legge dello Stato o della Regione; dello Stato o della Regione; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che che presta opera in modo continuativo in favore presta opera in modo continuativo in favore delle delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; colui che ha lite pendente, in quanto parte di colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo. procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune, la provincia o la città metropolitana. La rispettivamente, con il comune o la provincia. La

pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la provincia commissione del capoluogo di territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.;

- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
- 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
- 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 64

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune, della provincia o della città metropolitana ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune, la provincia o la città metropolitana ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

IDEM

<u>IDEM</u>
Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta	Incompatibilità tra consigliere comunale, provinciale e metropolitano e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore è incompatibile con la	1. La carica di assessore è incompatibile con la carica
carica di consigliere comunale e provinciale.	di consigliere comunale, provinciale e metropolitano.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale	2. Qualora un consigliere comunale, provinciale o
assuma la carica di assessore nella rispettiva	metropolitano assuma la carica di assessore nella
giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto	rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto	all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.	subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si	<u>IDEM</u>
applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.	
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti	4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli
e affini entro il terzo grado, del sindaco o del	ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo
presidente della giunta provinciale, non possono	grado, rispettivamente, del sindaco, del presidente
far parte della rispettiva giunta né essere nominati	della provincia e del sindaco metropolitano. Gli stessi
rappresentanti del comune e della provincia.	non possono essere nominati rappresentanti del
· · ·	comune, della provincia e della città metropolitana.
Articolo 65	Articolo 65
Incompatibilità per consigliere regionale,	Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale,
provinciale, comunale e circoscrizionale	metropolitano, comunale e circoscrizionale
1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché	1. Il sindaco metropolitano e gli assessori
il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel	metropolitani, il presidente e gli assessori provinciali,
territorio della regione, sono incompatibili con la	nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi
carica di consigliere regionale.	nel territorio della regione, sono incompatibili con la
2. La cariaba di cancialiare previnciale comunale	carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale	2. Le cariche di consigliere metropolitano , provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili,
e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere	rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere	metropolitano di altra città metropolitana, di
comunale di altro comune, di consigliere	consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione.	comunale di altro comune, di consigliere
	circoscrizionale di altra circoscrizione
3. La carica di consigliere comunale è	<u>IDEM</u>
incompatibile con quella di consigliere di una	
circoscrizione del comune.	
Articolo 66	Articolo 66
Incompatibilità per gli organi delle aziende	Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie
sanitarie locali e ospedaliere	locali e ospedaliere
1. La carica di direttore generale, di direttore	1. La carica di direttore generale, di direttore
amministrativo e di direttore sanitario delle aziende	amministrativo e di direttore sanitario delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di	sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere metropolitano , consigliere provinciale,
assessore comunale, di presidente o di assessore	di sindaco, di sindaco metropolitano, di assessore
della comunità montana.	comunale, di presidente o di assessore della comunità
dona comanna montana	montana.
Articolo 67	Articolo 67
Esimente alle cause di ineleggibilità o	Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
incompatibilità	,
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di	1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di
incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite	incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad

·	
ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo).	amministratori del comune, della provincia, della città metropolitana e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento del comune, della provincia o della città metropolitana, in ragione del mandato elettivo.
Articolo 68	Articolo 68
Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità	Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.	La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, consigliere comunale, provinciale, metropolitano o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.	<u>IDEM</u>
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.	<u>IDEM</u>
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.	<u>IDEM</u>
Articolo 69	Articolo 69
Contestazione delle cause di ineleggibilità ed	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità	incompatibilità
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.	<u>IDEM</u>
L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.	<u>IDEM</u>
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.	<u>IDEM</u>
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se	<u>IDEM</u>

	<u>, </u>
del caso, la opzione per la carica che intende	
conservare.	IDEM
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro	<u>IDEM</u>
i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara	
decaduto. Contro la deliberazione adottata è	
ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale	
competente per territorio.	IDEM
6. La deliberazione deve essere, nel giorno	<u>IDEM</u>
successivo, depositata nella segreteria del	
consiglio e notificata, entro i cinque giorni	
successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.	IDEM
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono	<u>IDEM</u>
adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore	
Articolo 70	Articolo 70
Azione popolare	Azione popolare
La decadenza dalla carica di sindaco,	La decadenza dalla carica di sindaco, presidente
presidente della provincia, consigliere comunale,	della provincia, sindaco metropolitano , consigliere
provinciale o circoscrizionale può essere promossa	comunale, provinciale, metropolitano o
in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del	circoscrizionale può essere promossa in prima istanza
comune, o da chiunque altro vi abbia interesse	da qualsiasi cittadino elettore del comune, della
davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare	provincia e della città metropolitana o da chiunque
all'amministratore ovvero agli amministratori	altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con
interessati, nonché al sindaco o al presidente della	ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli
provincia.	amministratori interessati, nonché al sindaco o al
	presidente della provincia o al sindaco metropolitano.
2. L'azione può essere promossa anche dal	IDEM
prefetto.	
3. Per tali giudizi si osservano le norme di	IDEM
procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del	
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio	
1960, n. 570.	
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono	<u>IDEM</u>
ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli	
articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della	
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570	
Capo III	Capo III
Sistema elettorale	Sistema elettorale
Articolo 71	Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei	Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei
comuni sino a 15.000 abitanti	comuni sino a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000	<u>IDEM</u>
abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si	
effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.	
	IDEM
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale	<u>IDEM</u>
deve essere anche presentato il nome e cognome	
del candidato alla carica di sindaco e il programma	
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.	IDEM
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è	<u>IDEM</u>
collegata ad una lista di candidati alla carica di	

consigliere comunale, comprendente un numero di	
candidati non superiore al numero dei consiglieri	
da eleggere e non inferiore ai tre quarti.	
4. Nella scheda è indicato, a fianco del	<u>IDEM</u>
contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.	
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un	IDEM
candidato alla carica di sindaco, segnando il	
relativo contrassegno. Può altresì esprimere un	
voto di preferenza per un candidato alla carica di	
consigliere comunale compreso nella lista	
collegata al candidato alla carica di sindaco	
prescelto, scrivendone il cognome nella apposita	
riga stampata sotto il medesimo contrassegno.	
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla	IDEM
carica che ottiene il maggior numero di voti. In	<u>10 E M</u>
caso di parità di voti si procede ad un turno di	
· ·	
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda	
domenica successiva. In caso di ulteriore parità	
viene eletto il più anziano di età. 7. A ciascuna lista di candidati alla carica di	IDEM
	<u>IDEM</u>
consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti	
sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di	
sindaco ad essa collegato.	IDEM
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di	<u>IDEM</u>
sindaco che ha riportato il maggior numero di voti	
sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al	
consiglio, con arrotondamento all'unità superiore	
qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla	
lista contenga una cifra decimale superiore a 50	
centesimi. I restanti seggi sono ripartiti	
proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si	
divide la cifra elettorale di ciascuna lista	
successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a	
concorrenza del numero dei seggi da assegnare e	
quindi si scelgono, tra i quozienti cosi ottenuti, i più	
alti, in numero eguale a quello dei seggi da	
assegnare, disponendoli in una graduatoria	
decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi	
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti	
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente,	
nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla	
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,	
a parità di quest'ultima, per sorteggio.	
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono	<u>IDEM</u>
proclamati eletti consiglieri comunali secondo	
l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite	
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.	
A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati	
che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio	
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito	

al candidato alla carica di sindaco della lista	
medesima.	
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,	<u>IDEM</u>
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il	
candidato a sindaco collegato, purché essa abbia	
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50	
per cento dei votanti ed il numero dei votanti non	
sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori	
iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non	
si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è	
nulla.	
11. In caso di decesso di un candidato alla carica	IDEM
di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle	
candidature e prima del giorno fissato per le	
elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le	
modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e	
quinto comma del decreto del Presidente della	
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo,	
in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento	
di presentazione di tutte le liste e candidature a	
sindaco e a consigliere comunale.	
Articolo 72	Articolo 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione	Elezione del sindaco nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti	superiore a 15.000 abitanti
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000	IDEM
abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e	<u>IDEM</u>
diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.	
Cinaciale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve	IDEM
	<u>IDEM</u>
dichiarare all'atto della presentazione della	
candidatura il collegamento con una o più liste	
presentate per l'elezione del consiglio comunale.	
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente	
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle	
liste interessate.	(D=14
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella	<u>IDEM</u>
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La	
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla	
carica di sindaco, scritti entro un apposito	
rettangolo, al cui fianco sono riportati i	
contrassegni della lista o delle liste con cui il	
candidato è collegato. Ciascun elettore può, con	
un unico voto, votare per un candidato alla carica	
di sindaco e per una delle liste ad esso collegate,	
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali	
liste. Ciascun elettore può altresì votare per un	
candidato alla carica di sindaco, anche non	
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno	
sul relativo rettangolo.	
4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla	<u>IDEM</u>
carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti	-

validi.	
	IDEM
3	<u>IDEM</u>
maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un	
secondo turno elettorale che ha luogo la seconda	
domenica successiva a quella del primo. Sono	
ammessi al secondo turno i due candidati alla	
carica di sindaco che hanno ottenuto al primo	
turno il maggior numero di voti. In caso di parità di	
voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il	
candidato collegato con la lista o il gruppo di liste	
per l'elezione del consiglio comunale che ha	
conseguito la maggiore cifra elettorale	
complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa	
al ballottaggio il candidato più anziano di età.	
6. In caso di impedimento permanente o	<u>IDEM</u>
decesso di uno dei candidati ammessi al	
ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo	
periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che	
segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha	
luogo la domenica successiva al decimo giorno dal	
verificarsi dell'evento.	
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio	<u>IDEM</u>
rimangono fermi i collegamenti con le liste per	
l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I	
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia	
facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di	
dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto	
a quelle con cui è stato effettuato il collegamento	
nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di	
collegamento hanno efficacia solo se convergenti	
con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle	
liste interessate.	
8. La scheda per il ballottaggio comprende il	IDEM
nome e il cognome dei candidati alla carica di	
sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il	
quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.	
Il voto si esprime tracciando un segno sul	
rettangolo entro il quale è scritto il nome del	
candidato prescelto.	
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto	IDEM
sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior	10 E 111
numero di voti validi. In caso di parità di voti, è	
proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai	
sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste	
per l'elezione del consiglio comunale che ha	
conseguito la maggiore cifra elettorale	
complessiva. A parità di cifra elettorale, è	
l ·	
proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età	
Articolo 73	Articolo 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con	Elezione del consiglio comunale nei comuni con

45,000 17 17	1 ' ' ' ' 45,000 L'' L'
popolazione superiore a 15.000 abitanti	popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale	<u>IDEM</u>
devono comprendere un numero di candidati non	
superiore al numero dei consiglieri da eleggere e	
non inferiore ai due terzi, con arrotondamento	
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri	
da comprendere nella lista contenga una cifra	
decimale superiore a 50 centesimi.	
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale	<u>IDEM</u>
deve essere anche presentato il nome e cognome	
del candidato alla carica di sindaco e il programma	
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più	
liste possono presentare lo stesso candidato alla	
carica di sindaco. In tal caso le liste debbono	
presentare il medesimo programma amministrativo	
e si considerano fra di loro collegate.	
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del	IDEM
comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul	
contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore	
può esprimere inoltre un voto di preferenza per un	
candidato della lista da lui votata, scrivendone il	
•	
cognome sull'apposita riga posta a fianco del	
contrassegno.	IDEM
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata	<u>IDEM</u>
successivamente alla proclamazione dell'elezione	
del sindaco al termine del primo o del secondo	
turno.	(5=14
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla	<u>IDEM</u>
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in	
tutte le sezioni del comune.	(5 - 1.6
6. La cifra individuale di ciascun candidato a	<u>IDEM</u>
consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista	
aumentata dei voti di preferenza.	
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi	<u>IDEM</u>
quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno	
meno del 3 per cento dei voti validi e che non	
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia	
superato tale soglia.	
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per	<u>IDEM</u>
l'assegnazione del numero dei consiglieri a	
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate,	
nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi	
candidati alla carica di sindaco si divide la cifra	
elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste	
collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a	
concorrenza del numero dei consiglieri da	
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi	
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei	
consiglieri da eleggere, disponendoli in una	
graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo	
0 11	
di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i	

quozienti ad essa appartenenti compresi nella	
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere	
e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di	
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,	
a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una	
lista spettano più posti di quanti sono i suoi	
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le	
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.	
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate	<u>IDEM</u>
la cifra elettorale di ciascuna di esse,	
corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è	
divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del	
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si	
determinano in tal modo i quozienti più alti e,	
quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.	
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco	<u>IDEM</u>
sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al	
gruppo di liste a lui collegate che non abbia già	
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per	
cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto	
almeno il 40 per cento dei voti validi, viene	
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché	
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate	
abbia superato il 50 per cento dei voti validi.	
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia	
proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al	
gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già	
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per	
cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista	
o altro gruppo di liste collegate al primo turno	
abbia già superato nel turno medesimo il 50 per	
cento dei voti validi. I restanti seggi vengono	
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate	
ai sensi del comma 8.	
11. Una volta determinato il numero dei seggi	IDEM
spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste	<u>IDEM</u>
collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla	
carica di consigliere i candidati alla carica di	
sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna	
lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso	
di collegamento di più liste al medesimo candidato	
alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio	
spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi	
complessivamente attribuiti al gruppo di liste	
collegate.	
12.Compiute le operazioni di cui al comma 11	IDEM
sono proclamati eletti consiglieri comunali i	
candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle	
rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra	
individuale, sono proclamati eletti i candidati che	

precedono nell'ordine di lista	
Articolo 74	Articolo 74
Elezione del presidente della provincia	Elezione del presidente della provincia
Il presidente della provincia è eletto a suffragio	<u>IDEM</u>
universale e diretto, contestualmente alla elezione	
del consiglio provinciale. La circoscrizione per	
l'elezione del presidente della provincia coincide	
con il territorio provinciale.	
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8	<u>IDEM</u>
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il	
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della	
provincia e la presentazione delle candidature alla	
carica di consigliere provinciale e di presidente	
della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di	
cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo	
1993, n. 81, in quanto compatibili.	
3. All'atto di presentare la propria candidatura	<u>IDEM</u>
ciascun candidato alla carica di presidente della	
provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno	
uno dei gruppi di candidati per l'elezione del	
consiglio provinciale. La dichiarazione di	
collegamento ha efficacia solo se convergente con	
analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi	
interessati.	IDEM
4. La scheda per l'elezione del presidente della	<u>IDEM</u>
provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione	
del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di	
presidente della provincia, il contrassegno o i	
contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al	
consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi.	
Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il	
nome e cognome del candidato al consiglio	
provinciale facente parte del gruppo di candidati	
contraddistinto da quel contrassegno.	
5. Ciascun elettore può votare per uno dei	IDEM
candidati al consiglio provinciale tracciando un	<u></u>
segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore	
può, altresì, votare sia per un candidato alla carica	
di presidente della provincia, tracciando un segno	
sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al	
consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando	
anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto	
espresso nei modi suindicati si intende attribuito	
sia al candidato alla carica di consigliere	
provinciale corrispondente al contrassegno votato	
sia al candidato alla carica di presidente della	
provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per	
un candidato alla carica di presidente della	
provincia tracciando un segno sul relativo	
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende	

attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.	
6.È proclamato eletto presidente della provincia il	<u>IDEM</u>
candidato alla carica che ottiene la maggioranza	
assoluta dei voti validi. 7. Qualora nessun candidato ottenga la	IDEM
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un	<u>IDEM</u>
secondo turno elettorale che ha luogo la seconda	
domenica successiva a quella del primo. Sono	
ammessi al secondo turno i due candidati alla	
carica di presidente della provincia che hanno	
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In	
caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano	
di età.	
8. In caso di impedimento permanente o	<u>IDEM</u>
decesso di uno dei candidati ammessi al	
ballottaggio, partecipa al secondo turno il	
candidato che segue nella graduatoria. Detto	
ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi	
dell'evento.	
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono	<u>IDEM</u>
i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio	
provinciale dichiarati al primo turno. I candidati	
ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette	
giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati	
rispetto a quelli con cui è stato effettuato il	
collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha	
efficacia solo se convergente con analoga	
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi	
interessati.	IDEM
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di	<u>IDEM</u>
presidente della provincia, scritti entro l'apposito	
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli	
dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime	
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è	
scritto il nome del candidato prescelto.	IDEM
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha	<u>IDEM</u>
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di	
parità di voti, è proclamato eletto presidente della	
provincia il candidato collegato con il gruppo o i	
gruppi di candidati per il consiglio provinciale che	
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale	
complessiva. A parità di cifra elettorale, è	
proclamato eletto il candidato più anziano di età . Articolo 75	Articolo 75
Elezione del consiglio provinciale	Elezione del consiglio provinciale
J . J	2.2. 2.2. 2.0. 2 Jane 2 miles and

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al
disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
presente articolo. 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
considerano fra di loro collegati. 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei IDEM
ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei IDEM
proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei IDEM
provincia. 4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei <u>IDEM</u>
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei <u>IDEM</u>
totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei <u>IDEM</u>
totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei <u>IDEM</u>
gruppo stesso nei singoli collegi della provincia. 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei <u>IDEM</u>
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei <u>IDEM</u>
i segui i giuppi di caligidali che appialio dilettuto ai i
primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e
che non appartengano a nessuna coalizione di
gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo
di candidati collegati, si divide la cifra elettorale
conseguita da ciascun gruppo di candidati
successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a
concorrenza del numero di consiglieri da eleggere.
Quindi tra i quozienti cosi ottenuti si scelgono i più
alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono
assegnati tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad esso appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere
e decimali, il posto è attribuito al gruppo di
candidati che ha ottenuto la maggior cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i
suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra
gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al
candidato proclamato eletto presidente della
provincia abbiano conseguito almeno il 60 per
cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati

collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.	
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi	<u>IDEM</u>
di candidati ai sensi del comma 6. 10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. 11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascum gruppa accorde l'ordine della	<u>IDEM</u>
candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.	
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.	<u>IDEM</u>
·	Articolo 75-bis
	Elezione del Sindaco metropolitano
	1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio
	universale e diretto, contestualmente all'elezione
	del consiglio metropolitano.
	2. Ciascun candidato alla carica di sindaco
	metropolitano deve dichiarare all'atto della

presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
4. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per una delle liste ad esso collegate, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia alla lista corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco
metropolitano. 5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. 7. In caso di impedimento permanente o decesso di
uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi

del comma 6, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
8. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste
collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il
candidato collegato, ai sensi del comma 8, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato più anziano d'età. Articolo 75-ter
Elezione del consiglio metropolitano.
1. Le liste per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio metropolitano deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi de comma 4 dell'art. 75-bis, tracciando un segno sui contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno. 5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei evoti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla consigliere metropolitano è costituita dalla città aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, più atti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero cirra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno,	T.
comma 4 dell'art. 75-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno. 5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti and essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste con assigni da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste con assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti al essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla list	collegate.
candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno. 5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbias superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti and essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posto è datribuito alla lista o gruppo di liste condo di ciascuna gruppo di liste collegate la cifra elettorale di cias	3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'art. 75-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore
contrassegno. 4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno. 5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste colle quozienti de essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste colle quozienti di quesciunti coni condidati a posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei cesggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno. 5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascum candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste cono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste cono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i suoi candidati, i posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei s	
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attributo alla lista o gruppo di liste cohe ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di ques''uttima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distributit, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi	4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana. 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri de eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	
consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumontata dei voti di proferenza
meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. 8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi
8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascuna gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	•
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascuna gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco
e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a
decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste
spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	
spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal	cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3,
seggi spettanti ad ogni lista.	4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei

	10. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al
	candidato proclamato eletto sindaco metropolitano
	non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei
	seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale
	lista o gruppo di liste collegate viene assegnato il
	60 per cento dei seggi, con arrotondamento
	all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri
	da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate
	contenga una cifra decimale superiore a 50
	centesimi. In caso di collegamento di più liste con il
	candidato proclamato eletto sindaco metropolitano,
	per determinare il numero di seggi spettanti a
	ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre
	elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo
	turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del
	numero dei seggi da assegnare. Si determinano in
	tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
	seggi spettanti ad ogni lista di candidati. I restanti
	seggi sono attribuiti alle altre liste o gruppi di liste ai sensi dei commi 8 e 9.
	11. Una volta determinato il numero dei seggi
	spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste
	collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla
	carica di consigliere i candidati alla carica di
	sindaco metropolitano, non risultati eletti, collegati
	a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un
	seggio. In caso di collegamento di più liste al
	medesimo candidato alla carica di sindaco
	metropolitano risultato non eletto, il seggio
	spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi
	complessivamente attribuiti al gruppo di liste
	collegate.
	12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
	proclamati eletti consiglieri metropolitani i
	candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle
	rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra
	individuale, sono proclamati eletti i candidati che
	precedono nell'ordine di lista.
	Art. 75-quater
	(Dim.i.)
	(Rinvio)
	1. Per tutto ciò che non è previsto dagli articoli 75
	bis e 75 ter, si applicano, in quanto compatibili, le
	disposizioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione
	superiore a 15.000 abitanti.
Articolo 76	Articolo 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali	Anagrafe degli amministratori locali e regionali
Avvenuta la proclamazione degli eletti, il	IDEM
competente ufficio del Ministero dell'interno in	IDLIII
materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a	
materia diottorale raccogile i dati relativi agli eletti a	

cariche locali e regionali nella apposita anagrafe	
degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla	
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di	
mandato.	
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli	2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti
eletti nei comuni, province e regioni concernenti i	nei comuni, province, città metropolitane e regioni
dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o	concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
di collegamento, il titolo di studio e la professione	appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la
esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni,	professione esercitata. I dati sono acquisiti presso
province e regioni, anche attraverso i sistemi di	comuni, province, città metropolitane e regioni, anche
comunicazione telematica.	attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è	<u>IDEM</u>
costituita dai dati indicati al comma 2	
consensualmente forniti dagli amministratori stessi.	
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è	<u>IDEM</u>
riconosciuto a chiunque il diritto di prendere	
visione ed estrarre copia, anche su supporto	
informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.	
Capo IV	Capo IV
Status degli amministratori locali	Status degli amministratori locali
Articolo 77	Articolo 77
Definizione di amministratore locale	Amministratori locali
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino	1.La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle	chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali ad espletare il	amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato
mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle	e di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse
	e al alepene del tempe, del convizi e delle ricore
risorse necessari ed usufruendo di indennità e di	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi
risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla	
	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative,
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province,
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78 Doveri e condizione giuridica	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 1. Il comportamento degli amministratori,	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento Articolo 78 Doveri e condizione giuridica 1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona	necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i consiglieri dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i componenti delle giunte comunali, provinciali e metropolitane, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

- 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
- 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
- 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
- 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
- 6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è

- 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, si astengono dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado
- .3. I componenti **delle giunte** competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici **si astengono** dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato

IDEM

5. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano nonché gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e metropolitani non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni, province e città metropolitane.

<u>idem</u>

amministratore o in un ente dipendente o	
controllato dalla medesima amministrazione.	A (' 1 70
Articolo 79	Articolo 79
Permessi e licenze	Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati,	<u>IDEM</u>
componenti dei consigli comunali, provinciali,	
metropolitani, delle comunità montane e delle	
unioni di comuni, nonché dei consigli	
circoscrizionali dei comuni con popolazione	
superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di	
assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui	
sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i	
consigli si svolgano in orario serale, i predetti	
lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro	
prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in	
cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la	
mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio	
per l'intera giornata successiva.	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano	2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì
altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e	nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro
di coloro che svolgono il servizio sostitutivo	che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di	Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai sindaci
provincia, ai presidenti delle comunità montane	metropolitani ai presidenti delle comunità montane
che svolgono servizio militare di leva o che sono	che svolgono servizio militare di leva o che sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo,	richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta,
spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di	a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo
congedo per la durata del mandato.	per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte	<u>IDEM</u>
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità	
montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni	
e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte	
delle commissioni consiliari o circoscrizionali	
formalmente istituite nonché delle commissioni	
comunali previste per legge, ovvero membri delle	
conferenze dei capogruppo e degli organismi di	
pari opportunità, previsti dagli statuti e dai	
regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi	
dal servizio per partecipare alle riunioni degli	
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.	
Il diritto di assentarsi di cui al presente comma	
comprende il tempo per raggiungere il luogo della	
riunione e rientrare al posto di lavoro. Le	
disposizioni di cui al presente comma si applicano	
altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro	
che sono richiamati o che svolgono il servizio	
sostitutivo.	
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,	4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle
delle province, delle città metropolitane, delle	province, delle città metropolitane, delle unioni di
unioni di comuni, delle comunità montane e dei	comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti
consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli	locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali,
3336121 Ha Gha loball, o i problacita del collolgii	1

comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i metropolitani e circoscrizionali, nonché i presidenti dei presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei gruppi consiliari delle città metropolitane, delle comuni con popolazione superiore a 15.000 province e dei comuni con popolazione superiore a abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, delle province, sindaci metropolitani, presidenti presidenti delle comunità sindaci metropolitani, delle comunità montane, presidenti dei consigli montane, presidenti delle unioni di comuni, provinciali e dei comuni con popolazione superiore presidenti dei consigli metropolitani, provinciali e dei a 30.000 abitanti. comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo **IDEM** hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato 6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere retribuiti e non retribuiti, sono prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione prontamente puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente. dell'ente Articolo 80 Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti Oneri per permessi retribuiti 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e **IDEM** 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Articolo 81 Articolo 81 Aspettative Aspettative 1 Gli amministratori locali di cui all'articolo 77. 1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono 2, che siano lavoratori dipendenti sono collocati a loro essere collocati a richiesta in aspettativa non richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo retribuita per tutto il periodo di espletamento del di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è mandato. Il periodo di aspettativa è considerato considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del del periodo di prova. periodo di prova. Articolo 82 Articolo 82 Indennità Indennità 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo 1. Al sindaco, al presidente della provincia, al

determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco il presidente della metropolitano, comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

sindaco metropolitano, al presidente della comunità montana, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai presidenti dei consigli comunali, provinciali e metropolitani, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali compete un'indennità di funzione. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non sono collocati in aspettativa.

- 2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, *nei limiti fissati dal presente capo*, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente *in base al decreto di cui al comma 8.*
- 2. Ai consiglieri comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali e delle comunità montane compete un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

Le disposizioni del presente comma sono trasferite dal comma 11

2-bis. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

IDEM

- 4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
- 4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, con detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. La trasformazione deve comportare per l'ente pari o minori oneri finanziari.
- 5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
- 5. Le indennità di funzione previste dal **comma 1** non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

- 6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
- 7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci

IDEM

- 7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal **comma 1** non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori:
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci, dei vice presidenti delle province e dei vice sindaci metropolitani, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco, per il presidente della provincia e per il sindaco metropolitano. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana:
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella

mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si	determinazione dell'indennità si tiene conto del
tiene conto del trattamento economico	trattamento economico fondamentale del segretario
fondamentale del segretario comunale;	comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei	f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci,
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine	dei presidenti di provincia e dei sindaci metropolitani,
mandato, con una somma pari a una indennità	a fine mandato, con una somma pari a una indennità
mensile, spettante per ciascun anno di mandato.	mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
9 Su richiesta della Conferenza Stato-città ed	9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali si può procedere alla revisione	autonomie locali si può procedere alla revisione del
del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la	decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
medesima procedura ivi indicata.	procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è	10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento	rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
della misura delle indennità e dei gettoni di	misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla
presenza sulla base della media degli indici	base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita	variazione del costo della vita applicando, alle misure
applicando, alle misure stabilite per l'anno	stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
precedente, la variazione verificatasi nel biennio	nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
nell'indice dei prezzi al consumo rilevata	dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale	al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di
relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di	termine del biennio.
giugno di termine del biennio.	
11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza,	ABROGATO
determinati ai sensi del comma 8, possono essere	
incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di	
consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di	
incremento la spesa complessiva risultante non	Le disposizioni del presente comma sono trasferite
deve superare una quota predeterminata dello	al comma 2-bis
stanziamento di bilancio per le spese correnti,	
fissata, in rapporto alla dimensione demografica	
degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono	
esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali	
in condizioni di dissesto finanziario	A (' 1 00
Articolo 83	Articolo 83
Divieto di cumulo	Divieto di cumulo
1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i	<u>IDEM</u>
consiglieri regionali possono percepire solo i	
gettoni di presenza previsti dal presente Capo.	A 4:1- O 4
Articolo 84	Articolo 84
Rimborsi spese e indennità di missione	Indennità di missione e rimborsi spese
1. Agli amministratori che, in ragione del loro	<u>IDEM</u>
mandato, si rechino fuori del capoluogo del	•
comune ave he code il rienettive ente previe	
comune ove ha sede il rispettivo ente, previa	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri,	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e	
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di	

al numero 2) della tabella A allegata alla	
medesima legge, e successive modificazioni.	
2. La liquidazione del rimborso delle spese o	<u>IDEM</u>
dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente	
competente, su richiesta dell'interessato, corredata	
della documentazione delle spese di viaggio e	
soggiorno effettivamente sostenute e di una	
dichiarazione sulla durata e sulle finalità della	
missione.	
3. Agli amministratori che risiedono fuori del	<u>IDEM</u>
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo	<u>IDLIII</u>
ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio	
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad	
· · · · · ·	
ognuna delle sedute dei rispettivi organi	
assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza	
necessaria presso la sede degli uffici per lo	
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.	15=14
4. I consigli e le assemblee possono sostituire	<u>IDEM</u>
all'indennità di missione il rimborso delle spese	
effettivamente sostenute, disciplinando con	
regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro	
trattamento	
Articolo 85	Articolo 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative	Partecipazione alle associazioni rappresentative degli
degli enti locali	enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative	<u>IDEM</u>
alla posizione, al trattamento e ai permessi dei	
lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni	
elettive, si applicano anche per la partecipazione	
dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni	
internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.	
2. Le spese che gli enti locali ritengono di	IDEM
sostenere, per la partecipazione dei componenti	
dei propri organi alle riunioni e alle attività degli	
organi nazionali e regionali delle associazioni,	
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.	
Articolo 86	Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e
disposizioni fiscali e assicurative	disposizioni fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio	1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico,
carico, dandone comunicazione tempestiva ai	dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro,
datori di lavoro, il versamento degli oneri	il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e
assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi	assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per	presidenti di provincia, per i sindaci metropolitani , per
i presidenti di comunità montane, di unioni di	i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e
comuni e di consorzi fra enti locali, per gli	di consorzi fra enti locali, per gli assessori
assessori provinciali e per gli assessori dei comuni	metropolitani, provinciali e per gli assessori dei
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i	comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione	
1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in	superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali e metropolitani che siano collocati in

aspettativa non retribuita ai sensi del presente aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 81. La testo unico. La medesima disposizione si applica medesima disposizione si applica per i presidenti dei per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di effettivo decentramento di funzioni e per i funzioni e per i presidenti delle aziende anche presidenti delle aziende anche consortili fino consortili. che si trovino nelle condizioni previste all'approvazione della riforma in materia di dall'articolo 81. Le categorie di amministratori non servizi pubblici locali che si trovino nelle ricomprese nel presente comma hanno diritto alla condizioni previste dall'articolo 81. contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa sono a carico delle rispettive gestioni previdenziali. 2. Agli amministratori locali che non siano 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede. allo stesso titolo previsto dal comma 1, al previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con per quote mensili. Con decreto dei Ministri decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e politiche sociali e dell'economia e delle finanze del tesoro, del bilancio e della programmazione sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote economica sono stabiliti i criteri per la forfettarie in coerenza con quanto previsto per i determinazione delle quote forfettarie in coerenza lavoratori dipendenti. da conferire alla forma con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o conferire alla forma pensionistica presso la quale il continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 3.L'amministrazione locale provvede, altresì, a **IDEM** rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore. Alle indennità di funzione e ai gettoni di **IDEM** presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 5. I comuni, le province, le comunità montane, le 5 I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra assicurare i propri amministratori contro i rischi enti locali possono assicurare i propri amministratori conseguenti all'espletamento del loro mandato. contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato... 6. Al fine di conferire certezza alla posizione **IDEM** previdenziale е dei assistenziale soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva. Articolo 87 Articolo 87

Consigli di amministrazione delle aziende speciali	Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1 Fino all'approvazione della riforma in materia	1. Ai componenti dei consigli di amministrazione delle
di servizi pubblici locali, ai componenti dei	aziende speciali anche consortili si applicano le
consigli di amministrazione delle aziende speciali	disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2,
anche consortili si applicano le disposizioni	nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81,
contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo	nell'articolo 85 e nell'articolo 86.
79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e	
nell'articolo 86	
TITOLO IV	TITOLO IV
Organizzazione e personale	Organizzazione e personale
Capo I	Capo I
Uffici e personale	Uffici e personale
Articolo 88	Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali.	Disposizioni generali sulla disciplina degli uffici e del personale degli enti locali.
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli	1. I principi di organizzazione degli uffici dei
enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari	comuni, delle province, delle città metropolitane e
comunali e provinciali, si applicano le disposizioni	dei loro enti associativi sono stabiliti dallo statuto,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e	in armonia con la Costituzione e con i principi
successive modificazioni ed integrazioni, e le altre	generali in materia di organizzazione pubblica, di
disposizioni di legge in materia di organizzazione e	cui agli articoli 2, comma 1, 4, 7 e 57 del decreto
lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché	legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
quelle contenute nel presente testo unico.	
	2. Ferma restando la disciplina contrattuale di cui al
	comma 3 e le disposizioni in tema di giurisdizione, i
	rapporti di lavoro e di impiego nonché le
	procedure per le assunzioni dei dipendenti degli
	enti locali, ivi compresi i dirigenti, sono disciplinati
	dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei
	servizi, conformemente allo statuto e ai principi
	dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
	pubbliche amministrazioni dettati dal decreto
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre
	disposizioni di legge in materia di: adempimento
	degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di
	lavoro, responsabilità dirigenziale, modalità di
	conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e
	di delega delle relative funzioni, disciplina delle
	incompatibilità e del cumulo di impieghi e di
	incarichi, mobilità, trasferimento di attività,
	eccedenza e mobilità collettiva, requisiti e modalità
	di accesso al pubblico impiego e alle qualifiche dirigenziali, flessibilità del rapporto, ruolo e limiti
	della contrattazione collettiva integrativa, diritti e
	prerogative sindacali, disciplina delle mansioni,
	esercizio del potere disciplinare.
	3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 1-
	bis sono regolati contrattualmente secondo le
	disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
	codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
	a

	subordinato nell'impresa, salve le diverse disposizioni previste dalla normativa in tema di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, nonché dalle specifiche norme contenute nel presente testo unico. I soggetti preposti alla gestione assumono le determinazioni e le misure attinenti l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 4. L'attribuzione di trattamenti economici può
	avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.
	5. Fino a nuova diversa disciplina, continuano ad applicarsi le disposizioni dei titoli III e V del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 89	Articolo 89
Fonti	Regolamenti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.	1. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, per il migliore funzionamento dei servizi nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:	2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita tra l'altro, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;	a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;	b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;	c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza	d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza.
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;	e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;	f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.	g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
	g-bis) contenuti e modalità di organizzazione dei rapporti di lavoro con gli enti locali per quanto

	concerne le materie non devolute dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di diritto privato;
	g-ter) modalità di assunzione e requisiti per
	l'accesso, l'affidamento, l'esercizio e la revoca
	delle funzioni dirigenziali
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella	ABROGATO
definizione delle procedure per le assunzioni,	
fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36	
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e	
successive modificazioni ed integrazioni.	
4. In mancanza di disciplina regolamentare	ABROGATO
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la	
parte non disciplinata dalla stessa, si applica la	
procedura di reclutamento prevista dal decreto del	
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.	
487.	
5. Gli enti locali, <i>nel rispetto dei principi fissati</i>	5. Gli enti locali provvedono alla determinazione
dal presente testo unico, provvedono alla	delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,	derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
nonché all'organizzazione e gestione del	esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
personale nell'ambito della propria autonomia	compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni
normativa ed organizzativa con i soli limiti	dettate dalla normativa concernente gli enti locali
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle	dissestati e strutturalmente deficitari.
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e	
dei compiti loro attribuiti. Restano salve le	
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli	
enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.	
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti	ABROGATO
di cui al comma 1, le determinazioni per	A DATE OF THE
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla	
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai	
soggetti preposti alla gestione con la capacità e i	
poteri del privato datore di lavoro.	
Articolo 90	Articolo 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica.	Uffici di supporto agli organi di direzione politica.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei	. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può prevedere la costituzione di uffici posti	servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle
alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente	dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
della provincia, della Giunta o degli assessori, per	provincia, del sindaco metropolitano , della Giunta o
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo	degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti	e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o	dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti	dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori
con contratto a tempo determinato, i quali, se	assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono	dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni.	collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro	IDEM
subordinato a tempo determinato si applica il	
contratto collettivo nazionale di lavoro del	
personale degli enti locali.	

- 3. Con provvedimento motivato della Giunta, al 3. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento personale di cui al **presente articolo** il trattamento economico accessorio previsto dai contratti economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la produttività collettiva e per la qualità della per la qualità della prestazione individuale. prestazione individuale. Articolo 91 Articolo 91 Assunzioni. Assunzioni. 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse risorse per il migliore funzionamento dei servizi per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, alla legislazione statale in materia di categorie finalizzata alla riduzione programmata delle spese protette, in coerenza con le linee programmatiche del personale. generali del settore. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie proprie politiche di assunzioni adequandosi ai politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di principi di riduzione complessiva della spesa di riduzione complessiva della spesa di personale, in personale, in particolare per nuove assunzioni, di particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche per quanto applicabili, realizzabili anche mediante mediante l'incremento della quota di personale ad l'incremento della quota di personale ad orario orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni **IDEM** strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
 - dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali **IDEM** rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Articolo 92 Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. parziale. **IDEM** Gli enti locali possono costituire rapporti di

	T
lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti. 2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.	2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 93	Articolo 93
Responsabilità patrimoniale.	Responsabilità patrimoniale.
Per gli amministratori e per il personale degli	IDEM
enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.	<u>IDEM</u>
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che	IDEM
abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure	
previste dalle leggi vigenti.	
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.	<u>IDEM</u>
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.	<u>IDEM</u>
Articolo 94	Articolo 94
Responsabilità disciplinare.	Rapporti tra norme penali e procedimento

	disciplinare
Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle	IDEM
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo	<u>ID E III</u>
58, nonché alle lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) del comma 1	
dell'articolo 59 nei confronti del personale	
dipendente delle amministrazioni locali, compresi	
gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata	
sospensione dell'interessato dalla funzione o	
dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal	
responsabile dell'ufficio secondo la specifica	
competenza, con le modalità e procedure previste	
dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti	
emanati dal giudice sono comunicati, a cura della	
cancelleria del tribunale o della segreteria del	
pubblico ministero, ai responsabili delle	
amministrazioni o enti locali indicati nelle predette	
disposizioni.	
Al personale dipendente di cui al comma	IDEM
precedente si applicano altresì le disposizioni del	<u></u>
comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6	
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento	
disciplinare.	
Articolo 95	Articolo 95
Dati sul personale degli enti locali.	Dati sul personale degli enti locali.
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente,	IDEM
sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani	
(Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e	
l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani	
(Uncem), i dati del censimento generale del	
personale in servizio presso gli enti locali.	
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle	<u>IDEM</u>
dotazioni organiche degli enti locali prevista	
dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio	
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 19 marzo 1993, n. 68.	
Articolo 96	Articolo 96
Riduzione degli organismi collegiali.	Riduzione degli organismi collegiali.
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e	1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di
recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti	efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i
amministrativi i consigli e le giunte, secondo le	consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze,
rispettive competenze, con provvedimento da	individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni
emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni	altro organo collegiale con funzioni amministrative
esercizio finanziario, individuano i comitati, le	ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
commissioni, i consigli ed ogni altro organo	istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato.
collegiale con funzioni amministrative ritenuti	Gli organismi non identificati come indispensabili sono
indispensabili per la realizzazione dei fini	soppressi a decorrere dal mese successivo
istituzionali dell'amministrazione o dell'ente	all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni
interessato. Gli organismi non identificati come	sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
indispensabili sono soppressi a decorrere dal	competenza nella materia.
mese successivo all'emanazione del	
provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite	

all'ufficio che riveste preminente competenza nella	
materia.	0470 //
CAPO II	CAPO II
Segretari comunali e provinciali	Segretari comunali e provinciali
Articolo 97	Articolo 97
Ruolo e funzioni	Ruolo e funzioni
	01. Fino al riordino della disciplina dei segretari comunali e provinciali, ivi compresa quella relativa all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, si applicano le disposizioni contenute nel presente Capo.
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.	<u>IDEM</u>
	1 bis. Alla città metropolitana è assegnato un segretario di fascia apicale, al quale si applica la disciplina prevista dal presente Capo.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.	<u>IDEM</u>
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.	<u>IDEM</u>
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:	<u>IDEM</u>
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;	
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;	
 c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo 	
uj esercita ogni altra idrizione attribultagli dallo	

statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e di segretari comunali e provinciali e di nazionale. 5 Lo statuto o il regolamento possono prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e
nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 7. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai modificazioni ed integrazioni. Albo nazionale. 8. Lo statuto o il regolamento possono prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 5 Lo statuto o il regolamento possono prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e
servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. IDEM
vacanza, assenza o impedimento. 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. IDEM
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. I L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni ed integrazioni. Albo nazionale. I L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni ed integrazioni.
provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. IDEM
29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e modificazioni ed integrazioni. Articolo 98 Albo nazionale. IDEM
Articolo 98 Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e Articolo 98 Albo nazionale. IDEM
Albo nazionale. Albo nazionale. 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e <u>IDEM</u>
provinciali, al quale si accede per concorso è
p
articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non 2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può
può essere superiore al numero dei comuni e delle essere superiore al numero dei comuni, delle province
province ridotto del numero delle sedi unificate, e delle città metropolitane ridotto del numero delle
maggiorato di una percentuale determinata ogni sedi unificate, maggiorato di una percentuale
due anni dal consiglio di amministrazione determinata ogni due anni dal consiglio di
dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e
all'esigenza di garantire una adeguata opportunità funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei
provincia. presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per <u>IDEM</u>
l'ufficio di segretario comunale comunicandone
l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso <u>IDEM</u>
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla
sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso
nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Articolo 99 Articolo 99
Nomina. Nomina.
1. Il sindaco e il presidente della provincia <u>IDEM</u>
nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo
98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la <u>IDEM</u>
nomina ha durata corrispondente a quella del
mandato del sindaco o del presidente della
provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa
automaticamente dall'incarico con la cessazione

del mandato del sindaco e del presidente della	
provincia, continuando ad esercitare le funzioni	
sino alla nomina del nuovo segretario.	
3. La nomina è disposta non prima di sessanta	<u>IDEM</u>
giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di	
insediamento del sindaco e del presidente della	
provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.	
Articolo 100	Articolo 100
Revoca.	Revoca.
1. Il segretario può essere revocato con	IDEM
provvedimento motivato del sindaco o del	<u>10 EM</u>
presidente della provincia, previa deliberazione	
l ·	
della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.	Auticala 404
Articolo 101	Articolo 101
Disponibilità e mobilità.	Disponibilità e mobilità.
1. Il segretario comunale o provinciale non	<u>IDEM</u>
confermato, revocato o comunque privo di incarico	
è collocato in posizione di disponibilità per la	
durata massima di due anni.	
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto	<u>IDEM</u>
all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia	
autonoma di cui all'articolo 102 per le attività	
dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza,	
nonché per incarichi di supplenza e di reggenza,	
ovvero per l'espletamento di funzioni	
corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre	
amministrazioni pubbliche che lo richiedano con	
oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.	
Per il periodo di disponibilità al segretario compete	
il trattamento economico in godimento in relazione	
agli incarichi conferiti.	
2.bis. Durante il periodo in cui il segretario	
comunale o provinciale è utilizzato in posizione di	
distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra	
analoga posizione presso altre amministrazioni	
pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,	
il termine di collocamento in disponibilità resta	
sospeso.	
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per	<u>IDEM</u>
mancato raggiungimento di risultati imputabile al	
segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti	
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva	
diversa sanzione, compete il trattamento	
economico tabellare spettante per la sua qualifica	
detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per	
l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.	
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio	<u>IDEM</u>
in qualità di titolare in altra sede il segretario viene	
collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche	
amministrazioni nella piena salvaguardia della	
posizione giuridica ed economica.	
pooreiono giunaioa oa ocontoniloa.	

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.	<u>IDEM</u>
Articolo 102	Articolo 102
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei	Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali.	segretari comunali e provinciali.
1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.	<u>IDEM</u>
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di	<u>IDEM</u>
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Statocittà e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.	
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.	<u>IDEM</u>
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.	4 L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103,	<u>IDEM</u>
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.	

specializzazione dei dirigenti della pubblica	
amministrazione locale l'Agenzia si avvale del	
fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono	
attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui	
all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e	
successive modificazioni.	
Articolo 103	Articolo 103
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia	Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
autonoma.	autonoma.
1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico,	<u>IDEM</u>
sono disciplinati con regolamento, emanato ai	
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23	
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro	
competente, sentite le organizzazioni sindacali e le	
rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il	
funzionamento e l'ordinamento contabile	
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua	
articolazione in sezioni e in fasce professionali, le	
modalità di svolgimento dei concorsi per	
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce	
professionali, il procedimento disciplinare e le	
modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati	
a ricoprire sedi di segreteria.	
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e	<u>IDEM</u>
criteri direttivi:	
a) reclutamento del personale da destinare	
all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in	
materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente,	
anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento	
speciale, al personale dell'amministrazione civile	
dell'interno, utilizzando anche l'istituto del	
comando o del fuori ruolo;	
b) previsione di un esame di idoneità per	
l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei	
corsi promossi dalla Scuola superiore per la	
formazione e la specializzazione dei dirigenti della	
pubblica amministrazione locale, ovvero dalla	
sezione autonoma della Scuola superiore	
dell'amministrazione dell'interno;	
c) disciplina dell'ordinamento contabile	
dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla	
contabilità generale dello Stato, fermo restando	
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione	
finanziaria al controllo della Corte dei Conti;	
d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non	
chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le	
esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza	
e di reggenza, ovvero per l'espletamento di	
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita	
presso altre amministrazioni pubbliche con oneri	
retributivi a loro carico.	

Articolo 104	Articolo 104
Scuola superiore della pubblica amministrazione	Scuola superiore della pubblica amministrazione locale
locale e scuole regionali e interregionali.	e scuole regionali e interregionali.
L'organizzazione, il funzionamento e	IDEM
l'ordinamento contabile della Scuola superiore per	<u>IDLIII</u>
·	
la formazione e la specializzazione dei dirigenti	
della pubblica amministrazione locale e delle	
scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con	
regolamento, determinando i criteri per l'eventuale	
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche	
in sede decentrata con istituti, enti, società di	
formazione e ricerca.	IDEM
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed	<u>IDEM</u>
interregionali per la formazione e la	
specializzazione dei segretari comunali e	
provinciali e dei dirigenti della pubblica	
amministrazione locale ovvero può avvalersi ,	
previa convenzione, della sezione autonoma della	
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.	
Articolo 105	Articolo 105
Regioni a statuto speciale.	Regioni a statuto speciale.
1. Le regioni a statuto speciale e le province	<u>IDEM</u>
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le	
materie di cui al presente capo con propria	
legislazione.	
2. Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige,	<u>IDEM</u>
fino all'emanazione di apposita legge regionale,	
rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge	
11 marzo 1972, n. 118.	
Articolo 106	Articolo 106
Disposizioni finali e transitorie.	Disposizioni finali e transitorie.
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina	<u>IDEM</u>
del contratto collettivo nazionale di lavoro resta	
ferma la classificazione dei comuni e delle	
province ai fini dell'assegnazione del segretario	
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del	
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.	
749.	
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale	<u>IDEM</u>
dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della	
legge 15 maggio 1997, n. 127, e trasferiti presso	
altre pubbliche amministrazioni, permangono nel	
ruolo statale e mantengono ad esaurimento	
qualifica e trattamento economico pensionabile in	
godimento.	
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999,	ABROGATO
n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18,	
comma 14, del decreto del Presidente della	
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo	
39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.	
449, possono essere collocati o mantenuti in	
TTO, POSSONO ESSENE CONOCALI O MANICINULI III	

posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.	
Capo III	Capo III
Dirigenza ed incarichi	Dirigenza ed incarichi
Articolo 107	Articolo 107
Funzioni e responsabilità della dirigenza.	Funzioni e responsabilità della dirigenza.
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei	IDEM
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.	
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.	<u>IDEM</u>
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di	3. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, tra i quali, in via esemplificativa: a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;	concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di	b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;	concorso;
c) la stipulazione dei contratti;	c) la stipulazione dei contratti;
	i o, ia dapaidelollo doi dollada,

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;	d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;	e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;	f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;	g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;	h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.	i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.	<u>IDEM</u>
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.	ABROGATO
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.	<u>IDEM</u>
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.	7. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 148-ter, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la valutazione dei dirigenti.
Articolo 108	Articolo 108
Direttore generale.	Direttore generale.
1. Il sindaco <i>nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti</i> e il presidente della	1. Il sindaco, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano, previa deliberazione della giunta

provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di gestione esecutivo di previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

comunale, provinciale **o metropolitana**, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia **o dal sindaco metropolitano**, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

- 2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
- 2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale o metropolitana. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia o del sindaco metropolitano.
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 3. Alla nomina del direttore generale può procedersi anche mediante stipula di una convenzione tra i comuni. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.
- 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano anche al segretario dell'ente o ad un dirigente in servizio presso l'ente, con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi..

Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali.

Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti e revocati conformemente alla disciplina regolamentare secondo i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel	
programma amministrativo del sindaco o del	
presidente della provincia e sono revocati in caso	
di inosservanza delle direttive del sindaco o del	
'	
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato	
raggiungimento al termine di ciascun anno	
finanziario degli obiettivi assegnati nel piano	
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o	
per responsabilità particolarmente grave o reiterata	
e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di	
,	
3	
prescindere dalla precedente assegnazione di	
funzioni di direzione a seguito di concorsi.	
2. Nei comuni privi di personale di qualifica	<u>IDEM</u>
dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi	
2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,	
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a	
seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai	
responsabili degli uffici o dei servizi,	
,	
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,	
anche in deroga a ogni diversa disposizione.	
Articolo 110	Articolo 110
Incarichi a contratto.	Incarichi a contratto.
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei	1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di	servizi può prevedere che la copertura dei posti dei
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,	responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
possa avvenire mediante contratto a tempo	dirigenziali o di alta specializzazione, possa
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente	avvenire mediante contratti a tempo determinato,
e con deliberazione motivata, di diritto privato,	fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da	ricoprire.
ricoprire.	ncopine.
•	IDEM
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei	<u>IDEM</u>
servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza,	
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui	
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione	
organica, contratti a tempo determinato per i	
dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i	
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali	
contratti sono stipulati in misura complessivamente	
non superiore al 5 per cento del totale della	
·	
dotazione organica della dirigenza e dell'area	
direttiva e comunque per almeno una unità. Negli	
altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici	
e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità	
con cui possono essere stipulati, al di fuori della	
dotazione organica, solo in assenza di	
professionalità analoghe presenti all'interno	
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,	
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,	
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da	
Termi restando i requisiti noniesti per la qualilica da	

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco
o del presidente della provincia, o del sindaco metropolitano in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Articolo 111
ARROGATO

TITOLO V	TITOLO V
Servizi e interventi pubblici locali	Servizi e interventi pubblici locali
Articolo 112	Articolo 112
Servizi pubblici locali	Servizi pubblici locali
Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive	IDEM
competenze, provvedono alla gestione dei servizi	<u>IDEM</u>
pubblici che abbiano per oggetto produzione di	
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a	
promuovere lo sviluppo economico e civile delle	
comunità locali.	
2. (Abrogato)	
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del	IDEM
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo	
alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei	
servizi	
Articolo 113	Articolo 113
Gestione delle reti ed erogazione dei servizi	Gestione delle reti ed erogazione dei
pubblici locali di rilevanza economica	servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo che	<u>IDEM</u>
disciplinano le modalità di gestione ed affidamento	
dei servizi pubblici locali concernono la tutela della	
concorrenza e sono inderogabili ed integrative	
delle discipline di settore. Restano ferme le altre	
disposizioni di settore e quelle di attuazione di	
specifiche normative comunitarie. Restano esclusi	
dal campo di applicazione del presente articolo i	
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo	
1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.	
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si	
applicano al settore del trasporto pubblico locale	
che resta disciplinato dal decreto legislativo 19	
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.	
Cli enti locali non possono cedere la proprietà	IDEM
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni	<u>IDEM</u>
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al	
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.	
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si	
applicano agli impianti di trasporti a fune per la	
mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.	
Le discipline di settore stabiliscono i casi nei	<u>IDEM</u>
quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti	<u></u>
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali	
di cui al comma 1 può essere separata da quella di	
erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito	
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati	
all'erogazione dei relativi servizi.	
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione	<u>IDEM</u>
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti	
e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali,	
anche in forma associata, si avvalgono:	

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;	<u>IDEM</u>
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.	<u>IDEM</u>
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;	<u>IDEM</u>
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;	<u>IDEM</u>
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.	<u>IDEM</u>
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.	<u>IDEM</u>
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in	<u>IDEM</u>

economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.	IDEM
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di	<u>IDEM</u>
cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.	
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza	
definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di	I periodi 2 e 3 sono stati dichiarati incostituzionali con
prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.	sentenza della Corte Cost. n.272 del 2003
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è	<u>IDEM</u>
consentito l'affidamento contestuale con gara di	
una pluralità di servizi pubblici locali diversi da	
quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la	
durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non	
può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle	
discipline di settore.	
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in	IDEM
1 7 -	

esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli	
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà	
degli enti locali o delle società di cui al comma 13	
sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre,	
assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni,	
gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in	
attuazione dei piani di investimento di cui al	
comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è	
dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo	
pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il	
cui ammontare è indicato nel bando di gara.	
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel	IDEM
trattamento dei gestori di pubblico servizio in	<u>IDEM</u>
ordine al regime tributario, nonché alla	
concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o	
· ·	
agevolazioni per la gestione del servizio.	IDEM
11. I rapporti degli enti locali con le società di	<u>IDEM</u>
erogazione del servizio e con le società di gestione	
delle reti e degli impianti sono regolati da contratti	
di servizio, allegati ai capitolati di gara, che	
dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire	
e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei	
livelli previsti.	
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la	<u>IDEM</u>
propria partecipazione nelle società erogatrici di	
servizi mediante procedure ad evidenza pubblica	
da rinnovarsi alla scadenza del periodo di	
affidamento. Tale cessione non comporta effetti	
sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in	
essere.	
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei	<u>IDEM</u>
casi in cui non sia vietato dalle normative di	
settore, possono conferire la proprietà delle reti,	
degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a	
società a capitale interamente pubblico, che è	
incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti	
e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei	
gestori incaricati della gestione del servizio o, ove	
prevista la gestione separata della rete, dei gestori	
di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla	
competente Autorità di settore, ove prevista, o	
dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali	
1 3	
I nossono anche assegnare ai sensi della lettora a)	1
possono anche assegnare, ai sensi della lettera a)	
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il	
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.	IDEM
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3,	<u>IDEM</u>
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni	<u>IDEM</u>
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al	<u>IDEM</u>
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli	<u>IDEM</u>
del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al	<u>IDEM</u>

siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 15. Le disposizioni del presente articolo non si **IDEM** applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. 15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i **IDEM** singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari

investimenti effettuati da parte del gestore.	
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al	<u>IDEM</u>
comma 15-bis, può essere differito ad una data	
successiva, previo accordo, raggiunto caso per	
caso, con la Commissione europea, alle condizioni	
sotto indicate:	
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi	<u>IDEM</u>
prima dello scadere del suddetto termine si dia	
luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione	
di una nuova società capace di servire un bacino	
di utenza complessivamente non inferiore a due	
volte quello originariamente servito dalla società	
maggiore; in questa ipotesi il differimento non può	
comunque essere superiore ad un anno;	15-16
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla	<u>IDEM</u>
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito	
di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito	
corrispondente almeno all'intero territorio	
provinciale ovvero a quello ottimale, laddove	
previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il	
differimento non può comunque essere superiore a	
due anni.	IDEM.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si	<u>IDEM</u>
applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi	
in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare	
aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società	
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da	
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive	
modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del	
settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8	
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il	
Governo definisce le condizioni per l'ammissione	
alle gare di imprese estere, o di imprese italiane	
che abbiano avuto all'estero la gestione del	
servizio senza ricorrere a procedure di evidenza	
pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia	
fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti	
tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi	
mercati.	
Articolo 113 -bis	Articolo 113 -bis
Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza	Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica	economica
La corte costituzionale con sentenza 13.27	233
luglio 2004, n. 272 ha dichiarato l'illegittimità	
del presente articolo	
Articolo 114	Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni.	Aziende speciali ed istituzioni.
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente	IDEM
locale dotato di personalità giuridica, di autonomia	
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal	

consiglio comunale o provinciale	
consiglio comunale o provinciale.	IDEM
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente	<u>IDEM</u>
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di	
autonomia gestionale.	
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il	<u>IDEM</u>
consiglio di amministrazione, il presidente e il	
direttore, al quale compete la responsabilità	
gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli	
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente	
locale.	
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività	<u>IDEM</u>
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed	
hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da	
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei	
ricavi, compresi i trasferimenti.	
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il	IDEM
funzionamento delle aziende speciali sono	
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;	
quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto	
e dai regolamenti dell'ente locale da cui	
dipendono.	
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;	IDEM
determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti	IDEM
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i	
<u> </u>	
risultati della gestione; provvede alla copertura	
degli eventuali costi sociali.	7 L'armona di vavisione, dell'onte lecole consite le
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale	7. L'organo di revisione dell'ente locale esercita le
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle	sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede	statuto dell'azienda speciale prevede un apposito
un apposito organo di revisione, nonché forme	organo di revisione, nonché forme autonome di verifica
autonome di verifica della gestione.	della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i	<u>IDEM</u>
seguenti atti:	
a) il piano-programma, comprendente un	
contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente	
locale ed azienda speciale;	
b) i bilanci economici di previsione	
pluriennale ed annuale;	
c) il conto consuntivo;	
d) il bilancio di esercizio.	
Articolo 115	Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in società	Trasformazione delle aziende speciali in società per
per azioni.	azioni.
1. I comuni, le province e gli altri enti locali	<u>IDEM</u>
possono, per atto unilaterale, trasformare le	
aziende speciali in società di capitali, di cui	
possono restare azionisti unici per un periodo	
comunque non superiore a due anni dalla	
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è	
determinato dalla deliberazione di trasformazione	

in misura non inferiore al fondo di dotazione delle	
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di	
esercizio approvato e comunque in misura non	
inferiore all'importo minimo richiesto per la	
costituzione delle società medesime. L'eventuale	
residuo del patrimonio netto conferito è imputato a	
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le	
denominazioni e le destinazioni previste nel	
bilancio delle aziende originarie. Le società	
g -	
conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla	
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i	
rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.	
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di	<u>IDEM</u>
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle	
società previsti dalla normativa vigente, ferma	
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,	
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.	
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori	<u>IDEM</u>
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla	<u>—</u>
costituzione delle società, gli amministratori	
devono richiedere a un esperto designato dal	
presidente del tribunale una relazione giurata ai	
sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo	
comma, del codice civile. Entro sei mesi dal	
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i	
sindaci determinano i valori definitivi di	
conferimento dopo avere controllato le valutazioni	
contenute nella relazione stessa e, se sussistono	
•	
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della	
stima. Fino a quando i valori di conferimento non	
sono stati determinati in via definitiva le azioni	
delle società sono inalienabili	IDEM
4. Le società di cui al comma 1 possono essere	<u>IDEM</u>
costituite anche ai fini dell'applicazione delle	
norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n.	
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30	
luglio 1994, n. 474.	
5. (ABROGATO)	
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli	<u>IDEM</u>
enti locali e delle aziende speciali alle società di	
cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali,	
dirette e indirette, statali e regionali.	
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche	<u>IDEM</u>
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la	
destinazione a società di nuova costituzione di un	
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,	
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai	
commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli	
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice	
civile.	
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si	IDEM
i bis. Le disposizioni di cui ai coninni precedenti si	IDLIII

applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Articolo 116	Articolo 116
Società per azioni con partecipazione minoritaria di	Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti
enti locali	locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.	1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di società miste con la	<u>IDEM</u>
partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.	
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.	<u>IDEM</u>
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.	<u>IDEM</u>
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per	<u>IDEM</u>

	<u>, </u>
la costituzione con atto unilaterale delle società di	
cui al medesimo comma, si applicano le	
disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della	
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive	
modificazioni.	
Articolo 117	Articolo 117
Tariffe dei servizi.	Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi	<u>IDEM</u>
pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio	
economico-finanziario dell'investimento e della	
connessa gestione. I criteri per il calcolo della	
tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:	
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo	
da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi	
compresi gli oneri di ammortamento tecnico-	
finanziario;	
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti	
raccolti ed il capitale investito;	
c) l'entità dei costi di gestione delle opere,	
tenendo conto anche degli investimenti e della	
qualità del servizio;	
d) l'adeguatezza della remunerazione del	
capitale investito, coerente con le prevalenti	
condizioni di mercato.	
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi	<u>IDEM</u>
pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno	<u>192111</u>
dai soggetti proprietari, attraverso contratti di	
programma di durata poliennale, nel rispetto del	
disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli	
organizzativi prescelti.	
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi	<u>IDEM</u>
dall'ente pubblico per effetto di particolari	
convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto	
del modello organizzativo di società mista, la tariffa	
è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi	
pubblici.	
Articolo 118	Articolo 118
Regime del trasferimento di beni.	Regime del trasferimento di beni.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili	I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai
effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi	comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dai
· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
fra tali enti a favore di aziende speciali o di società	consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di
di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono	società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113
esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo,	sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di
di registro, di incremento di valore, ipotecarie,	bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o	catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto
diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari	di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i
previsti per i periti designati dal tribunale per la	periti designati dal tribunale per la redazione della
redazione della stima di cui all'articolo 2343 del	stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli
codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai	onorari previsti per i notai incaricati della redazione
incaricati della redazione degli atti conseguenti ai	degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla
trasferimenti, sono ridotti alla metà.	metà.
נומסופוווופוונו, סטווט וועטננו מוומ ווופנמ.	ιιισια.

- 2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e sede costituzione comuni in di trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4. per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
- 2.. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle città metropolitane delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni

Articolo 119

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 120

Società di trasformazione urbana.

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di

Articolo 119

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province, **le città metropolitane** gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 120

Società di trasformazione urbana

IDEM

avidanes nubblica	
evidenza pubblica.	IDEM
2. Le società di trasformazione urbana provvedono	<u>IDEM</u>
alla preventiva acquisizione degli immobili	
interessati dall'intervento, alla trasformazione e	
alla commercializzazione degli stessi. Le	
acquisizioni possono avvenire consensualmente o	
tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte	
del comune.	
3. Gli immobili interessati dall'intervento di	<u>IDEM</u>
trasformazione sono individuati con delibera del	
consiglio comunale. L'individuazione degli immobili	
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche	
per gli immobili non interessati da opere pubbliche.	
Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati	
dall'intervento possono essere conferiti alla società	
anche a titolo di concessione.	
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società	IDEM
per azioni di trasformazione urbana sono	
disciplinati da una convenzione contenente, a	
pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.	
Articolo 121	Articolo 121
Occupazione d'urgenza di immobili.	Occupazione d'urgenza di immobili.
(ABROGATO)	Coodpaziono a argonza ar immobili.
Articolo 122	Articolo 122
Lavori socialmente utili.	Lavori socialmente utili.
Restano salve le competenze dei comuni e delle	IDEM
province in materia di lavori socialmente utili,	<u>IDEW</u>
previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e	
successive modifiche ed integrazioni	Auticala 400
Articolo 123	Articolo 123
Norma transitoria.	Norma transitoria.
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di	<u>IDEM</u>
adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle	
disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali	
iscrivono per gli effetti di cui al primo comma	
dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende	
speciali nel registro delle imprese.	10=
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti	<u>IDEM</u>
che le medesime aziende speciali hanno posto in	
essere anteriormente alla data di attuazione del	
registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della	
legge 29 dicembre 1993, n. 580.	
Titolo VI	Titolo VI
	_
Controlli	Controlli
Capo I	Capo I
	,
· ·	•
Controllo sugli atti Articolo 124	Controllo sugli atti Articolo 124

0.1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T
Pubblicazione delle deliberazioni	
1. Tutte le deliberazioni del comune e della	ABROGATO
provincia sono pubblicate mediante affissione	
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici	Le disposizioni del presente articolo sono trasferite
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di	con modifiche all'articolo 42 bis
legge.	
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono	
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del	
comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni	
consecutivi, salvo specifiche disposizioni	
Articolo 125	Articolo 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo	
1. Contestualmente all'affissione all'albo le	ABROGATO
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse	
in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi	Le disposizioni del presente articolo sono trasferite
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle	con modifiche all'articolo 42 ter
forme stabilite dallo statuto o dal regolamento	
Articolo 126	Articolo 126
Deliberazioni soggette in via necessaria al	Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo
controllo preventivo di legittimità	preventivo di legittimità
1. Il controllo preventivo di legittimità di cui	ABROGATO
all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli	
enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti	
dell'ente, sui regolamenti di competenza del	
consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia	
organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui	
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,	
adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto	
della gestione, secondo le disposizioni del	
presente testo unico.	
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende	ABROGATO
anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di	ABROOM
assistenza e beneficenza	
Articolo 127	Articolo 127
Controllo eventuale	Controllo eventuale
Le deliberazioni della giunta e del consiglio	ABROGATO
sono sottoposte al controllo, nei limiti delle	ABROOKIO
illegittimità denunziate, quando un quarto dei	
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei	
comuni con popolazione superiore a 15.000	La dianocizioni del procente articole sono treeferite
	Le disposizioni del presente articolo sono trasferite
abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni	con modifiche all'articolo 148-quater
con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano	
richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle	
norme violate, entro dieci giorni dall'affissione	
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse	
riguardino:	
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di	
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;	
b) dotazioni organiche e relative variazioni;	
c) assunzioni del personale.	
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è	

esercitato dal comitato regionale di controllo	
ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o	
provinciale. L'organo che procede al controllo, se	
ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da	
comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla	
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In	
tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la	
delibera, essa acquista efficacia se viene	
confermata con il voto favorevole della	
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.	
La giunta può altresì sottoporre al controllo	
preventivo di legittimità dell'organo regionale di	
1.	
controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133	
	A I' 1 400
Articolo 128	Articolo 128
Comitato regionale di controllo	Comitato regionale di controllo
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è	ABROGATO
istituito, con decreto del presidente della giunta	
regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti	
dei comuni e delle province.	
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione,	ABROGATO
a maggioranza qualificata dei componenti del	
comitato regionale di controllo di cui all'articolo	
130, comma 1, lettera a), e comma 2, prima parte,	
la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di	
morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze	
ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta,	
nonché per la supplenza del presidente.	
3. La legge regionale può articolare il comitato in	ABROGATO
sezioni per territorio o per materia, salvaguardando	
con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal	
fine la regione, in collaborazione con gli uffici del	
comitato, cura la pubblicazione periodica delle	
principali decisioni del comitato regionale di	
controllo con le relative motivazioni di riferimento.	
Le pronunce degli organi di controllo previsti nel	ABROGATO
presente capo sono provvedimenti definitivi.	ADIOOATO
I componenti dei comitati regionali di controllo	ABROGATO
sono personalmente e solidalmente responsabili	ADITOGATO
nei confronti degli enti locali per i danni a questi	
, , ,	
arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.	
Articolo 129	Articolo 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo	Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
Possono essere attivati nell'ambito dei comitati	ABROGATO
	ADROGATO
regionali di controllo servizi di consulenza ai quali	
gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere	
preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione	
di atti o provvedimenti di particolare complessità o	
che attengano ad aspetti nuovi dell'attività	

deliberativa. La regione disciplina con propria	
normativa le modalità organizzative e di	
espletamento dei servizi di consulenza	
Articolo 130	Articolo 130
Composizione del comitato	Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua	ABROGATO
eventuale sezione sono composti:	
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale,	
di cui:	
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli	
avvocati, scelto in una terna proposta dal	
competente ordine professionale;	
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei	
dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una	
terna proposta dai rispettivi ordini professionali;	
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto	
complessivamente per almeno cinque anni la	
carica di sindaco, di presidente della provincia, di	
consigliere regionale o di parlamentare nazionale,	
ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti	
locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a	
dirigente od equiparata;	
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello	
Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di	
università in materie giuridiche ed amministrative	
ovvero tra i segretari comunali o provinciali in	
quiescenza;	
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione	
civile dell'interno in servizio nelle rispettive	
province.	ADDOCATO
2. Il consiglio regionale elegge non più di due	ABROGATO
componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente	
i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è	
designato dal commissario del Governo.	
3. In caso di assenza od impedimento dei	ABROGATO
componenti effettivi, di cui rispettivamente alle	ADROGATO
lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle	
sedute i componenti supplenti, eletti o designati	
per la stessa categoria.	
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel	ABROGATO
proprio seno il presidente ed un vicepresidente	ADIOGRIO
scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.	
5. Funge da segretario un funzionario della	ABROGATO
regione.	ABITOONIO
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati	ABROGATO
integralmente a seguito di nuove elezioni del	ADIOOATO
consiglio regionale, nonché quando si dimetta	
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi	
componenti.	
oomponong.	

principi dell'adeguatezza funzionale e	
dell'autonomia dell'organo	
Articolo 133	Articolo 133
Modalità del controllo preventivo di legittimità	Modalità del controllo preventivo di legittimità
Il controllo di legittimità comporta la verifica	ABROGATO
della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle	ABROOKTO
norme statutarie specificamente indicate nel	
provvedimento di annullamento, per quanto	
riguarda la competenza, la forma e la procedura, e	
rimanendo esclusa ogni diversa valutazione	
dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del	
bilancio preventivo e del rendiconto della gestione	
il controllo di legittimità comprende la coerenza	
interna degli atti e la corrispondenza dei dati	
contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con	
i documenti giustificativi allegati alle stesse.	
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci	ABROGATO
giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo	
126, comma 1, può disporre l'audizione dei	
rappresentanti dell'ente deliberante o può	
richiedere, per una sola volta, chiarimenti o	
elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal	
caso il termine per l'esercizio del controllo viene	
sospeso e riprende a decorrere dalla data della	
trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o	
dell'audizione dei rappresentanti.	
3. Il comitato può indicare all'ente interessato le	ABROGATO
modificazioni da apportare alle risultanze del	
rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle	
entro il termine massimo di trenta giorni.	
4. Nel caso di mancata adozione delle	ABROGATO
modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o	
di annullamento della deliberazione di adozione	
del rendiconto della gestione da parte del comitato	
di controllo, questo provvede alla nomina di uno o	
più commissari per la redazione del conto stesso.	
5. Non può essere riesaminato il provvedimento	ABROGATO
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in	
sede giurisdizionale di una decisione negativa di	
controllo	A !' 1 404
Articolo 134	Articolo 134
Esecutività delle deliberazioni	Esecutività delle deliberazioni
1. La deliberazione soggetta al controllo	ABROGATO
necessario di legittimità deve essere trasmessa a	
pena di decadenza entro il quinto giorno	
successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se	
entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il	
comitato regionale di controllo non trasmetta	
all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano	
comunque esecutive qualora prima del decorso	

dello stesso termine il comitato regionale di	
controllo dia comunicazione di non aver riscontrato	
vizi di legittimità.	
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo	ABROGATO
eventuale la richiesta di controllo sospende	
l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del	
controllo.	
3. Le deliberazioni <u>non soggette a controllo</u>	ABROGATO
necessario o non sottoposte a controllo eventuale	
diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla	Le disposizioni del presente comma sono trasferite
loro pubblicazione.	con modifiche all'articolo 42-bis, comma 3
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del	ABROGATO
consiglio o della giunta possono essere dichiarate	
immediatamente eseguibili con il voto espresso	Le disposizioni del presente comma sono trasferite
dalla maggioranza dei componenti.	con modifiche all'articolo 42-bis, comma 4
Articolo 135	Articolo 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto	Trasparenza amministrativa
1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli	<u>IDEM</u>
dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno,	
ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del	
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,	
n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni,	
qualora ritenga, sulla base di fondati elementi	
comunque acquisiti, che esistano tentativi di	
infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti	
appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a	
caldo o contratti similari per la realizzazione di	
opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia	
necessario assicurare il regolare svolgimento delle	
attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai	
competenti organi statali e regionali gli interventi di	
controllo e sostitutivi previsti dalla legge.	
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto	2. Ai fini indicati nel comma 1, il prefetto può
può chiedere che siano sottoposte al controllo	chiedere agli enti locali, con richiesta motivata, di
preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti	attivare gli strumenti di autotutela previsti dallo
locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in	statuto ovvero di sottoporre a riesame le
generale a tutti i contratti, con le modalità e i	deliberazioni e le determinazioni relative ad
termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le	acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i
predette deliberazioni sono comunicate al prefetto	contratti. da parte dell'organo o del soggetto che
contestualmente all'affissione all'albo.	ha adottato l'atto. Il riesame degli atti è esercitato
	entro dieci giorni dalla richiesta del prefetto.
	2-bis. Ai medesimi fini, quando ricorrano motivi di
	urgenza e necessità, il prefetto può attivare le
	procedure di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13
	maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni
	dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
	2-ter. Nelle materie di cui al presente articolo le
	deliberazioni sono comunicate al prefetto
	contestualmente all'affissione all'albo e le
	determinazioni all'atto della loro adozione

Articolo 136	Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti	Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti
obbligatori	obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a	1. Lo statuto individua sistemi e modalità di
provvedere entro congruo termine, ritardino o	controllo sostitutivo, secondo criteri di neutralità,
omettano di compiere atti obbligatori per legge, si	di sussidiarietà e di adeguatezza, al fine di
provvede a mezzo di commissario ad acta	assicurare, in caso di ritardo od omissione, il
nominato dal difensore civico regionale, ove	compimento di atti obbligatori per legge.
costituito, ovvero dal comitato regionale di	3 1 33
controllo. Il commissario ad acta provvede entro	
sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.	
Articolo 137	Articolo 137
Poteri sostitutivi del Governo	Poteri sostitutivi del Governo
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti	ABROGATO
spettanti agli enti locali, in caso di accertata	1.2332.533.5
inattività che comporti inadempimento agli obblighi	
derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o	
pericolo di grave pregiudizio agli interessi	
nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri,	
su proposta del Ministro competente per materia,	
assegna all'ente inadempiente un congruo termine	
per provvedere.	
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio	ABROGATO
dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente,	
nomina un commissario che provvede in via	
sostitutiva.	
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la	ABROGATO
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei	
Ministri può adottare il provvedimento di cui al	
comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio	
dei Ministri, di concerto con il Ministro competente.	
Il provvedimento in tal modo adottato ha	
immediata esecuzione ed è immediatamente	
comunicato alla Conferenza Stato-città e	
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle	
comunità montane, che ne può chiedere il	
riesame, nei termini e con gli effetti previsti	
dall'articolo 8, comma 3, <u>della legge 15 marzo</u>	
1997, n. 59.	45500470
4. Restano ferme le disposizioni in materia di	ABROGATO
poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.	A-1:1- 400
Articolo 138	Articolo 138
Annullamento straordinario	Annullamento straordinario
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera	<u>IDEM</u>
p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo,	
a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del	
Presidente della Repubblica, previa deliberazione	
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro	
dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il	
Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da	

illegittimità.	
Articolo 139	Articolo 139
Pareri obbligatori	Pareri delle pubbliche amministrazioni
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di	<u>IDEM</u>
opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge. Articolo 140	Articolo 140
Norma finale	Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.	1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali,con esclusione, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.
Capo II	Capo II
Controllo sugli organi	Controllo sugli organi
Articolo 141	Articolo 141
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani 1. I consigli comunali , provinciali e metropolitani vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani 1. I consigli comunali , provinciali e metropolitani vengono sciolti con decreto del Presidente della
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani 1. I consigli comunali , provinciali e metropolitani vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani 1. I consigli comunali , provinciali e metropolitani vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia o del sindaco metropolitano;
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2)dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani 1. I consigli comunali , provinciali e metropolitani vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia o del sindaco metropolitano; 2)dimissioni del sindaco metropolitano;
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2)dimissioni del sindaco o del presidente della	Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali, provinciali e metropolitani 1. I consigli comunali , provinciali e metropolitani vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia o del sindaco metropolitano; 2)dimissioni del sindaco o del presidente della

impossibilità di surroga alla metà dei componenti di surroga alla metà dei componenti del consiglio del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti strumenti urbanistici generali e non adottino tali urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In degli organi. In questo caso, il decreto di questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è scioglimento del consiglio è adottato su proposta adottato su proposta del Ministro dell'interno di del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei delle infrastrutture e dei trasporti. trasporti. 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, 2. trascorso il termine entro il quale il bilancio deve trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere essere approvato senza che sia stato predisposto deliberato, l'ente dà immediata comunicazione al dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale prefetto dell'avvenuto adempimento. Nel caso in di controllo nomina un commissario affinché lo cui l'atto non sia stato adottato, il prefetto assegna predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un ulteriore termine di quaranta giorni tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di per attuare le forme di controllo sostitutivo. A tal bilancio predisposto dalla giunta, l'organo fine lo statuto individua, secondo criteri di regionale di controllo assegna al consiglio, con neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine l'organo o l'ufficio competente a predisporre, in via non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, sostitutiva, lo schema di bilancio in luogo della decorso il quale si sostituisce, mediante apposito giunta ed a sottoporlo alla deliberazione del commissario, all'amministrazione inadempiente. consiglio, nonché ad adottare il bilancio in luogo provvedimento sostitutivo del consiglio qualora abbia omesso di approvarlo o lo abbia respinto, definendone le modalità e i comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.. termini di intervento entro il limite massimo sopra indicato. Decorso il termine indicato dal prefetto senza che il bilancio sia stato adottato ovvero quando il bilancio sia stato adottato in sostituzione del consiglio inadempiente, il prefetto avvia la procedura di scioglimento del consiglio. 2-bis . Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del **IDEM** comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adequatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) IDEM della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni

conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.	<u>IDEM</u>
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.	<u>IDEM</u>
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.	
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.	7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali, provinciali e metropolitani e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno	<u>IDEM</u>
Articolo 142	Articolo 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali	Rimozione e sospensione di amministratori locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.	1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.	<u>IDEM</u>
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.	<u>IDEM</u>
Articolo 143	Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso	Scioglimento dei consigli comunali, provinciali e metropolitani conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma	1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali, provinciali e metropolitani sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a

dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

- 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
- 3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali. dandone comunicazione commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato

norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon cariche ricoperte.

andamento delle amministrazioni comunali, provinciali e metropolitani, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale, provinciale e metropolitano comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di sindaco metropolitano e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle **IDEM** . IDEM

	T
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	
4. Il provvedimento con il quale si dispone	<u>IDEM</u>
l'eventuale proroga della durata dello scioglimento	
a norma del comma 3 è adottato non oltre il	
cinquantesimo giorno antecedente la data fissata	
per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo	
degli organi. Si osservano le procedure e le	
modalità stabilite dal comma 2 del presente	
articolo.	
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il	. <u>IDEM</u>
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento,	
sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché	
da ogni altro incarico ad essa connesso,	
assicurando la provvisoria amministrazione	
dell'ente mediante invio di commissari. La	
sospensione non può eccedere la durata di 60	
giorni e il termine del decreto di cui al comma 3	
decorre dalla data del provvedimento di	
sospensione.	
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli	IDEM
organi a norma del presente articolo quando	<u>15 E.II.</u>
sussistono le condizioni indicate nel comma 1,	
ancorché ricorrano le situazioni previste	
dall'articolo 141.	
Articolo 144	Articolo 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno	Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e
e monitoraggio	monitoraggio
Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo	IDEM
143 è nominata una commissione straordinaria per	<u>IDEM</u>
la gestione dell'ente, la quale esercita le	
attribuzioni che le sono conferite con il decreto	
stesso. La commissione è composta di tre membri	
·	
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in	
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione	
ordinaria o amministrativa in quiescenza. La	
commissione rimane in carica fino allo svolgimento	
del primo turno elettorale utile.	2 Process il Ministere dell'interna à intituita
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con	2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di	personale della amministrazione, un comitato di
sostegno e di monitoraggio dell'azione delle	sostegno e di monitoraggio dell'azione delle
commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei	commissioni straordinarie di cui al comma 1 e degli
comuni riportati a gestione ordinaria.	enti riportati a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a	<u>IDEM</u>
	I and the second
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23	
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità	
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della	
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle	
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di	
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle	
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di	

assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

- Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge. è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
- 4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli

- Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la Conferenza provinciale permanente di all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opportunamente integrata con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni regionali locali. trasmette statali. 0 qli all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del Prefetto del capoluogo di regione-Rappresentante dello Stato, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali, provinciali e metropolitane, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.

<u>IDEM</u>

accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso. 5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da	. <u>IDEM</u>
trattare	
Art. 145-bis	Art. 145-bis
Gestione finanziaria	Gestione finanziaria
1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.	<u>IDEM</u>
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in	IDEM

relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni	
e determinare gli eventuali conguagli sino al	
completo recupero dell'anticipazione medesima.	
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento,	<u>IDEM</u>
segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti	
dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.	
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al	<u>IDEM</u>
comma 1 avviene con contestuale decurtazione	
dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme	
versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno	
affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura	
della detrazione. Le modalità di versamento	
dell'annualità sono indicate dal Ministero	
dell'interno all'ente locale secondo le norme	
vigenti.	
Articolo 146	Articolo 146
Norma finale	Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145	1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si
si applicano anche agli altri enti locali di cui	applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2,
all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di	comma 1, nonché ai consorzi ai quali partecipano
comuni e province, agli organi comunque	enti locali, agli organi comunque denominati delle
denominati delle aziende sanitarie locali ed	aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni, delle province e delle città
ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in	metropolitane nonché ai consigli circoscrizionali e
quanto compatibili con i relativi ordinamenti.	agli organi delle altre forme di decentramento, in
quanto compationi con riciativi cramamenti.	quanto compatibili con i relativi ordinamenti .
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento	2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
una relazione annuale sull'attività svolta dalla	relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione
gestione straordinaria dei singoli comuni.	straordinaria dei singoli enti.
Capo III	Capo III
Controlli interni	Controlli interni
Articolo 147	Articolo 147
Tipologia dei controlli interni	Tipologia dei controlli interni
1. Gli enti locali, nell'àmbito della loro autonomia	ABROGATO
normativa ed organizzativa, individuano strumenti	
e metodologie adeguati a: a) garantire attraverso il controllo di regolarità	ABROGATO
amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità	ABROGATO
e correttezza dell'azione amministrativa;	
b) verificare, attraverso il controllo di gestione,	ABROGATO
l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione	

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche	
mediante tempestivi interventi di correzione, il	
rapporto tra costi e risultati;	
c) valutare le prestazioni del personale con	ABROGATO
qualifica dirigenziale;	
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in	ABROGATO
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri	
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,	
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e	
obiettivi predefiniti.	
I controlli interni sono ordinati secondo il	ABROGATO
	ABROGATO
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e	
compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3,	
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto	
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive	
modificazioni ed integrazioni.	
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata	ABROGATO
dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di	
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo	
30 luglio 1999, n. 286.	
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma	ABROGATO
1, più enti locali possono istituire uffici unici,	
mediante convenzione che ne regoli le modalità di	
costituzione e di funzionamento.	
5. Nell'àmbito dei comitati provinciali per la	ABROGATO
pubblica amministrazione, d'intesa con le province,	ABROOATO
sono istituite apposite strutture di consulenza e	
1	
supporto, delle quali possono avvalersi gli enti	
locali per l'esercizio dei controlli previsti dal	
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine,	
i predetti comitati possono essere integrati con	
esperti nelle materie di pertinenza.	0 11
Capo IV	Capo IV
- Controlli esterni sulla gestione	- Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148	Articolo 148
Controllo della Corte dei Conti.	Controllo della Corte dei Conti.
1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla	ABROGATO
gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni	
di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e	
successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO VI-bis
	Sistema integrato delle garanzie
	Articolo 148-bis
	Disposizioni generali
	1. Gli enti locali assicurano un sistema integrato di
	garanzie e verifiche interne idoneo ad assicurare la
	legittimità, il buon andamento, l'imparzialità e la
	corretta gestione finanziaria dell'amministrazione,
	anche a salvaguardia delle esigenze di tenuta e di
	coesione dell'ordinamento giuridico.
	2. Gli statuti stabiliscono forme e modalità di

svolgimento dei sistemi di garanzia idonei ad
assicurare le finalità di cui al comma 1, anche
attraverso l'individuazione di appositi strumenti di
autotutela nell'ambito dell'amministrazione.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al
presente titolo gli enti locali possono avvalersi di
forme di gestione associata.
4. Gli enti locali possono, altresì, chiedere la
collaborazione e la consulenza delle Prefetture -
Uffici territoriali del governo, sulla base di
apposite intese da definirsi in seno alle
Conferenze di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 31 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29.
5. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale provvede, nell'ambito degli
interventi di alta formazione, ad adeguare i propri
programmi didattici, al fine di assicurare,
attraverso l'approfondimento della conoscenza di
strumenti idonei e metodiche efficaci, l'ottimale
esercizio delle funzioni di garanzia.
Articolo 148-ter
Principi generali del controllo interno
1. Gli enti locali individuano con lo statuto o con il
regolamento strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa (controllo di regolarità
amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il
rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni dei dirigenti (valutazione
della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico).
2. Il sistema di controllo interno degli enti locali,
fermo restando il principio secondo cui i poteri di
indirizzo e controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo mentre ai dirigenti
spetta la gestione amministrativa, si ispira ai
seguenti ulteriori principi generali previsti per le
pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286:
a) la valutazione e il controllo strategico supporta
l'attività di programmazione strategica e di
indirizzo politico amministrativo. Essa è, pertanto,
svolta, ove costituite, dalle strutture previste

	dell'articele 00.
	dall'articolo 90;
	b) il controllo di gestione viene attivato secondo i
	criteri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
	legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
	c) il controllo di gestione e la valutazione dei
	dirigenti sono svolti da strutture diverse da quelle
	che svolgono le funzioni di cui al comma 1, lettere
	a) e d);
	d) le funzioni di controllo interno di risultato
	(valutazione e controllo strategico, controllo di
	gestione, valutazione dei dirigenti) sono esercitate
	in modo integrato;
	e) ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma
	6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
	241, le disposizioni relative all'accesso ai
	documenti amministrativi non si applicano alle
	attività di valutazione e controllo strategico;
	f) gli addetti alle strutture che effettuano il
	controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e
	il controllo strategico, riferiscono sui risultati
	dell'attività svolta, ai fini di ottimizzazione della
	funzione amministrativa, esclusivamente agli
	organi di vertice dell'amministrazione. In ordine ai
	fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua
	all'esercizio delle relative funzioni di controllo o
	valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia
	al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della
	legge 14 gennaio 1994, n. 20.
	3. Nell'espletamento dell'attività di cui al presente
	articolo l'ente locale tiene conto dei parametri e
	degli indirizzi metodologici formulati dalla Corte dei
	Conti in armonia con quelli adottati in ambito
	europeo e sulla base degli studi condotti in materia
	dal Ministero dell'Interno e dei contributi forniti dai
	consigli delle Autonomie locali o, se non istituiti,
	dalle associazioni rappresentative degli enti locali.
	Articolo 148-quater
	Garanzia delle minoranze
Le disposizioni del presente articolo sono	1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono
trasferite con modificazioni dall'articolo 127.	sottoposte al riesame di cui al comma 2, nei limiti
	delle illegittimità denunziate, per quanto riguarda la
	competenza, la forma e la procedura, e rimanendo
	esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
	pubblico perseguito, quando un quarto dei consiglieri
	metropolitani, un quarto dei consiglieri provinciali o un
	quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
	superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei
	consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000
	abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
	l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
	dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni

	stesse riguardino:
	a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
	superiore alla soglia di rilievo comunitario;
	b) dotazioni organiche e relative variazioni;
	c) assunzioni del personale.
	2. Nei casi previsti dal comma 1, l'istanza di riesame
·	·
	è rivolta all'organo indicato dallo statuto, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di
	,
	adeguatezza. L'istanza di riesame sospende il decorso del termine per l'esecutività della
	deliberazione fino all'esito del riesame ovvero alla
	presupposti per il riesame. Il predetto organo, se
	ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da
	comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla
	richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal
	caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera,
	essa acquista efficacia se viene confermata con il voto
	favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
	il consiglio.
	Articolo 148-quinquies
la disposicioni del presente enticele cons	Difensore Civico
Le disposizioni del presente articolo sono trasferite con modificazioni dall'articolo 11	1. Gli statuti comunali, provinciali e metropolitani possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon
	andamento della pubblica amministrazione comunale,
	provinciale o metropolitana segnalando, anche di
	propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed
	i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
•	2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i
	mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il
	consiglio comunale, provinciale o metropolitano.
	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies
Le disposizioni contenute negli articoli 234-	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria
Le disposizioni contenute negli articoli 234-241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria sono <i>cedevoli</i>	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile,
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies.
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies. Articolo 148-septies
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies. Articolo 148-septies Organo di revisione economico-finanziaria 1. Gli statuti degli enti locali prevedono
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	Consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies. Articolo 148-septies Organo di revisione economico-finanziaria 1. Gli statuti degli enti locali prevedono l'istituzione di un organo di revisione economico-
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	Consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies. Articolo 148-septies Organo di revisione economico-finanziaria 1. Gli statuti degli enti locali prevedono l'istituzione di un organo di revisione economico-finanziaria, disciplinandone il funzionamento.
241 (titolo VII -parte seconda) che disciplinano organo di revisione economico finanziaria	Consiglio comunale, provinciale o metropolitano. Articolo 148-sexies Garanzia della regolarità della gestione finanziaria e contabile 1. Gli statuti o i regolamenti individuano le modalità organizzative e procedimentali necessarie ad informare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dagli articoli 148-septies e 148-octies. Articolo 148-septies Organo di revisione economico-finanziaria 1. Gli statuti degli enti locali prevedono l'istituzione di un organo di revisione economico-

	compenso, il numero massimo di incarichi che possono essere assunti dallo stesso revisore, in modo da garantire l'indipendenza, l'autonomia e la professionalità dell'organo.
	3. Il revisore o i componenti dell'organo di
	revisione devono, comunque, essere scelti tra le
	seguenti categorie: iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori
	commercialisti o dei ragionieri; docenti universitari
	in materia di contabilità pubblica degli enti locali;
	magistrati della Corte dei conti in quiescenza, che
	abbiano maturato esperienze professionali nel
	settore degli enti locali; dirigenti degli enti locali in
	quiescenza, che abbiano maturato esperienze professionali nel settore finanziario e contabile;
	segretari comunali e provinciali in quiescenza.
Le disposizioni del presente comma sono	4 L'incarico di revisione economico-finanziaria non può
trasferite, con modificazioni, dall'articolo 236,	essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente
commi 1 e 2.	locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel
	biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere
	nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e
	dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
	metropolitane, delle comunità montane e delle unioni
	di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
	circoscrizione territoriale di competenza Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo
	comma dell'articolo 2399 del codice civile,
	intendendosi per amministratori i componenti
	dell'organo esecutivo dell'ente locale
Le disposizioni del presente comma sono	5. I componenti degli organi di revisione contabile non
trasferite dall'articolo 236, comma 3.	possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti
	o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello
	stesso
	Articolo148-octies
	Funzioni dell'organo di revisione
	1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:a) attività di collaborazione con l'organo consiliare
	secondo le disposizioni dello statuto e del
	regolamento;
	b) pareri sull e proposte di documenti della
	programmazione, di bilancio di previsione annuale e pluriennale e sulle variazioni di bilancio.
	Nei pareri è espresso un motivato giudizio di
	congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
	previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
	anche tenuto conto del parere espresso dal
	responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno
	precedente dell'applicazione dei parametri di

- deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle previsioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; vigilanza sugli adempimenti previsti dall'articolo 193 e determinarsi delle condizioni di cui all'articolo 244 e 247, comma 2, e segnalazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti:
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare e competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti su gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria, ferma restando la denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. La sezione regionale si pronuncia in ordine alle irregolarità rispetto alle quali l'amministrazione abbia adottato non consequenti misure correttive, segnalando Prefetto il verificarsi di gravi violazioni de legge di rilievo contabile e finanziario da parte dei consigli.

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

Le disposizioni del presente comma sono trasferite, con modificazioni, dall'articolo 239, comma 2.

2. Al fine di assicurare la sana gestione finanziaria, gli organi di revisione operano-anche tenendo conto degli indirizzi metodologici e dei parametri uniformemente indicati dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, in armonia con quelli adottati in ambito europeo. Per garantire l'adempimento delle funzioni suddette, l'organo di revisione ha diritto di

	accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile
	del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
.Le disposizioni del presente comma sono	3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente
trasferite dall'articolo 239, comma 3.	locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
Le disposizioni del presente comma sono	4. L'organo di revisione può incaricare della
trasferite con modificazioni dall'articolo 239,	collaborazione nella propria funzione, sotto la propria
comma 4.	responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di
	cui all'articolo 148-septies, comma 3. I relativi
	compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
Le disposizioni del presente comma sono	5. I singoli componenti dell'organo di revisione
trasferite dall'articolo 239, comma 5.	collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
	individuali.
la dianosiciani del procento commo cono	C la statuta dell'ante lacala muà prevadore
Le disposizioni del presente comma sono trasferite dall'articolo 239, comma 6.	6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
trasiente dan articolo 255, comma 0.	Articolo 148-novies
	Responsabilità dell'organo di revisione
Le disposizioni del presente articolo sono	I revisori rispondono della veridicità delle loro
trasferite, con modificazioni, dall'articolo 240,	attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
comma 2.	diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la
	riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
	conoscenza per ragione del loro ufficio. I revisori
	rispondono, comunque, in via amministrativa e
	contabile delle violazioni dei doveri inerenti alle
	funzioni di cui all'articolo 148 -octies.
	Articolo 148-decies
	Flussi informativi finanziari e contabili
	1. Gli enti locali inviano telematicamente alla Corte
	dei conti, entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto completo di allegati, le informazioni
	relative al rispetto del patto di stabilità interno,
	nonché i certificati del conto preventivo e
	consuntivo. Modalità e protocollo di
	comunicazione per la trasmissione telematica dei
	dati sono stabiliti con decreto di natura non
	regolamentare dal Ministro dell'interno, di concerto
	regolamentare dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali

	e la Corte dei conti.
	2. Su richiesta della Corte dei Conti e sulla base di
	specifiche indicazioni, l'ente invia ulteriori dati e
	informazioni relativi agli equilibri di bilancio e
	all'indebitamento-
Le disposizioni del presente comma sono	3. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, la
trasferite con modifiche dall'articolo 198-bis	
trasiente con modifiche dan articolo 190-bis	struttura operativa alla quale è assegnata la
	funzione del controllo di gestione fornisce la
	conclusione del predetto controllo, oltre che agli
	amministratori ed ai responsabili dei servizi anche alla Corte dei Conti.
PARTE II	PARTE II
ORDINAMENTO FINANZIARIO E	ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE	CONTABILE
TITOLO I -	TITOLO I -
Art. 149	Art. 149
Principi generali in materia di finanza propria e derivata	Principi generali in materia di finanza degli enti locali
donvata	01. I comuni, le province e le città metropolitane
	hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa
	secondo le disposizioni dell'articolo 119 della
	Costituzione.
	oodituziono.
	02 Sino all'entrata in vigore delle norme di
	attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,
	restano in vigore le disposizioni di cui ai commi
	seguenti.
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato	1.idem
alla legge, che la coordina con la finanza statale e	
con quella regionale.	
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce,	2. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia	la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e	autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
trasferite.	proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali	3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà
potestà impositiva autonoma nel campo delle	impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, con	tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento
conseguente adeguamento della legislazione	della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni,
tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province	le province e le città metropolitane in forza
in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15	dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni	1997, n. 446 e successive modificazioni possono
possono disciplinare con regolamento le proprie	disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene	tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
alla individuazione e definizione delle fattispecie	e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota	passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle	rispetto delle esigenze di semplificazione degli
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei	adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
contribuenti. Per quanto non regolamentato si	regolamentato si applicano le disposizioni di legge
applicano le disposizioni di legge vigenti.	vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è	4. La finanza dei comuni e delle province e delle città

costituita da:	metropolitane è costituita da:
a) imposte proprie;	a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad	b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali
imposte erariali o regionali;	o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;	c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;	d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;	e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura	f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
patrimoniale;	g) risorse per investimenti;
g) risorse per investimenti;	h) altre entrate.
h) altre entrate.	5 idam
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in	5. idem
base a criteri obiettivi che tengano conto della	
popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una	
perequata distribuzione delle risorse che tenga	
conto degli squilibri di fiscalità locale. 6. Lo Stato assegna specifici contributi	6. idem
per fronteggiare situazioni eccezionali.	u. iuciii
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi	7. idem
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della	TT INOTH
comunità ed integrano la contribuzione erariale	
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili	
8. A ciascun ente locale spettano le	8. idem
tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di	0. Iddiii
propria competenza. Gli enti locali determinano	
per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico	
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo	
Stato e le regioni, qualora prevedano per legge	
casi di gratuità nei servizi di competenza dei	
comuni e delle province ovvero fissino prezzi e	
tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione,	
debbono garantire agli enti locali risorse	
finanziarie compensative	
9. La legge determina un fondo nazionale	9. idem
ordinario per contribuire ad investimenti degli enti	
locali destinati alla realizzazione di opere	
pubbliche di preminente interesse sociale ed	
economico.	
10. La legge determina un fondo	10. idem
nazionale speciale per finanziare con criteri	
perequativi gli investimenti destinati alla	
realizzazione di opere pubbliche unicamente in	
aree o per situazioni definite dalla legge statale.	
11. L'ammontare complessivo dei	11. idem
trasferimenti e dei fondi è determinato in base a	
parametri fissati dalla legge per ciascuno degli	
anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e	
non è riducibile nel triennio.	
12. Le regioni concorrono al	12. idem
finanziamento degli enti locali per la realizzazione	

del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.	42 idom
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale Art. 150	13. idem Art. 150
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile	Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.	1. Gli articoli seguenti prevedono disposizioni e principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile a garanzia dell'unità giuridica ed economica nonché delle esigenze di uniformità dei sistemi contabili e finanziari degli enti locali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica anche in relazione agli obblighi assunti in sede europea con il patto di stabilità e crescita ed all'erogazione dei contributi di perequazione e di sviluppo previsti dall'articolo 119, commi terzo e quinto della Costituzione.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario. 3. Restano salve le competenze delle	 L'ordinamento finanziario e contabile stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario. abrogato
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.	
Art. 151	Art. 151
Principi in materia di contabilità 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio	Disposizioni generali in materia di contabilità 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.	pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio è corredato di una relazione	2. Il bilancio di previsione è composto dalla

previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.	relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale, ed è corredato dagli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono	3. idem
comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.	3. Idem
4. I provvedimenti dei responsabili dei	4. idem
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4. Ideiii
servizi che comportano impegni di spesa sono	
trasmessi al responsabile del servizio finanziario	
e sono esecutivi con l'apposizione del visto di	
regolarità contabile attestante la copertura	
finanziaria	
5. I risultati di gestione sono rilevati	5. idem
anche mediante contabilità economica e	
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto	
del bilancio e il conto del patrimonio	
6. Al rendiconto è allegata una relazione	6. idem
illustrativa della giunta che esprime le valutazioni	
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei	
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai	
costi sostenuti	
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare	7. idem
entro il 30 giugno dell'anno successivo	
Art. 152	Art. 152
Regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente	1. idem
locale applica i principi contabili stabiliti dal	
presente testo unico, con modalità organizzative	
corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna	
comunità, ferme restando le disposizioni previste	
dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed	
uniformità del sistema finanziario e contabile.	
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma,	2. idem
la conoscenza consolidata dei risultati globali	
delle gestioni relative ad enti od organismi	
costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.	
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme	3. idem
relative alle competenze specifiche dei soggetti	
dell'amministrazione preposti alla	
programmazione, adozione ed attuazione dei	
provvedimenti di gestione che hanno carattere	
finanziario e contabile, in armonia con le	
disposizioni del presente testo unico e delle altre	
leggi vigenti.	
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel	4.I regolamenti di contabilità sono approvati nel
rispetto delle norme della parte seconda del	rispetto delle norme della parte seconda del
presente testo unico, da considerarsi come	presente testo unico, con eccezione delle
·	•
principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate	sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi

norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina : a) articoli 177 e 178; b) articoli 179, commi 2, (lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198; d) articoli 199, 202. comma 2, 203, 205, 207; e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, da 217 a 219, 221, 224, 225; f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.	 a) articoli 153, comma 7; b) articolo 177; c) articoli 179, comma 2, lettere b) c) e d), e 3, 180, commi da 1 a 3, 181, commi 1 e 3, 184, commi da 2 a 4, 185, commi 2 e 3; d) articolo 191, comma 5; e) articoli 194, comma 2, 201, comma 4, 203, 207; f) articoli da 213 a 215, 216, comma 3, 218, 219, 221, 224, 225;
Art. 153.	Art. 153.
Servizio economico-finanziario	Servizio economico-finanziario
Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. E consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di atruttura comuni.	1. idem 2. idem
strutture comuni . 3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.	3. idem
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.	4. idem
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario	5. idem

effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. 6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. 7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.	6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario, entro congruo termine, al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. 7. idem
Art. 154	Art. 154
Art. 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali	Art. 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.	Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. idem
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli	Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle	Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. idem
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme. 3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno	Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 1. idem 2. idem

dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni. 5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.	5. idem
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.	6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.	7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio.
Art. 155	Art. 155
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali	Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:	1. idem
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente	

b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a sequito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'orgno straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottaria di sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottaria di sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo	deficitari, ai sensi dell'articolo 243;	
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficierza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 1. idem 1. idem	provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi	
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 7. Idem	straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse	
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 1. idem	mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma	
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 1. idem	provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai	
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 7. Classi demografiche e popolazione residente 1. Idem	delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste	
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 7. idem 2. idem Art. 156 Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. idem	provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi	
funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 156 Art. 156 Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 1. idem	rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259,	
Classi demografiche e popolazione residente 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni Classi demografiche e popolazione residente 1. idem 1. idem	funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto	2. idem
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni	Art. 156	Art. 156
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni	Classi demografiche e popolazione residente	Classi demografiche e popolazione residente
contenute nella parte seconda del presente testo	1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni	ů i
	contenute nella parte seconda del presente testo	

unico valgono per i comuni, se non diversamente	
disciplinato, le seguenti classi demografiche:	
a) comuni con meno di 500 abitanti;	
b) comuni da 500 a 999 abitanti;	
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;	
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;	
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;	
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;	
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;	
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.	
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.	2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura e di altre assegnazioni, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Art. 157	Art. 157
Consolidamento dei conti pubblici	Consolidamento dei conti pubblici
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni	1. idem
Art. 158	Art. 158

D " (1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1	D !' (! ' (! ! ! ' ' '
Rendiconto dei contributi straordinari 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.	Rendiconto dei contributi straordinari 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati dallo Stato agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.
 Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. 	2. idem
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.	3. idem
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.	4. idem
Art. 159	Art. 159
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali	Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.	1. idem
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a :	2. idem
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;	
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;	
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.	
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi	3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli

preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità . 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.	importi delle somme destinate alle suddette finalità e che, inoltre, per i pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati l'ente locale segua l'ordine cronologico della maturazione del debito. 4. idem
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.	5. idem
Art. 160	Art. 160
Approvazione di modelli e schemi contabili 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati : a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli relativi al bilancio pluriennale; d) i modelli relativi al conto del tesoriere; e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali; f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del patrimonio; h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli	Approvazione di modelli e schemi contabili 1. idem
agenti contabili di cui all'articolo 227.	2 idam
2. Con regolamento, da emanare a norma	2. idem

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.	
Art. 161	Art. 161
Certificazioni di bilancio	Certificazioni di bilancio
1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.	1. idem
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.	2. idem
 La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. 	3. idem
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.	4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica. Il Ministero dell'interno provvede all'elaborazione dei dati delle certificazioni al fine di rilevare le situazioni generali economico-finanziarie, divulgare a livello di aggregati i dati dei parametri gestionali, definire i parametri della perequazione ed attivare le funzioni di cui all'art. 119, terzo e quinto comma, della Costituzione.
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E BILANCI	TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I – Programmazione	CAPO I – Programmazione
Art. 162	Art. 162
Principi del bilancio	Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.	1. Idem
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.	2. idem

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.	3. idem
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione : sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.	4. idem
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.	5. idem
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.	6. idem
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.	7. idem
Art. 163	Art. 163
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o	Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 1. abrogato

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.	2. Over la coordance del terroire par la deliberacione
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.	3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Art. 164	Art. 164
Caratteristiche del bilancio	Caratteristiche del bilancio
1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitale che indica l'aggette.	1. Idem
il capitolo, che indica l'oggetto.	
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.	2. Idem
 Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. 	3. Idem
Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali	
 Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. 	3. Idem

alla anasa	7
alla spesa. 2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.	2. Idem 3. idem
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni sono:	5. idem
Titolo I – Entrate tributarie;	
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;	
Titolo III – Entrate extratributarie;	
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;	
Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti;	
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi.	
4. I titoli dell'entrata per le comunità montane sono :	4. Idem
Titolo I – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;	
Titolo II – Entrate extratributarie;	
Titolo III – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;	
Titolo IV – Entrate derivanti da accensioni di prestiti;	
Titolo V – Entrate da servizi per conto di terzi.	E Idam
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica	5. Idem
illustrazione in apposito quadro di sintesi del	

bilancio e nella relazione previsionale e	
programmatica.	6. Idem
6. I titoli della spesa sono :	o. idem
Titolo I – Spese correnti;	
There is appear derivative,	
Titolo II – Spese in conto capitale;	
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti;	
T' N/ O	
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi.	7. idem
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative	7. idem
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed	
indiretti, non necessariamente solo finanziari, per	
il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più	
vasto piano generale di sviluppo dell'ente,	
secondo le indicazioni dell'articolo 151, può	
essere compreso all'interno di una sola delle	
funzioni dell'ente, ma può anche estendersi a più	
funzioni.	O Idom
8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto	8. Idem
da persone e mezzi, cui è preposto un	
responsabile.	
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di	9. idem
previsione, un complesso di mezzi finanziari,	
specificati negli interventi assegnati, del quale	
risponde il responsabile del servizio.	
10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun	10. ldem
intervento della spesa indicano:	
a) l'ammantara dagli accortamenti a dagli impagni	
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno	
precedente all'esercizio di riferimento e la	
previsione aggiornata relativa all'esercizio in	
corso;	
,	
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di	
accertare o delle spese che si prevede di	
impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.	44.11
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione	11. Idem
sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima	
di tutte le spese.	
12. I bilanci di previsione degli enti locali	12. idem
recepiscono, per quanto non contrasta con la	
normativa del presente testo unico, le norme	
recate dalle leggi delle rispettive regioni di	
appartenenza per quanto concerne le entrate e le	
spese relative a funzioni delegate, al fine di	

consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.	
13. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi.	13. Idem
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 157.	14.ldem
Art. 166	Art. 166
Fondo di riserva	Fondo di riserva
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di	Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di
previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.	previsione un fondo di riserva
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.	2. idem
Art. 167	Art. 167
Ammartamanta dai hani	Ammortamento dei heni
Ammortamento dei beni 1. È data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.	Ammortamento dei beni 1. Idem
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 187.	2. idem
Art. 168	Art. 168
Servizi per conto di terzi	Servizi per conto di terzi
Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e	1. Idem

che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.	2 Idam
Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.	2. Idem
Art. 169	Art. 169
Piano esecutivo di gestione	Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.	1. Idem
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.	2. Idem
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.	3. idem
Art. 170	Art. 170
Relazione previsionale e programmatica	Relazione previsionale e programmatica
Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.	La relazione previsionale e programmatica copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.	2. idem
3. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. 4. Per ciascun programma è data specificazione	3. Idem 4. Idem
l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a	4. Idem

della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.	
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.	5. Idem
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.	6. Idem
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economicofinanziari di cui all'articolo 201.	7. Idem
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.	8. Idem
9. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.	9. Idem
Art. 171	Art. 171
Bilancio pluriennale	Bilancio pluriennale
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualità.	1. Idem
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.	2. idem
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo,	3. Idem

anche derivanti dall'attuazione degli investimenti,	
nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni	
considerati.	A Idam
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con	4. Idem
quelli del bilancio annuale di competenza, hanno	
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente	
in sede di approvazione del bilancio di previsione.	
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.	5. Idem
Art. 172	Art. 172
Altri allegati al bilancio di previsione	Allegati al bilancio di previsione
Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti	1. idem
documenti :	
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di	a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione quale documento necessario per il	previsione;
controllo da parte del competente organo regionale;	
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati	b) idem
delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,	
istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo	
esercizio antecedente quello cui il bilancio si	
riferisce;	
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima	c) idem
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e	
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività	
produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18	
aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti	
in proprietà od in diritto di superficie; con la	
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di	
fabbricato;	
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui	d) idem
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;	a) idam
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote	e) idem

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le	
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e	
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in	
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.	
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della	f) idem
situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle	
disposizioni vigenti in materia.	
Art. 173	Art. 173
Valori monetari	Valori monetari
Valori monetari contenuti nel bilancio	1. idem
pluriennale e nella relazione previsionale e	i. ideiii
programmatica sono espressi con riferimento ai	
periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del	
tasso di inflazione programmato.	
CAPO II	CAPO II
Competenze in materia di bilanci	Competenze in materia di bilanci
Art. 174.	Art. 174.
Predisposizione ed approvazione del bilancio e	Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei
dei suoi allegati	suoi allegati
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la	1. idem
relazione previsionale e programmatica e lo	
schema di bilancio pluriennale sono predisposti	
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed	
alla relazione dell'organo di revisione.	
Il regolamento di contabilità dell'ente prevede	2. idem
per tali adempimenti un congruo termine, nonché	Z. Ideili
i termini entro i quali possono essere presentati	
da parte dei membri dell'organo consiliare	
emendamenti agli schemi di bilancio predisposti	
dall'organo esecutivo.	
3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato	3.Il bilancio annuale di previsione è deliberato
dall'organo consiliare entro il termine previsto	dall'organo consiliare entro il termine previsto
dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i	dall'articolo 151.
documenti ad essa allegati sono trasmessi dal	
segretario dell'ente all'organo regionale di	
controllo.	
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte	4. abrogato
dell'organo regionale di controllo, previsto	
dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.	A 1 475
Art. 175	Art. 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano	Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione	esecutivo di gestione
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni	1. idem
nel corso dell'esercizio di competenza sia nella	

parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.	
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.	2. idem
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.	3. idem
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.	4. idem
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.	5. idem
6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.	6. Idem
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.	7. ldem
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.	8. Idem
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.	9. ldem
Art. 176	Art. 176
Prelevamenti dal fondo di riserva	Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di	1. idem
competenza dell'organo esecutivo e possono	
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun	
anno.	
Art. 177	Art. 177
Competenze dei responsabili dei servizi	Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui	1. idem
ritiene necessaria una modifica della dotazione	
assegnata per sopravvenute esigenze successive	
all'adozione degli atti di programmazione,	
propone la modifica con modalità definite dal	
regolamento di contabilità.	
2. La mancata accettazione della proposta di	2. idem
modifica della dotazione deve essere motivata	
dall'organo esecutivo.	
TITOLO III – GESTIONE DEL BILANCIO	TITOLO III – GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I – Entrate	CAPO I – Entrate
Art.178.	Art.178.
Art. 170.	Alt. 170.
Fasi dell'entrata	Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono	1. idem
l'accertamento, la riscossione ed il versamento.	
Art.179	Art.179
Accertamento	Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di	1. idem
gestione dell'entrata mediante la quale, sulla	
base di idonea documentazione, viene verificata	
la ragione del credito e la sussistenza di un	
idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,	
quantificata la somma da incassare, nonché	
fissata la relativa scadenza.	
L'accertamento delle entrate avviene:	2. idem
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito	
di emissione di ruoli o a seguito di altre forme	
stabilite per legge;	
b) per le entrate patrimoniali e per quelle	
provenienti dalla gestione di servizi a carattere	
produttivo e di quelli connessi a tariffe o	
contribuzioni dell'utenza, a seguito di	
acquisizione diretta o di emissione di liste di	
carico;	
a) per le entrate relative a partite componentive	
c) per le entrate relative a partite compensative	
delle spese, in corrispondenza dell'assunzione	
del relativo impegno di spesa;	
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale	
-/ por lo and ordinate, arrone ar riatara eventuale	

o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.	
3. Il responsabile del procedimento con il quale	3. idem
viene accertata l'entrata trasmette al responsabile	
del servizio finanziario l'idonea documentazione	
di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi	
previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.	
Art.180	Art.180
Riscossione	Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase	1. idem
del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri	
eventuali incaricati della riscossione delle somme	
dovute all'ente.	
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo	2. idem
di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme	
e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.	
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal	3. idem
responsabile del servizio finanziario o da altro	
dipendente individuato dal regolamento di	
contabilità e contiene almeno :	
a) l'indicazione del debitore;	
2,	
b) l'ammontare della somma da riscuotere;	
c) la causale;	
c) la causale,	
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle	
somme;	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per	
residui o competenza;	
f) la codifica;	
a) il numero progressive:	
g) il numero progressivo;	
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.	
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio	4. idem
per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma,	
versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In	
tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata	
comunicazione all'ente, richiedendo la	
regolarizzazione.	
Art. 181	Art. 181

Versamento	Versamento
Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.	1. idem
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.	2. idem
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.	3. idem
CAPO II – Spese	CAPO II – Spese
Art. 182.	Art. 182.
Fasi della spesa	Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno,	1. idem
la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento	
Art. 183	Art. 183
Impegno di spesa	Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.	1. idem
 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già 	2. idem
attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;	
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;	
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.	
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali	3. idem

entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati	
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.	4. idem
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi :	5. idem
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;	
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;	
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;	
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.	
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.	
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.	6. idem
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei	7. idem

bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.	
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi	8. idem
in copia al servizio finanziario dell'ente, nel	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
termine e con le modalità previste dal	
regolamento di contabilità.	
9. Il regolamento di contabilità disciplina le	9. Idem
modalità con le quali i responsabili dei servizi	0. Iddiii
assumono atti di impegno. A tali atti, da definire	
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di	
raccolta che individuano la cronologia degli atti e	
l'ufficio di provenienza, si applicano, in via	
preventiva, le procedure di cui all'articolo 151,	
comma 4.	
Art. 184	Art. 184
Liquidazione della spesa	Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase	1. idem
del procedimento di spesa attraverso la quale, in	
base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il	
diritto acquisito del creditore, si determina la	
somma certa e liquida da pagare nei limiti	
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.	
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato	2. idem
esecuzione al provvedimento di spesa ed è	
disposta sulla base della documentazione	
necessaria a comprovare il diritto del creditore, a	
seguito del riscontro operato sulla regolarità della	
fornitura o della prestazione e sulla rispondenza	
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai	
termini ed alle condizioni pattuite.	0.11
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal	3. idem
responsabile del servizio proponente, con tutti i	
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti	
contabili è trasmesso al servizio finanziario per i	
conseguenti adempimenti.	A idom
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi	4. idem
e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli	
atti di liquidazione.	
Art. 185	Art. 185
Air. 100	Ait. 100
Ordinazione e pagamento	Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione	1. idem
impartita, mediante il mandato di pagamento, al	
tesoriere dell'ente locale di provvedere al	
pagamento delle spese.	
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal	2. idem
dipendente dell'ente individuato dal regolamento	
di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e	

contiene almeno i seguenti elementi :	
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;	
b) la data di emissione;	
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;	
d) la codifica;	
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;	
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;	
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;	
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;	
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.	
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.	3. idem
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.	4. idem
CAPO III	CAPO III
Risultato di amministrazione e residui	Risultato di amministrazione e residui
Art. 186.	Art. 186.
Risultato contabile di amministrazione	Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione è	1. idem
accertato con l'approvazione del rendiconto	

dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei	
residui passivi.	
Art. 187	Art. 187
Avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione
L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.	1. idem
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:	2. idem
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;	
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;	
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;	
d) per il finanziamento di spese di investimento.	
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.	3. idem Art. 188.
AII.100.	AII. 100.
Disavanzo di amministrazione	Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione,	1. idem
accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui	

all'articolo 193, in aggiunta alle quote di	
ammortamento accantonate e non disponibili nel	
risultato contabile di amministrazione	
Art. 189	Art. 189
Residui attivi	Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate	1. idem
e non riscosse entro il termine dell'esercizio.	
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio	2. Idem
esclusivamente le entrate accertate per le quali	
esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente	
locale creditore della correlativa entrata.	
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono	3. Idem
residui attivi le somme derivanti da mutui per i	
quali è intervenuta la concessione definitiva da	
parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti	
di previdenza ovvero la stipulazione del contratto	
per i mutui concessi da altri Istituti di credito.	
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza	4. ldem
e non accertate entro il termine dell'esercizio	
costituiscono minori accertamenti rispetto alle	
previsioni e, a tale titolo, concorrono a	
determinare i risultati finali della gestione.	
Art. 190	Art. 190
5	5
Residui passivi	Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme	1. idem
impegnate e non pagate entro il termine	
dell'esercizio. 2. È vietata la conservazione nel conto dei residui	2. idem
di somme non impegnate ai sensi dell'articolo	z. ideiii
183.	
3. Le somme non impegnate entro il termine	3. idem
dell'esercizio costituiscono economia di spesa e,	3. Idelli
a tale titolo, concorrono a determinare i risultati	
finali della gestione.	
CAPO IV – Principi di gestione e controllo di	CAPO IV – Principi di gestione e controllo di gestione
gestione	2. 2. 2. 1
Art. 191	Art. 191
Regole per l'assunzione di impegni e per	Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese	l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se	1. idem
sussiste l'impegno contabile registrato sul	
competente intervento o capitolo del bilancio di	
previsione e l'attestazione della copertura	
finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il	
responsabile del servizio, conseguita l'esecutività	
del provvedimento di spesa, comunica al terzo	
interessato l'impegno e la copertura finanziaria,	
contestualmente all'ordinazione della	

prestazione, con l'avvertenza che la successiva	
fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando	
quanto disposto al comma 4, il terzo interessato,	
in mancanza della comunicazione, ha facoltà di	
non eseguire la prestazione sino a quando i dati	
non gli vengano comunicati.	
Per le spese previste dai regolamenti	2. idem
economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il	2. 100111
riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o	
capitolo di bilancio ed all'impegno.	
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza,	3. idem
cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale	
o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è	
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta	
giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno	
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto	
termine. La comunicazione al terzo interessato è	
data contestualmente alla regolarizzazione.	
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni	4. idem
e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei	
commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,	
ai fini della controprestazione e per la parte non	
riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,	
lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,	
funzionario o dipendente che hanno consentito la	
fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che	
hanno reso possibili le singole prestazioni 5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo	5. idem
rendiconto deliberato, disavanzo di	J. Idelli
amministrazione ovvero indichino debiti fuori	
bilancio per i quali non sono stati validamente	
adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è	
fatto divieto di assumere impegni e pagare spese	
per servizi non espressamente previsti per legge.	
Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di	
impegni già assunti nei precedenti esercizi.	
Art. 192	Art. 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure	Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere	1. idem
preceduta da apposita determinazione del	
responsabile del procedimento di spesa	
indicante:	
a) il fino cho con il controtto di intende nerecercina	
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;	
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le	
clausole ritenute essenziali;	
המעסטום וונפווענם בסספוובומוו,	

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Art. 193	2. idem Art. 193
Ait. 193	AII. 190
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	Salvaguardia degli equilibri di bilancio
 Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. 	1. Idem
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.	2. Idem
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.	3. Idem
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura	4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura

prevista dal comma 2 del medesimo articolo.	prevista dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'organo di revisione comunica al Prefetto la
	mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di cui al comma 2.
Art. 194	Art. 194
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:	1. idem
a) sentenze esecutive;	
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;	
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.	
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.	2. idem
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.	3. Per il finanziamento dei debiti riconosciuti correlati a spese di investimento, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
Art. 195	Art. 195
Utilizzo di entrate a specifica destinazione	Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.	1. idem
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.	2.idem
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.	3. idem
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.	4. idem
Art. 196	Art. 196
Controllo di gestione	Controllo di gestione Le disposizioni relative al controllo di gestione (
	articoli 196, 197 e 198) sono abrogate in quanto la relativa disciplina è organicamente inserita nell'ambito del titolo VI bis - sistema integrato delle garanzie
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di	1. abrogato

(120)	
contabilità.	
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a	2. abrogato
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi	
programmati e, attraverso l'analisi delle risorse	
acquisite e della comparazione tra i costi e la	
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità	
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,	
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività	
di realizzazione dei predetti obiettivi.	
Art. 197	Art. 197
Modalità del controllo di gestione	Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147,	1. abrogato
comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività	
amministrativa e gestionale delle province, dei	
comuni, delle comunità montane, delle unioni dei	
comuni e delle città metropolitane ed è svolto con	
una cadenza periodica definita dal regolamento di	
contabilità dell'ente.	
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre	2 abrogato
fasi:	
a) predisposizione di un piano dettagliato di	
obiettivi;	
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai	
proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;	
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al	
piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato	
di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza	
ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.	
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai	3. abrogato
singoli servizi e centri di costo, ove previsti,	
verificando in maniera complessiva e per ciascun	
servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei	
singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e	
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere	
produttivo, i ricavi.	
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della	4. abrogato
economicità dell'azione amministrativa è svolta	
rapportando le risorse acquisite ed i costi dei	
servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati	
risultanti dal rapporto annuale sui parametri	
gestionali dei servizi degli enti locali di cui	
all'articolo 228, comma 7.	A (400
Art. 198	Art. 198
Defeate III III II II	Defeate 1.1. I II I' I'
Referto del controllo di gestione	Referto del controllo di gestione
La struttura operativa alla quale è assegnata la	1. abrogato
funzione del controllo di gestione fornisce le	

conclusioni del predetto controllo agli	Le disposizione del presente articolo sono
amministratori ai fini della verifica dello stato di	trasferite, con modifiche, all'articolo 148-decies,
attuazione degli obiettivi programmati ed ai	ultimo comma
responsabili dei servizi affinché questi ultimi	
abbiano gli elementi necessari per valutare	
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.	
Art 198- bis	Le disposizione del presente articolo sono
	trasferite, con modifiche, all'articolo 148-decies,
	ultimo comma
Comunicazione del referto	
1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura	
operativa alla quale è assegnata la funzione del	
controllo di gestione fornisce la conclusione del	
predetto controllo, oltre che agli amministratori ed	
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto	
previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei	
Conti. TITOLO IV – INVESTIMENTI	TITOLO IV – INVESTIMENTI
CAPO I – Principi generali	CAPO I – Principi generali
Art. 199.	Art. 199.
Fonti di finanziamento	Fonti di finanziamento
Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare :	1. idem
possono utilizzare .	
a) entrate correnti destinate per legge agli	
investimenti;	
h) evenzi di bilancia, contituiti de conodonza di	
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti	
aumentate delle quote capitali di ammortamento	
dei prestiti;	
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti	
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;	
concession camere e relative sanzioni,	
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto	
capitale dello Stato, delle regioni, da altri	
interventi pubblici e privati finalizzati agli	
investimenti, da interventi finalizzati da parte di	
organismi comunitari e internazionali;	
e) avanzo di amministrazione, nelle forme	
disciplinate dall'articolo 187;	
f) mutui passivi;	
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario	

(4.1.11.1	
consentite dalla legge.	V.T. 000
Art. 200	Art. 200
Programmazione degli investimenti	Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali,	1. idem
comunque finanziati, l'organo deliberante,	
nell'approvare il progetto od il piano esecutivo	
dell'investimento, dà atto della copertura delle	
maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio	
pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di	
inserire nei bilanci pluriennali successivi le	
ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad	
esercizi futuri, delle quali è redatto apposito	
elenco.	
Art. 201	Art. 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano	Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-
economico-finanziario	finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono	1. idem
autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti	
da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate	
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i	
contratti di appalto sono realizzati sulla base di	
progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non	
modificabile in aumento, con procedura di	
evidenza pubblica e con esclusione della	
trattativa privata.	
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui	2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto
progetto generale comporti una spesa superiore	generale comporti una spesa superiore a 516.000
al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto	euro, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio
ad accertare l'equilibrio economico-finanziario	economico-finanziario diletto ad accertare requilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
dell'investimento e della connessa gestione,	connessa gestione, anche in relazione agli introiti
anche in relazione agli introiti previsti ed al fine	previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
della determinazione delle tariffe.	•
3. (abrogato)	
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1	4. idem
sono determinati in base ai seguenti criteri:	
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da	
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi	
compresi gli oneri di ammortamento tecnico	
finanziario;	
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti	
ed il capitale investito;	
c) l'entità dei costi di gestione delle opere,	
tenendo conto anche degli investimenti e della	

qualità del servizio.	
CAPO II – Fonti di finanziamento mediante	CAPO II – Fonti di finanziamento mediante
indebitamento	indebitamento
Art. 202.	Art. 202.
Ricorso all'indebitamento	Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.	1. idem
Le relative entrate hanno destinazione vincolata	2. idem
Art. 203	Art. 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se	Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni :	sussistono le seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;	a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.	b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica nei quali sono incluse le relative previsioni
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.	2. idem
Art. 204	Art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti	Regole particolari per l'assunzione di mutui 1. idem

obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

- 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b)) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti qli eventuali interessi preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31

2. idem

dicembre successivo;	
e) deve essere indicata la natura della spesa da	
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto	
riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto	
dell'intervenuta approvazione del progetto	
definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;	
f) deve essere rispettata la misura massima del	f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
tasso di interesse applicabile ai mutui,	di interesse applicabile ai mutui, determinato
determinato periodicamente dal Ministro del	periodicamente dal Ministro dell'economia e delle
tesoro, bilancio e programmazione economica	finanze con proprio decreto.
con proprio decreto.	
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano,	
ove compatibili, alle altre forme di indebitamento	
cui l'ente locale acceda.	
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo	3. idem
sulla base dei documenti giustificativi della spesa	
ovvero sulla base di stati di avanzamento dei	
lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione	
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.	
Art. 205.	Art. 205.
7111. 200.	7111. 200.
Attivazione di prestiti obbligazionari	Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare	1. idem
prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla	
legge.	
Art. 205-bis	
Contrazione di aperture di credito	
Gli enti locali sono autorizzati a contrarre	
aperture di credito nel rispetto della disciplina di	
cui al presente articolo.	
2. Le spese per investimenti finanziate con il	
contratto di apertura di credito si considerano	
impegnate all'atto della stipula del contratto stesso	
e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei	
progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura	
dell'esercizio le somme oggetto del contratto di	
apertura di credito costituiscono residui attivi.	
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo	
se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203,	
comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo	
204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo	
complessivo dell'apertura di credito stipulata. 4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è	
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204,	
comma 3.	
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena	
di nullità, essere stipulati in forma pubblica e	
a. Hama, cocoro cupatati in forma pubblica c	

contenere le seguenti clausole e condizioni:	
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;	
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;	
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;	
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;	
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;	
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore	

della procenta dispesimiena	
della presente disposizione.	
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della <u>legge 28 dicembre 2001, n. 448</u> , nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al <u>D.M. 1° dicembre 2003, n. 389</u> del Ministro dell'economia e delle finanze. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5 (1941a).	
0.170.111.0	0480 111 0 111
CAPO III – Garanzie per mutui e prestiti	CAPO III – Garanzie per mutui e prestiti
Art. 206.	Art. 206.
Delegazione di pagamento	Delegazione di pagamento
Quale garanzia del pagamento delle rate di	1. Idem
ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti	i. ideiii
locali possono rilasciare delegazione di	
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi	
tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità	
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli	
dell'entrata.	
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione,	2. idem
è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e	
costituisce titolo esecutivo.	A.4. 007
Art. 207	Art. 207
Fideiussione	Fideiussione
1. I comuni, le province e le città metropolitane	1. idem
possono rilasciare a mezzo di deliberazione	ii idolli
consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione	
di mutui destinati ad investimenti e per altre	
operazioni di indebitamento da parte di aziende	
da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano	
nonché dalle comunità montane di cui fanno	
parte.	
1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti	
obbligazionari effettuate congiuntamente da più	
enti locali, gli enti capofila possono procedere al	
rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme	

delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.	
 2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 	2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, a prevalente capitale pubblico locale costituite per l'esercizio di pubblici servizi, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 3. idem
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di	4. idem
indebitamento garantite con fideiussione	
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono	
impegnare più di un quinto di tale limite	
TITOLO V – TESORERIA	TITOLO V – TESORERIA
CAPO I – Disposizioni generali	CAPO I – Disposizioni generali
Art. 208.	Art. 208.
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria	Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:	1. idem
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;	
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le Comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a [lire 1 miliardo], aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;	b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le Comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.000 euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.	c) idem
Art. 209 Oggetto del servizio di tesoreria	Art. 209 Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.	1. idem
Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.	2. idem
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.	3.idem
Art. 210	Art. 210
Affidamento del servizio di tesoreria	Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.	1. idem
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.	2. idem

Art. 211	Art. 211
Responsabilità del tesoriere	Responsabilità del tesoriere
Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.	1.idem
Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.	2.idem
Art. 212	Art. 212
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali	Servizio di tesoreria svolto per più enti locali
I. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.	
Art. 213	Art. 213
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226. 2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.	
	1. idem
CAPO II – Riscossione delle entrate	CAPO II – Riscossione delle entrate
Art. 214.	Art. 214.
Operazioni di riscossione	Operazioni di riscossione
Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia	1. idem

quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.	
Art. 215.	Art. 215.
Procedure per la registrazione delle entrate	Procedure per la registrazione delle entrate
1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova	1. idem
documentale.	
CAPO III – Pagamento delle spese	CAPO III – Pagamento delle spese
Art. 216.	Art. 216.
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere	Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.	1. Idem
Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.	2. Idem
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.	3. idem
Art. 217	Art. 217
Estinzione dei mandati di pagamento	Estinzione dei mandati di pagamento
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.	1. idem
Art. 218	Art. 218
Annotazione della quietanza	Annotazione della quietanza
Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.	1. idem
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce	2. idem

gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento	
eseguita nonché la relativa prova documentale.	1.4.040
Art. 219	Art. 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio	Mandati non estinti al termine dell'esercizio
I mandati interamente o parzialmente non	1. idem
estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti	i. idelli
mediante commutazione in assegni postali	
localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal	
sistema bancario o postale.	
Art. 220	Art. 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di	Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
pagamento	4.11
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione	1. idem
di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è	
tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria	
dell'indennità di mora in caso di ritardato	
pagamento	
CAPO IV – Altre attività	CAPO IV – Altre attività
Art. 221.	Art. 221.
Gestione di titoli e valori	Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito	1. idem
dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con	
versamento delle cedole nel conto di tesoreria	
alle loro rispettive scadenze.	2. idem
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali,	z. ideili
d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni	
assunti, previo rilascio di apposita ricevuta,	
diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente	
tutti gli estremi identificativi dell'operazione.	
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale	3. idem
definisce le procedure per i prelievi e per le	
restituzioni.	
Art. 222	Art. 222
Anticipazioni di tesoreria	Anticipazioni di tesoreria
Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata	I. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
dalla deliberazione della giunta, concede allo	deliberazione della giunta, concede allo stesso
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite	anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei
massimo dei tre dodicesimi delle entrate	tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel
accertate nel penultimo anno precedente,	penultimo anno precedente.
afferenti per i comuni, le province, le città	
metropolitane e le unioni di comuni ai primi	
tre titoli di entrata del bilancio e per le	
comunità montane ai primi due titoli.	2 idam
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con	2. idem
ueconono dan enellivo dilitzzo delle somme con	

le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.	
CAPO V – Adempimenti e verifiche contabili	CAPO V – Adempimenti e verifiche contabili
Art. 223	Art. 223
Verifiche ordinarie di cassa	Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.	1. Idem
 Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente. 	2. idem
Art. 224	Art. 224
Verifiche straordinarie di cassa	Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.	1. idem
Art. 225	Art. 225
Obblighi di documentazione e conservazione 1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:	Obblighi di documentazione e conservazione 1. idem
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;	
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;	
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;	
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.	2. idem
Art. 226	Art. 226
Conto del tesoriere	Conto del tesoriere
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte	1. Idem

dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.	
 Il conto del tesoriere è redatto modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: 	2. Idem
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;	
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;	
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;.	
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.	
TITOLO VI – RILEVAZIONE E	TITOLO VI – RILEVAZIONE E
DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE	DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Art. 227.	Art. 227.
Rendiconto della gestione	Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.	1. idem
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.	2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
	2-bis In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, sono attivati gli interventi sostitutivi previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, sussidiarietà e adeguatezza
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e	3. idem

quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori	
bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione	
Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui	
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre	
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla	
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive	
modifiche ed integrazioni.	
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e	4. idem
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del	
consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti	
locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri	
enti locali.	
5. Sono allegati al rendiconto:	5. idem
a) la relazione dell'organe accoutive di qui	
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;	
b) la relazione dei revisori dei conti di cui	
all'articolo 239, comma 1, lettera d);	
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per	
anno di provenienza.	
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano	6. idem
telematicamente alle Sezioni enti locali il	
rendiconto completo di allegati, le informazioni	
relative al rispetto del patto di stabilità interno,	
nonché i certificati del conto preventivo e	
consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei	
dati sono stabiliti con decreto di natura non	
regolamentare del Ministro dell'interno, di	
concerto con il Ministro dell'economia e delle	
finanze, sentite la Conferenza Stato, città e	
autonomie locali e la Corte dei conti.	
Art. 228	Art. 228
Conto del bilancio	Canta dal hilanaia
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali	Conto del bilancio 1. idem
della gestione autorizzatoria contenuta nel	i. ideiii
bilancio annuale rispetto alle previsioni.	
Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun	2. idem
intervento della spesa, nonché per ciascun	
capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del	
bilancio comprende, distintamente per residui e	
competenza:	
a) non Pontrate la comme de la	
a) per l'entrata le somme accertate, con	
distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;	
da nocuciere,	

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.	
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.	3. idem
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.	4. idem
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.	5. idem
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.	6. idem
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.	abrogato Le disposizioni del presente comma sono trasferite con modificazioni all'articolo 161, comma 4
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.	8. idem
Art. 229	Art. 229
Conto economico	Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio,	1. idem

 Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 	2. idem
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.	3. idem
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:	4. idem
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;	
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;	
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;	
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;	
f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.	
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.	5. idem
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi,	6. idem

rilevando i seguenti elementi :	
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;	
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;	
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;	
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;	
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.	
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti :	7. idem
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;	
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;	
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;	
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;	
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;	
f) altri beni al 20%.	
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.	8. idem
9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con	9. idem
l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.	
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.	10. idem
Art. 230	Art. 230
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali	Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della	1. idem

gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.	2. idem
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.	3. idem
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue: a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;	4. idem
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;	
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;	
d) i mobili sono valutati al costo;	
e) i crediti sono valutati al valore nominale;	
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base	

alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;	
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;	
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.	
 Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. 	5. Idem
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.	6. Idem
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.	7. ldem
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.	8. idem
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.	9. ldem
Art. 231.	Art. 231.
Arti 2011	Art. 231.
Relazione al rendiconto della gestione	Relazione al rendiconto della gestione
Relazione al rendiconto della gestione 1.Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno	Relazione al rendiconto della gestione
Relazione al rendiconto della gestione 1.Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.	Relazione al rendiconto della gestione 1. Idem
Relazione al rendiconto della gestione 1.Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Art. 232 Contabilità economica 1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.	Art. 232 Contabilità economica 1. idem
Relazione al rendiconto della gestione 1.Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Art. 232 Contabilità economica 1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie	Relazione al rendiconto della gestione 1. Idem Art. 232 Contabilità economica
Relazione al rendiconto della gestione 1.Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Art. 232 Contabilità economica 1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.	Art. 232 Contabilità economica 1. idem

dell'accession financiaria December 9	
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.	
Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:	2. idem
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;	
b) la lista per tipologie di beni;	
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;	
d) la documentazione giustificativa della gestione;	
e) i verbali di passaggio di gestione;	
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;	
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.	
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.	3. idem
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.	4. idem
TITOLO VII – REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA	TITOLO VII – REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA
	La parte relativa all'organo di revisione economico-finanziaria è inserita nel titolo VI-bis relativo al sistema integrato delle garanzie. Le disposizioni del presente titolo sono "cedevoli".
Art. 234.	Art. 234.
Organo di revisione economico-finanziario 1. I consigli comunali, provinciali e delle città	Organo di revisione economico-finanziario CEDEVOLE
i contaign containant, provincian o dono otta	~ - : -

metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.	
I componenti del collegio dei revisori sono scelti:	CEDEVOLE
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;	
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;	
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.	
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.	CEDEVOLE
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.	CEDEVOLE
Art. 235.	Art. 235.
Durata dell'incarico e cause di cessazione	Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444	CEDEVOLE
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)	

2 H d d	OFDEWOLF
Il revisore cessa dall'incarico per:	CEDEVOLE
a) scadenza del mandato;	
b) dimissioni volontarie;	
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo	
stabilito dal regolamento dell'ente	
Art. 236.	Art. 236.
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori	Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
Valgono per i revisori le ipotesi di	CEDEVOLE
incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo	
2399 del codice civile, intendendosi per	
amministratori i componenti dell'organo esecutivo	
dell'ente locale. 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria	CEDEVOLE
non può essere esercitato dai componenti degli	CLDLVOLL
organi dell'ente locale e da coloro che hanno	
ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla	
nomina, dai membri dell'organo regionale di	
controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente	
locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai	
dipendenti delle regioni, delle province, delle città	
metropolitane, delle comunità montane e delle	
unioni di comuni relativamente agli enti locali	
compresi nella circoscrizione territoriale di	
competenza. 3. I componenti degli organi di revisione contabile	CEDEVOLE
non possono assumere incarichi o consulenze	CLDLVOLL
presso l'ente locale o presso organismi o	
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al	
controllo o vigilanza dello stesso	A.4. 007
Art. 237.	Art. 237.
Funzionamento del collegio dei revisori	Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito	CEDEVOLE
anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti	
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle	CEDEVOLE
riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e	
decisioni adottate.	
Art. 238.	Art. 238.
Limiti all'affidamento di incarichi	Limiti all'affidamento di incarichi
Salvo diversa disposizione del regolamento di	CEDEVOLE
contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non	
può assumere complessivamente più di otto	
incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in	

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 2. L'affidamento dell'incarico di revisione è **CEDEVOLE** subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. Art. 239. Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione Funzioni dell'organo di revisione 1. L'organo di revisione svolge le seguenti CEDEVOLE funzioni: Le disposizioni del presente comma sono trasferite dall'articolo 239, comma 1. a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente. dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione; c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese. all'attività contrattuale. all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione

svolge tali funzioni anche con tecniche motivate

di campionamento:	
di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si	
configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.	
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:	CEDEVOLE
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;	
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.	
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.	CEDEVOLE
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i	CEDEVOLE

<u></u>	
requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.	
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.	CEDEVOLE
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.	CEDEVOLE
Art. 240.	Art. 240.
Responsabilità dell'organo di revisione	Responsabilità dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio	CEDEVOLE
Art. 241.	Art. 241.
Compenso dei revisori	Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.	CEDEVOLE
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.	CEDEVOLE
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.	CEDEVOLE
4. Quando la funzione di revisione economico- finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.	CEDEVOLE
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione	CEDEVOLE

	APPEL/ALE
6. Per la determinazione del compenso base di	CEDEVOLE
cui al comma 1 spettante ai revisori della città	
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene	
alla classe demografica, al comune capoluogo.	CEDEVOLE
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.	CEDEVOLE
	Art. 241-bis
	Transitorietà delle disposizioni del Titolo VII
	1. Le disposizioni contenute nel presente titolo continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di diversa disciplina statutaria e regolamentare, ai sensi degli articoli 148-septies e seguenti.
TITOLO VIII. ENTLLOCALI DEFICITADI O	TITOLO VIII ENTLLOCALI DEFICITADI O
TITOLO VIII – ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI	TITOLO VIII – ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I – Enti locali deficitari: disposizioni	CAPO I – Enti locali deficitari:
generali	disposizioni generali
Art. 242.	Art. 242.
Individuazione degli enti locali strutturalmente	Individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli	deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni	1. idem
strutturalmente deficitarie gli enti locali che	
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di	
squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da	
allegare al certificato sul rendiconto della	
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali	
almeno la metà presentino valori deficitari. Il	
certificato è quello relativo al rendiconto della	
gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento	
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la	2. idem
Conferenza Stato-città e autonomie locali, da	z. ideiii
emanare entro settembre e da pubblicare nella	
Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio	
successivo i parametri obiettivi, determinati con	
riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei	
rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché	
le modalità per la compilazione della tabella di cui	
al comma 1.	
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a	3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunità montane.	comuni, province, città metropolitane e comunità montane.
Art. 243.	Art. 243.
Controlli per gli enti locali strutturalmente	Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari,
deficitari, enti locali dissestati ed altri enti	enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,	1. idem
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti	
al controllo centrale sulle dotazioni organiche e	
sulle assunzioni di personale da parte della	

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono 2. idem soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare: b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui 3. idem al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati

secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la	4. idem
Conferenza Stato-città e autonomie locali, da	
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono	
determinati i tempi e le modalità per la	
presentazione e il controllo della certificazione di	
cui al comma 2.	
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur	5. idem
essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi	
di copertura dei costi di gestione di cui al comma	
2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1	
per cento del contributo ordinario spettante per	
l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza,	
mediante trattenuta in unica soluzione sui	
trasferimenti erariali spettanti per gli anni	
successivi.	
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli	6. idem
centrali di cui al comma 2:	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
a) gli enti locali che non presentano il certificato	
del rendiconto con l'annessa tabella di cui al	
comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta	
presentazione della stessa;	
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei	
termini di legge la deliberazione del rendiconto	
della gestione, sino all'adempimento.	
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di	7. idem
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata	
del risanamento, ai controlli di cui al comma 1,	
sono tenuti alla presentazione della certificazione	
di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a	
domanda individuale al rispetto, per il medesimo	
periodo, del livello minimo di copertura dei costi di	
gestione di cui al comma 2, lettera a).	
CAPO II – Enti locali dissestati: disposizioni	CAPO II – Enti locali dissestati: disposizioni generali
generali	
Art. 244.	Art. 244.
Dissesto finanziario	Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non	1. idem
può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei	
servizi indispensabili ovvero esistono nei	
confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili	
di terzi cui non si possa fare validamente fronte	
con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con	
le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie	
ivi previste.	
2. Le norme sul risanamento degli enti locali	2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati
dissestati si applicano solo a province e comuni	si applicano solo a province, città metropolitane e
	comuni

Art. 245.	Art. 245.
Cognetti della presedura di riconomento	Cognetti della presedura di riconomento
Soggetti della procedura di risanamento 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.	Soggetti della procedura di risanamento 1. idem
L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge	2. idem
 Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto 	3. idem
Art. 246.	Art. 246.
Deliberazione di dissesto	Deliberazione di dissesto
 La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. 	1. idem 2. idem
Cobbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.	3. idem
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo	4. idem

 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso. 5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata 	5. abrogato
relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.	
Art. 247.	Art. 247.
Omissione della deliberazione di dissesto 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.	1.Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, l'organo di revisione economico-finanziaria accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, ne informa tempestivamente il consiglio affinchè si pronunci sull'eventuale stato di dissesto. In caso di inerzia dell'ente, l'organo di revisione informa il Prefetto che assegna, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a quaranta giorni per la pronuncia sullo stato di dissesto da parte del consiglio oppure degli organi sostitutivi previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.	2.Decorso il termine senza che sia intervenuta la pronuncia, ovvero qualora la deliberazione di dissesto sia stata adottata in via sostitutiva, il Prefetto avvia la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.	3. Abrogato
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.	4. Abrogato
Art. 248.	Art. 248.
Conseguenze della dichiarazione di dissesto 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino	Conseguenze della dichiarazione di dissesto 1. Idem
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del	i. idelli

T	
bilancio.	
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.	2. Idem
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.	3. Idem
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.	4. Idem
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.	5. idem
Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui	Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino	1. idem

all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261. comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni. Art. 250. Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento risanamento 1. Dalla data di deliberazione del dissesto 1. idem finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle 2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi previsti per importi insufficienti, il consiglio o la insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le individua con deliberazione le spese da spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli approvato e determina le fonti di finanziamento. impegni corrispondenti. Le deliberazioni sono Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti impegni corrispondenti. notificate al tesoriere. qli da sottoporre deliberazioni. all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. Art. 251. Art. 251. Attivazione delle entrate proprie Attivazione delle entrate proprie 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione Nella prima riunione successiva dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente è giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per

deliberare per le imposte e tasse locali di

spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le

tariffe di base nella misura massima consentita.

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.	
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un	2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti, sono attivati gli interventi sostitutivi previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e adeguatezza. 3. idem
numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.	4. Idem
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la	5. Idem
individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla	

deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1. 3 e 5 devono 6. idem essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali. CAPO III – Attività dell'organo straordinario di CAPO III – Attività dell'organo straordinario di liquidazione liquidazione Art. 252. Art. 252. Composizione, nomina e attribuzioni Composizione, nomina e attribuzioni 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti abitanti l'organo straordinario di liquidazione è l'organo straordinario di liquidazione è composto da un composto da un singolo commissario; per i singolo commissario; per i comuni con popolazione comuni con popolazione superiore ai 5.000 superiore ai 5.000 abitanti, per le città metropolitane e abitanti e per le province l'organo straordinario di per le province l'organo straordinario di liquidazione è liquidazione è composto da una commissione di composto da una commissione di tre membri. Il tre membri. Il commissario straordinario di commissario straordinario di liquidazione, per i comuni liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione i componenti della commissione straordinaria di straordinaria di liquidazione, per i comuni con liquidazione, per i comuni con popolazione popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono province, sono nominati fra magistrati a riposo della nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio esperienza nel campo finanziario e contabile in o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del servizio o in quiescenza degli uffici centrali o Ministero dell'interno. del Ministero dell'economia e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i del tesoro del bilancio e della programmazione segretari ed i ragionieri comunali e provinciali economica, del Ministero delle finanze e di altre particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel dei ragionieri. La commissione straordinaria di registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei riposo della Corte dei Conti o della magistratura ragionieri. La commissione straordinaria di ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la liquidazione è presieduta, se presente, dal stessa provvede ad eleggere nel suo seno il magistrato a riposo della Corte dei Conti o della presidente. commissione La straordinaria magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. liquidazione delibera а maggioranza Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel componenti. suo seno il presidente. La commissione di liquidazione delibera straordinaria maggioranza dei suoi componenti. 2. La nomina dell'organo straordinario 2. idem liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del

provvedimento di nomina.

 Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236. 	liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 148-septies
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:	4. idem
a) rilevazione della massa passiva;	
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;	
c) liquidazione e pagamento della massa passiva	
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati	5. idem
all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.	o. radiii
Art. 253.	Art. 253.
Poteri organizzatori	Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.	1. Idem
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.	2. idem
3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.	3. idem
Art. 254.	Art. 254.
Rilevazione della massa passiva	Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province. 2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione,	L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia, per le province e per le città metropolitane. 2. Idem
l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso,	

mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.	
Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi : a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di	3. Idem
bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi	
del comma 7. 4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.	4. Idem
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione	5. Idem

di cui al comma 4.	
6. Abrogato	<u> </u>
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.	7. Idem
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.	8. Idem Art. 255.
AII. 200.	Art. 200.
Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento	Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita <i>dal contributo dello Stato di cui al presente articolo</i> , da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.	1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.	2. abrogato
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.	3. abrogato
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con	4. abrogato

popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.	
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.	5. abrogato
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi	6. abrogato
del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.	
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.	7. abrogato
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e	8. idem

non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge. 9. Ove necessario ai fini del finanziamento della 9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per contempo, le procedure per l'alienazione di tali l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili beni immobili possono essere affidati incarichi a possono essere affidati incarichi a società di società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto intermediazione immobiliare. anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi convertito, con modificazioni, dalla legge 22 attribuite all'organo straordinario di liquidazione le dicembre 1990. n 403, е successive integrazioni, facoltà ivi disciplinate. modificazioni ed intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento. 10. Non compete all'organo straordinario di 10. idem liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. 11. Per il finanziamento delle passività l'ente 11. Idem locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. 11-bis Nel caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti commi l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito sino ad un importo massimo corrispondente alle passività, non finanziate, correlate a spese di investimento ed a quelle correlate a spese correnti maturate entro l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. A tale fine l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone

comunicazione

all'organo

straordinario

liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. In caso di ricorso a mutuo passivo il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento. 12. idem 12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Art. 256. Art. 256. Liquidazione e pagamento della massa passiva Liquidazione e pagamento della massa passiva 1. L'organo straordinario della liquidazione 1. Il piano di rilevazione della massa passiva approva il piano di rilevazione della massa acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo passiva e lo deposita presso il Ministero dell'interno. Al piano è allegato l'elenco delle straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. passività non inserite nel piano, corredato dai Al piano è allegato l'elenco delle passività non provvedimenti di diniego e dalla documentazione inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di relativa diniego e dalla documentazione relativa. 2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di 2. abrogato liquidazione chiede l'autorizzazione perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255. 3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità 3. abrogato del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. 4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo 4. Entro 60 giorni dall'approvazione del piano di l'organo straordinario della liquidazione deve rilevazione l'organo straordinario della liquidazione provvedere al pagamento di acconti in misura deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere dell'acconto l'organo di liquidazione deve ad accantonamenti per le pretese creditorie in provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie contestazione esattamente contestazione esattamente quantificate. quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in accantonamenti effettuati misura sono in misura proporzionale uguale a quella delle proporzionale uguale a quella delle passività inserite passività inserite nel piano. Ai fini di cui al nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo presente comma l'organo straordinario di straordinario di liquidazione utilizza le poste attive liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte effettivamente disponibili, recuperando alla massa della Cassa depositi e prestiti e le poste attive attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non effettivamente disponibili, recuperando alla più necessari. massa attiva disponibile gli importi degli

accantonamenti non υiù necessari segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 254, comma 6. 5. Successivamente all'erogazione del primo 5. Successivamente all'erogazione del primo acconto acconto l'organo straordinario della liquidazione l'organo straordinario della liquidazione può disporre può disporre ulteriori acconti per le passività già ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano inserite nel piano di rilevazione e per quelle di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi successivamente. utilizzando accertate disponibilità nuove e residue, ivi compresa compreso l'eventuale mutuo di cui all'articolo 255. comma 11-bis. l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255. comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione. l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. 6. A seguito del definitivo accertamento della 6. idem massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine dall'insediamento. mesi straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno. Il piano di estinzione è sottoposto 7. idem all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da

parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso 8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.	8. Idem
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.	9. ldem
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.	10.ldem
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo <i>all'organo regionale di controllo ed</i> all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.	11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.	12. idem
Art. 257.	Art. 257.
Debiti non ammessi alla liquidazione	Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di	1. idem
cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.	
Il consiglio dell'ente individua con propria	2. idem

delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori. 3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al 3. idem comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136. Art. 258. Art. 258. Modalità semplificate di accertamento e Modalità semplificate di accertamento e liquidazione liquidazione dei debiti dei debiti 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato 1. idem l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle relative. la consistenza documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2. 2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita 2. L'ente locale dissestato è tenuto a mettere a l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione disposizione risorse finanziarie liquide, per un del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella importo che consenta di finanziare tutti i debiti di misura necessaria agli adempimenti di cui ai cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione, anche mediante ricorso al mutuo successivi commi ed in relazione all'ammontare passivo di cui all'articolo 255, comma 11-bis. dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente. 3. L'organo straordinario di liquidazione. 3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire credito vantato, può definire transattivamente le transattivamente le pretese dei relativi creditori. pretese dei relativi creditori. anche periodicamente, offrendo il pagamento di periodicamente, offrendo il pagamento di una una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A conoscenza dell'accettazione della transazione. A

tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.	tal fine propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.	4. idem
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.	5. idem
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.	6. idem
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.	7. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
CAPO IV – Bilancio stabilmente riequilibrato	CAPO IV – Bilancio stabilmente riequilibrato
Art. 259	Art. 259
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.	1. Idem
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.	2. ldem

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.	3. Idem
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.	4. Le province, le città metropolitane e i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.	5. Idem
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannummero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.	6. Idem
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.	7. ldem
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato, ad iscrivere nella parte entrata	8. idem

dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.	
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.	9. Idem
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.	10. idem
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.	11. Per le città metropolitane, le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
Art. 260.	Art. 260.
Collocamento in disponibilità del personale eccedente	Collocamento in disponibilità del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.	1. Idem
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.	2. idem
Art. 261.	Art. 261.
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la	1. Idem

finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.	
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il	2. Idem
decorso del termine. 3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.	3. Idem
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.	4. Idem
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.	5. Idem
Art. 262.	Art. 262.
Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato	Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a).	1. Idem
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.	2. Idem

A.4. 000	A.4 000
Art. 263.	Art. 263.
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche	Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro	1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro
dell'interno individua le medie nazionali annue,	dell'interno individua le medie nazionali annue, per
per classe demografica per i comuni ed uniche	classe demografica per i comuni ed uniche per le
per le province, delle risorse di parte corrente di	province e le città metropolitane delle risorse di
cui all'articolo 259, comma 4.	parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro	2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro
dell'interno individua con proprio decreto la media	dell'interno individua con proprio decreto la media
nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni	nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni, province e le
e province ed i rapporti medi dipendenti-	città metropolitane ed i rapporti medi dipendenti-
popolazione per classe demografica, validi per gli	popolazione per classe demografica, validi per gli enti
enti in condizione di dissesto ai fini di cui	in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259,
all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti	comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di
spetta un numero di dipendenti non inferiore a	dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di
quello spettante agli enti di maggiore dimensione	maggiore dimensione della fascia demografica
della fascia demografica precedente.	precedente.
CAPO V – Prescrizioni e limiti conseguenti al	CAPO V – Prescrizioni e limiti conseguenti al
risanamento	risanamento
Art. 264.	Art. 264.
Deliberazione del bilancio di previsione	Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente
stabilmente riequilibrato	riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale	1.ldem
dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30	
giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio	
cui l'ipotesi si riferisce.	
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3,	2. idem
è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di	
previsione o rendiconti non deliberati dall'ente	
nonché per la presentazione delle relative	
certificazioni	
Art. 265.	Art. 265.
Durata della procedura di risanamento ed	Durata della procedura di risanamento ed attuazione
attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di	delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione
approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente	dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
riequilibrato 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la	1. idem
durata di cinque anni decorrenti da quello per il	i. iueiii
quale viene redatta l'ipotesi di bilancio	
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è	
garantito il mantenimento dei contributi erariali.	
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di	2. idem
approvazione dell'ipotesi di bilancio sono	
eseguite dagli amministratori, ordinari o	
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di	

riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.	
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.	L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel	4. idem
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo	
261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle	
ipotesi di reato.	
Art. 266.	Art. 266.
Prescrizioni in materia di investimenti	Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento	1. idem
come definita dall'articolo 265 gli enti locali	
dissestati possono procedere all'assunzione di	
mutui per investimento ed all'emissione di prestiti	
obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.	
Art. 267.	Art. 267.
Prescrizioni sulla dotazione organica	Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica	1. idem
rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può	
essere variata in aumento.	
Art. 268.	Art. 268.
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio	Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione	1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non
non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non	ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con
ripianabili con le modalità di cui all'articolo 194, o	le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli	delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e
articoli 259, 265, 266 e 267, comportano <i>da parte</i>	267, comportano la segnalazione dei fatti all'Autorità
dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per	giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento
l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli	delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno
atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle	determinato nuovi squilibri.
responsabilità sui fatti di gestione che hanno	
determinato nuovi squilibri. 2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro	2. idem
dell'interno con proprio decreto, su proposta della	z. ideiii
Commissione per la finanza e gli organici degli	
enti locali, stabilisce le misure necessarie per il	
risanamento, anche in deroga alle norme vigenti,	
comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di	
collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da	
30 a 34	

Art. 268-bis	Art. 268-bis
Procedura straordinaria per fronteggiare	Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori
ulteriori passività	passività
Nel caso in cui l'organo straordinario di	1. Idem
liquidazione non possa concludere entro i termini	1. Ideiii
di legge la procedura del dissesto per l'onerosità	
degli adempimenti connessi alla compiuta	
determinazione della massa attiva e passiva dei	
debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa	
con il sindaco dell'ente locale interessato,	
dispone con proprio decreto una chiusura	
anticipata e semplificata della procedura del	
dissesto con riferimento a quanto già definito	
entro il trentesimo giorno precedente il	
provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità	
della chiusura, tenuto conto del parere della	
Commissione per la finanza e gli organici degli	
enti locali.	
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad	2. Idem
una apposita commissione, nominata dal	
Presidente della Repubblica su proposta del	
Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al	
comma 1, anche nella fattispecie prevista	
dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva	
sia insufficiente a coprire la massa passiva o	
venga accertata l'esistenza di ulteriori passività	
pregresse.	
3. La commissione è composta da tre membri e	3. Idem
dura in carica un anno, prorogabile per un altro	
anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel	
registro dei revisori contabili con documentata	
esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei	
componenti, avente il requisito prescritto, è	
proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.	
	4. Idem
4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla	4. ideili
normativa di cui al presente titolo VIII. Il	
compenso spettante ai commissari è definito con	
decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto	
con onere a carico della procedura anticipata di	
cui al comma 1.	
5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato	5. idem
accantona apposita somma, considerata spesa	
eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci	
annuale e pluriennale. La somma è resa congrua	
ogni anno con apposita delibera dell'ente con	
accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di	
impegno annuale e pluriennale sono sottoposti	
per il parere alla Commissione per la finanza e gli	
organici degli enti locali e sono approvati con	

decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.	
Art. 268-ter Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis	Art. 268-ter Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell' articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.	1. idem
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell' articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.	2. idem
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell' articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.	3. idem
4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all' articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre	idem

dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all' articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo	Art. 269.
Modalità applicative della procedura di risanamento	Modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di	1. Idem
risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.	i. ideiii
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.	2. idem
Parte III - Associazioni degli enti locali	Parte III - Associazioni degli enti locali
Articolo 270	Articolo 270
Contributi associativi.	Contributi associativi.
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,	<u>IDEM</u>
dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.	
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni	<u>IDEM</u>
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle	<u>IDEM</u>
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con	
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio	
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivi.	<u>IDEM</u>
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivi. Articolo 271	IDEM Articolo 271
degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivi.	<u>IDEM</u>

dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.	
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.	<u>IDEM</u>
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale	<u>IDEM</u>
Articolo 272	Articolo 272
Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo.	Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo.
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.	<u>IDEM</u>
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.	2. I comuni, le province e le città metropolitane possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.